



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 198 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 10/10/2014

Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI PIACENZA CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 10.3.2014, N. 7 DEL 17.3.2014, N. 9 DEL 31.3.2014, N. 10 DEL 1.4.2014, N. 11 DEL 7.4.2014, N. 12 DEL 14.4.2014 E N. 13 DEL 15.4.2014, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì DIECI del mese di OTTOBRE alle ore 09:30 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
GHILARDELLI MANUEL	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE IORIO GUIDA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 7 voti favorevoli e 0 voti contrari

espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Proposta n. SRURBANI 2014/2413

Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI PIACENZA CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 10.3.2014, N. 7 DEL 17.3.2014, N. 9 DEL 31.3.2014, N. 10 DEL 1.4.2014, N. 11 DEL 7.4.2014, N. 12 DEL 14.4.2014 E N. 13 DEL 15.4.2014, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE.

LA GIUNTA

Premesso che:

- il Comune di Piacenza, con deliberazione della Giunta comunale n. 193 del 26.7.2011, ha assunto il Documento di pianificazione preliminare all'elaborazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e successivamente ha avviato il procedimento per la sua approvazione, convocando per il giorno 7.9.2011 la prima seduta della Conferenza di pianificazione di cui all'art. 14 della L.R. n. 20/2000, cui hanno fatto seguito le sedute del 19.10.2011 e del 15.11.2011;
- la Provincia ha formalizzato le proprie valutazioni con atto di Giunta provinciale n. 259 del 1.12.2011 e il Comune ha concluso i lavori della Conferenza di pianificazione con la seduta del 7.12.2011;

Preso atto che:

- il Comune di Piacenza, con deliberazioni del Consiglio n. 6 del 29.3.2014, n. 7 del 17.3.2014, n. 9 del 31.3.2014, n. 10 del 1.4.2014, n. 11 del 7.4.2014, n. 12 del 14.4.2014 e n. 13 del 15.4.2014, ha adottato, ai sensi dell'art. 32, comma 4 e dell'art. 33, comma 4bis della L.R. n. 20/2000, il PSC nonché il RUE con contenuti di pianificazione operativa, trasmettendo alla Provincia, con nota n. 863 del 2.4.2014 (ricevuta al prot. prov.le n. 35319 del 28.5.2014), integrata con note n. 40413 del 13.6.2014 e n. 42407 del 19.6.2014 (ricevute rispettivamente ai prot. prov.li n. 40293 del 18.6.2014 e n. 40978 del 20.6.2014), la documentazione dei citati Piani, al fine della formulazione delle eventuali riserve al PSC di cui all'art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000;
- a seguito della verifica di completezza sulla documentazione trasmessa, con nota prov.le n. 42102 del 25.6.2014 è stata comunicata la decorrenza del termine (120 giorni) per le riserve provinciali dalla suddetta data del 20.6.2014, termine che pertanto scade il 18.10.2014, e sono stati altresì richiesti i pareri delle Autorità ambientali e le osservazioni pervenute nella fase di pubblicazione e deposito da produrre unitamente al PSC controdedotto per la successiva fase di Intesa;
- del deposito del Piano è stata data comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) n. 146 del 21.5.2014, integrato con avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) n. 162 del 4.6.2014, ai sensi dall'art. 14, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, anche ai fini della valutazione ambientale del Piano medesimo;

Dato atto che:

- la mancata stipula dell'Accordo di pianificazione, a conclusione della fase di concertazione, non consente il ricorso alla semplificazione procedurale disciplinata dal comma 3 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000;
- in questa sede la Provincia ha il compito di verificare la conformità del PSC al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine sopra descritto;

Tenuto conto, per quanto riguarda i contenuti inerenti la disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa, delle seguenti disposizioni statali in materia di liberalizzazione delle attività economiche:

- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.", convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.", convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35;

Tenuto inoltre conto che:

- con specifico riferimento al settore del commercio, la Regione Emilia-Romagna ha adeguato il proprio quadro normativo alle predette disposizioni statali in materia di liberalizzazione delle attività economiche con la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, recante la Legge comunitaria regionale per il 2014, che, al Capo II del Titolo V ha introdotto modifiche alla L.R. n. 14/1999 in materia di disciplina del commercio in sede fissa e che, all'art. 63, ha disposto la disapplicazione delle disposizioni della pianificazione provinciale che definiscono il dimensionamento della capacità insediativa delle grandi strutture di vendita rispetto al totale della dotazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), della L.R. n. 14/1999;
- con la recente deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 recante "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-*bis*, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)", la Regione ha dato attuazione ad alcuni principi contenuti nella normativa urbanistica ed edilizia regionale inerenti la riduzione della complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio;

Considerato che:

- l'istruttoria sul PSC è stata svolta sulla base degli elaborati di Piano trasmessi dal Comune ed elencati nell'allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 - Piacenza, elaborati PSC"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dalla predetta istruttoria è emersa la necessità di formulare le riserve riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Piacenza, riserve al PSC"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- le riserve formulate riguardano sia aspetti sostanziali e/o generali della documentazione di Piano e dei suoi contenuti, sia aspetti di minor rilevanza, in quanto circoscritti a carenze puntuali, imprecisioni o errori materiali;
- per quanto riguarda le Norme del PSC, le valutazioni effettuate contengono, oltre alle specifiche riserve di carattere generale (numerate da 88 a 100), anche rilievi sui singoli articoli, i quali, nell'ottica di leale collaborazione tra Enti che orienta l'Amministrazione provinciale nello svolgimento delle proprie funzioni, sono da considerarsi, anziché riserve, proposte e osservazioni finalizzate a orientare e agevolare la revisione dell'articolato in coerenza con le modifiche richieste al quadro conoscitivo e al progetto di Piano;

Ritenuto di condividere le risultanze dell'istruttoria concludenti con la proposta di formulazione delle riserve, come riportato nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Piacenza, riserve al PSC") parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il Comune è tenuto ad adeguarsi alle riserve ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalle leggi regionali 6 luglio 2009, n. 6 e 30 luglio 2013, n. 15;
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14, recante "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.", convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148;

- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.", convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35;
- la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, recante la Legge comunitaria regionale per il 2014;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato e integrato;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come successivamente modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della Giunta regionale in data 10 gennaio 2007, n. 1)";
- l'Atto di Coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'atto di Coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010), approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;

- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e, recentemente, sottoposto a Variante specifica, con effetti di variante al Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR), adottata con atto del Consiglio provinciale n. 71 del 20 dicembre 2013, attualmente in salvaguardia;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del Po (PdGPo) approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Dirigente ad interim del Servizio "Urbanistica e attività estrattive" in ordine alla regolarità tecnica;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Piacenza per le successive determinazioni di competenza;

★

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 32, comma 7 della L.R. n. 20/2000, le riserve al PSC del Comune di Piacenza, adottato con atti del Consiglio comunale n. 6 del 29.3.2014, n. 7 del 17.3.2014, n. 9 del 31.3.2014, n. 10 del 1.4.2014, n. 11 del 7.4.2014, n. 12 del 14.4.2014 e n. 13 del 15.4.2014, così come riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Piacenza, riserve al PSC") parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che le stesse sono espresse con riferimento agli elaborati trasmessi dal Comune ed elencati nell'allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 - Piacenza, elaborati PSC"), anch'esso parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che le riserve formulate riguardano sia aspetti sostanziali e/o generali della documentazione di Piano e dei suoi contenuti, sia aspetti di minor rilevanza, in quanto circoscritti a carenze puntuali, imprecisioni o errori materiali, mentre, per quanto riguarda le Norme del PSC, le valutazioni effettuate contengono, oltre alle specifiche riserve di carattere generale (numerate da 88 a 100), anche rilievi sui singoli articoli, i quali, nell'ottica di leale collaborazione tra Enti che orienta l'Amministrazione provinciale nello svolgimento delle proprie funzioni, sono da considerarsi, anziché riserve, proposte e osservazioni finalizzate a orientare e agevolare la revisione dell'articolato in coerenza con le modifiche richieste al quadro conoscitivo e al progetto di Piano;
3. di dare atto che il Comune di Piacenza, in sede di controdeduzione alle riserve, è tenuto ad adeguarsi alle medesime ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
4. di invitare il Comune di Piacenza a fornire, in sede di deduzioni, una stesura organica degli elaborati costitutivi del PSC controdedotto che evidenzia le eventuali modifiche in accoglimento delle presenti riserve e delle osservazioni avanzate dalle Amministrazioni pubbliche e dai soggetti privati di cui all'art. 32, comma 6, della L.R. n. 20/2000;
5. di inviare copia della presente deliberazione al Comune di Piacenza per gli adempimenti di competenza;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato e integrato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
MASSIMO TRESPIDI

II SEGRETARIO GENERALE
IORIO GUIDA



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Urbanistica e attività estrattive

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2413/2014 del Servizio Urbanistica e attività estrattive ad oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI PIACENZA CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 10.3.2014, N. 7 DEL 17.3.2014, N. 9 DEL 31.3.2014, N. 10 DEL 1.4.2014, N. 11 DEL 7.4.2014, N. 12 DEL 14.4.2014 E N. 13 DEL 15.4.2014, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 09/10/2014

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**

QUADRO CONOSCITIVO (QC)

VOLUME A - SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE
RELAZIONE

VOLUME B - SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Suolo e sottosuolo
2. Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
3. Acque
4. Rumore
5. Biodiversità
6. Paesaggio
7. Climatologia
8. Qualità dell'aria
9. Energia
10. Rifiuti
11. Aree produttive
12. Sistema agricolo

TAVOLE

- Tavola 01 – Inquadramento e stazioni di rilievo (scala 1:15.000)
Tavola 02 – Tipi di vegetazione e habitat (scala 1:15.000)
Tavola 03 – Qualità ecologica del reticolo idrografico secondario (scala 1:15.000)
Tavola 04 – Rete ecologica locale ed elementi di interferenza (scala 1:15.000)
Tavola 05 – Unità di paesaggio comunali (scala 1:15.000)
Tavola 06 – Uso del suolo agricolo (scala 1:15.000)
Tavola 07 – Inquinamento elettromagnetico (scala 1:15.000)
Tavola 08 – Aree di valore naturale e ambientale (scala 1:15.000)

VOLUME C - SISTEMA TERRITORIALE
RELAZIONE
ALLEGATO – CENSIMENTO DEI NUCLEI SPARSI

VOLUME D - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE

RELAZIONE

TAVOLE

- CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
 - CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO – CENTRO STORICO
 - CARTA UNICA DEI CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
- ALLEGATO – ELENCO DEGLI IMMOBILI VINCOLATI NEL COMUNE DI PIACENZA

RELAZIONE GEOLOGICO – SISMICA

TAVOLE

- G1 – GEOLOGIA
G2 – GEOMORFOLOGIA
G3 – IDROGEOLOGIA
G4 – MICROZONAZIONE SISMICA – 1° LIVELLO
G5 – SUOLI
G6 - FATTIBILITA' DELLE TRASFORMAZIONI

PIANO STRUTTURALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Norme tecniche strutturali

TAVOLE

- ASPETTI CONDIZIONANTI - RISPETTI
ASPETTI CONDIZIONANTI – TUTELE

ASPETTI STRUTTURANTI
ASPETTI STRUTTURANTI - 2
SISTEMA INSEDIATIVO STORICO
OBIETTIVI E STRATEGIE PER LA CITTA STORICA
SCHEDE PROGETTO DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE
SCHEDE PROGETTO – TERRITORIO POTENZIALMENTE URBANIZZABILE

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE del PSC (VALSAT)

RELAZIONI

Rapporto Ambientale

ALLEGATI

- 2.A – Matrici di coerenza degli Obiettivi del PSC con gli Obiettivi dei Piani sovraordinati
- 4.A – Matrici di tipizzazione degli impatti ambientali indotti dalle Politiche/azioni di Piano
- 4.B – Misure di mitigazione e compensazione
- 4.C – Matrici di tipizzazione degli impatti ambientali indotti dalle Politiche/azioni di Piano con l'applicazione delle misure di mitigazione e compensazione proposte
- 5.A – Piano di monitoraggio
- A VST_SIN – Studio di incidenza sui siti Natura 2000 IT4010016 "Basso Trebbia" e IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio"

VST_SNT Sintesi non tecnica

TAVOLE

- VST 01 – Sensibilità ambientale alla trasformazione produttiva (scala 1:30.000)
- VST 02 – Sensibilità ambientale alla trasformazione residenziale (scala 1:30.000)

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

RELAZIONE TECNICA

NORME TECNICHE ACUSTICHE

TAVOLE

- 1 – GENERALE (scala 1:16.000)
- 2 (scala 1:5.000)
- 3 (scala 1:5.000)
- 4 (scala 1:5.000)
- 5 (scala 1:5.000)
- 6 (scala 1:5.000)
- 7 (scala 1:5.000)
- 8 (scala 1:5.000)
- 9 (scala 1:5.000)
- 10 (scala 1:5.000)
- 11 (scala 1:5.000)
- 12 - UNITA' TERRITORIALI OMOGENEE (scala 1:10.000)

Allegato 2 - Piacenza, riserve al PSC

PREMESSA.....	3
VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE	3
VALUTAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO	5
Sistema economico e sociale	5
Sistema naturale e ambientale	7
SUOLO, SOTTOSUOLO E RELATIVI ASPETTI SISMICI	8
RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI.....	9
ACQUE.....	9
RUMORE	10
BIODIVERSITA'	10
RETE ECOLOGICA	11
PAESAGGIO.....	13
CLIMATOLOGIA - ARIA - RIFIUTI	13
ENERGIA.....	13
Sistema Territoriale.....	14
SISTEMA INSEDIATIVO	14
AREE PRODUTTIVE E AMBITI FUNZIONALI INTEGRATI	18
SISTEMA DEGLI IMPIANTI E DELLE RETI.....	18
SISTEMA DELLA MOBILITA'	18
SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE	19
Sistema della pianificazione	20
SUOLO, SOTTOSUOLO E RELATIVI ASPETTI SISMICI	21
RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI.....	21
ENERGIA.....	21
ARIA.....	22
COMMERCIO.....	22
ATTIVITA' ESTRATTIVE	22
VINCOLI E PRESCRIZIONI:.....	22
VALUTAZIONI DEI CONTENUTI E DELLE SCELTE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE	24
Considerazioni generali.....	24
Il territorio urbano e urbanizzabile	25
DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE.....	25
AMBITI URBANI CONSOLIDATI	26
MODALITA' ATTUATIVE	27
AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	28
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA	28
ESERCIZI CINEMATOGRAFICI	30
POLI FUNZIONALI	30
TERRITORIO RURALE	30
DOTAZIONI TERRITORIALI	31
RETE ECOLOGICA - "TAVOLA ASPETTI STRUTTURANTI 2"	31
CARTOGRAFIA	31
INTERFERENZE CON IL SISTEMA DELLE TUTELE DEL PTCP	32

Sistema della mobilità.....	34
Vincoli e Rispetti	35
TAV. ASPETTI CONDIZIONANTI - TUTELE	35
Beni paesaggistici soggetti al codice dei beni culturali del paesaggio	35
Beni culturali soggetti al codice dei beni culturali e del paesaggio.....	36
Zone di interesse storico archeologico	37
Elementi storici	37
Unità di paesaggio.....	38
Progetti di tutela recupero e valorizzazione	38
Assetto vegetazionale.....	38
Area sottoposta a vincolo SIC 2002.....	39
Reticolo idrografico e rischio sismico.....	39
TAV. ASPETTI CONDIZIONANTI – RISPETTI.....	39
 VALUTAZIONI SUI CONTENUTI DELLE NORME DEL PSC	 40
Definizioni uniformi e uniformità lessicale.....	40
Coerenza con la L.R. n. 6/2009	41
Procedure di modifica al PSC (e al QC) in contrasto con le disposizioni della L.R. n. 20/2000.....	41
Semplificazione e non duplicazione.....	42
Richiamo degli elaborati grafici di piano.....	43
Attuazione previsioni PRG 2001 e certezza della disciplina urbanistica	43
Efficacia quinquennale del POC e decadenza previsioni inattuate	44
Modalità di attuazione e termini efficacia dei PUA.....	45
Attuazione del PSC per intervento diretto	46
Disciplina commerciale	46
Riqualificazione urbana	46
Schede progetto degli ambiti di trasformazione e Schede progetto territorio potenzialmente urbanizzabile	47
 VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE (VALSAT)	 64
Valutazioni in merito alle incidenze	65

PREMESSA

Nel presente elaborato tecnico vengono espresse le riserve, ai sensi dell'art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000, in merito alla conformità del Piano strutturale comunale (PSC): al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), agli strumenti provinciali di settore e ai piani regionali, limitatamente alle materie di pertinenza dei piani stessi. Il Comune in sede di approvazione (previa acquisizione dell'intesa della Provincia – art. 32, comma 10) è tenuto ad adeguarsi alle riserve ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate (ai sensi dell'art. 32, comma 8). La L.R. n. 20/2000, recante *“Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”* e relativo Allegato, sono stati considerati nella versione modificata dalla L.R. n. 6/2000, recante *“Governare e riqualificazione solidale del territorio”* e dalla L.R. n. 15/2013, recante *“Semplificazione della disciplina edilizia”*, con particolare attenzione a quei contenuti che non erano puntualmente disciplinati nella versione previgente. Le verifiche di conformità hanno considerato i contenuti del PTCP 2007 approvato con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010.

Si specifica che le riserve formulate riguardano sia aspetti sostanziali e/o generali della documentazione di Piano e dei suoi contenuti, sia aspetti di minor rilevanza, in quanto circoscritti a carenze puntuali, imprecisioni o errori materiali. Appartengono al primo gruppo le seguenti riserve: 1, 5, 6, 7, 11, 14, 16-22, 24-29, 32-39, 41-50, 52, 53, 55-58, 70-72, 80, 88-100, 102, 103, 109-111; appartengono al secondo gruppo le restanti riserve.

Si fa inoltre presente che le valutazioni sulle norme del PSC contengono, oltre alle specifiche riserve di carattere generale (numerate da 88 a 100), anche rilievi sui singoli articoli. Questi ultimi, nell'ottica di leale collaborazione tra Enti che orienta l'Amministrazione provinciale nello svolgimento delle proprie funzioni, sono da considerarsi anziché riserve, proposte e osservazioni finalizzate a orientare e agevolare la revisione dell'articolato in coerenza con le modifiche richieste al quadro conoscitivo e al progetto di Piano.

VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Lo schema strutturale territoriale del PTCP attribuisce al capoluogo il rango di “Città Regionale” come polo di particolare complessità morfologica e funzionale al quale vengono assegnate delle funzioni di rilievo provinciale nel campo della ricerca, dell'istruzione, della cultura, del tempo libero, della sanità e della logistica. La città regionale deve, per valorizzare e rafforzare le proprie vocazioni, confrontarsi con “i temi della mobilità, dello sviluppo di infrastrutture per la logistica, l'industria e il terziario, della riqualificazione urbana, dei servizi, con una prospettiva che trascende la dimensione municipale”. Sempre secondo il Piano provinciale “Con la stessa chiave di lettura va affrontato anche il tema della qualificazione/riqualificazione degli ambiti di margine della città, soprattutto in considerazione delle connessioni con i comuni della prima cintura. Due temi sono particolarmente rilevanti da questo punto di vista: la qualificazione delle porte di ingresso alla città; la salvaguardia dei varchi e delle discontinuità territoriali, e in generale dell'ambito periurbano che svolge una funzione di rilievo sovra comunale e rispetto al quale vanno arrestate le tendenze all'affermazione dello *sprawl* insediativo.”

A conferma e a sostegno del ruolo sovra comunale, il PTCP riconosce sul territorio del Comune di Piacenza ben **undici** Poli funzionali (sui 15 individuati sull'intero territorio provinciale) da attuarsi attraverso accordi territoriali con il confronto con i Comuni dell'area programma.

Il PSC in esame sviluppa il proprio orizzonte strategico su cinque obiettivi, ognuno dei quali articolato in azioni:

- Piacenza una città più sostenibile;
- Rigenerazione interna di Piacenza;

- Città Territorio Snodo;
- Piacenza città delle tradizioni, dei saperi e dei sapori;
- Piacenza una città che favorisce la coesione sociale.

Gli obiettivi individuati e le azioni previste per il loro raggiungimento risultano, in termini generali, coerenti con l'impostazione della L.R. n. 20/2000 e con le indicazioni del PTCP per la città regionale di Piacenza. Tuttavia, dall'esame puntuale degli elaborati di piano emergono le criticità di seguito evidenziate con le relative riserve.

Sotto questo aspetto, si rileva innanzitutto che il QC, pur essendo stato organizzato per sistemi, contenuti generali e contenuti specifici con riferimento all'atto di indirizzo del Consiglio regionale n. 173/2001 (pur avendo trattato i relativi argomenti con estrema sintesi), non è stato integrato se non in minima parte **in conseguenza delle valutazioni formulate dall'Amministrazione Provinciale relativamente al documento preliminare (atto Giunta provinciale n. 259 del 1° dicembre 2011).**

Riserva. 1. Pertanto queste ultime devono intendersi integralmente richiamate e nelle successive fasi di elaborazione del Piano dovranno essere riconsiderate

Si rileva che negli elaborati di Piano (QC e progetto del PSC), i riferimenti agli strumenti di pianificazione sono spesso riportati in termini generici e/o imprecisi. Ad esempio, nell'illustrazione degli ambiti specializzati per attività produttive effettuata dal QC, è citato in modo erroneo l'elaborato C1.8 (R) in luogo dell'elaborato C1.7 (R).

Riserva. 2. Si chiede di provvedere ad una verifica affinché i riferimenti ai vari strumenti siano eventualmente corretti e/o integrati

Le basi topografiche utilizzate per la cartografia di Piano e del QC, alle diverse scale di rappresentazione, non sembrano rispondere alle disposizioni di cui all'art. A-27, comma 3, della L.R. n. 20/2000 e smi in quanto non si riscontra la presenza di alcun toponimo, peraltro, disponibili sia nella versioni raster che vettoriale, all'interno del data-base topografico regionale

Si rilevano, nelle tavole e nelle figure inserite nel testo delle anomalie grafiche che impediscono una corretta e completa lettura dei documenti (*esempio nella Tavola "Aspetti strutturanti", nella relazione QC sistema C: pagg. 53, 61, 62, 78, 79 e 103*)

Riserva. 3. Si richiede di impiegare una base topografica conforme alle diverse scale di rappresentazione anche al fine di migliorare la lettura delle tavole ed eliminare le anomalie grafiche nei testi.

La cartografia di progetto appare carente di alcuni tematismi; inoltre sono presenti simbologie palesemente errate.

Riserva. 4. Si chiede pertanto di effettuare una verifica puntuale degli elaborati cartografici di progetto e si segnalano in particolare le seguenti integrazioni/rettifiche:

- Riportare sulla cartografia di progetto le previsioni commerciali, rappresentando, sulla Tavola "Aspetti strutturanti" del PSC, gli ambiti idonei all'insediamento di esercizi commerciali, almeno in riferimento agli ambiti individuati dal vigente PTCP e recepiti dal Piano comunale.
- Ai fini di una migliore lettura ed interpretazione della cartografia, si suggerisce al Comune di semplificare l'individuazione cartografica degli ambiti specializzati per attività produttive e dei poli funzionali, utilizzando solamente un graficismo, in luogo del perimetro associato ad un simbolo, ovvero riducendo le dimensioni del citato simbolo (cerchio pieno, quadrato o pentagono).

- Portare a coerenza le diverse denominazioni per gli stessi elaborati (ad esempio il cartiglio della carta riporta la denominazione “Aspetti strutturanti”, mentre nelle Norme è utilizzata la dicitura “Aspetti strutturanti – 1) che potrebbero generare difficoltà di interpretazione.
- La rappresentazione dei Poli funzionali sulla Tavola “Aspetti strutturanti” è ambigua, poiché lo specifico simbolo (perimetro azzurro) è stato utilizzato in modo improprio, sovrapponendosi ad altri (ad esempio quello del centro storico) identificativi di ambiti di cui alla L.R. n. 20/2000. Occorre, pertanto, rivedere la graficizzazione degli ambiti individuati sul territorio comunale, ai sensi dell'Allegato alla L.R. n. 20/2000.

VALUTAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO

Sistema economico e sociale

Manca ancora quasi ovunque l'aggiornamento dei dati, che tenga conto degli ultimi risultati censuari (**agricoltura 2010, popolazione 2011, industria e servizi 2011**: si veda in proposito <http://www.istat.it/it/censimenti-general/i-tre-censimenti> e inoltre i numeri della rivista Piacenz@ all'indirizzo <http://www.provincia.pc.it/sottolivello.php?idsa=1391&idam=&idbox=2&idvocebox=31>) e comunque dell'attuale e prolungato periodo di crisi economica. La mancata considerazione delle dinamiche più recenti ha infatti conseguenze non irrilevanti rispetto alle scelte di piano che vengono derivate nei documenti programmatici e nelle norme, quando non supportate da analisi congruenti. Al fine di rendere confrontabili i dati statistici con altre realtà territoriali si ritiene inoltre necessaria una standardizzazione dei dati nonché il loro aggiornamento, omogeneizzando l'intervallo temporale di analisi. Risulta anche opportuna un'integrazione delle analisi socio – economiche relativamente alla qualità della vita e alle dotazioni di servizi pubblici. Occorre, infine, una verifica della struttura espositiva ed analitica del testo, in quanto, in diversi punti risulta poco chiara e non uniforme.

Riserva. 5. Così come già espresso in sede di valutazione del documento preliminare, si conferma la necessità di provvedere ad un **aggiornamento e completamento dei dati** utilizzati nel quadro conoscitivo (brevemente QC) relativamente al sistema economico e sociale. In particolare occorrerà tenere conto dei seguenti aspetti:

- **Dinamiche della popolazione.** L'ipotesi di collocarsi nello scenario evolutivo alto dovrebbe essere supportata da una analisi aggiornata e relativa almeno al medio periodo, ed inerente alle ipotesi che stanno alla base del modello e determinano il risultato. E' necessario quindi un aggiornamento del quadro statistico di base, ancora fermo al 2008 (si vedano al riguardo i numeri della rivista Piacenz@ all'indirizzo <http://www.provincia.pc.it/sottolivello.php?idsa=1391&idam=&idbox=2&idvocebox=31>).
- **Sistema abitativo.** Si ribadisce l'opportunità di svolgere un aggiornamento dei dati ed una maggior specificazione dell'analisi dell'incontro domanda-offerta. In particolare l'integrazione potrebbe avvalersi di:
 - o dati catastali (pubblicati sul sito dell'Agenzia del territorio) inerenti il patrimonio abitativo, le compravendite e le quotazioni immobiliari;
 - o dati in possesso del Comune relativi alle autorizzazioni rilasciate ed agli interventi conclusi.

(per un aggiornamento dei dati a livello provinciale si veda http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/banche-dati/bd/edilizia/compravendite-immobiliari-p-r-n/Compravendite_Agenzia.xls/view)

- **Edilizia residenziale sociale (ERS)**

Il **QC** non ha definito, come peraltro richiesto in sede di valutazioni sul Documento preliminare, il fabbisogno complessivo di ERS che deve essere effettuato nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. A-6-bis della L.R. n. 20/2000, come specificate dall'art. 78

del PTCP, definendo il fabbisogno complessivo e le diverse esigenze abitative in cui si articola il medesimo fabbisogno in relazione alla situazione locale.

I dati relativi al patrimonio abitativo di tipo sociale non sono aggiornati (risalgono al 2008-2009) e non sempre sono pertinenti alla realtà comunale, così come quelli del sistema abitativo.

Un approfondimento meriterebbe sia la situazione dell'ERP, anche in termini di funzionalità dell'attuale patrimonio edilizio pubblico e della sua offerta, oltre che per quanto riguarda le assegnazioni in rapporto alle domande considerando anche il dato relativo alla quota di assegnazioni (per la maggior parte antecedente al 2001, cfr. pag. 138 del QC, Vol. A), sia l'attività dell'Agenzia dell'affitto quale azione complementare, ma non secondaria, nelle politiche pubbliche per la casa.

- **Sistema economico.** Si rileva che i dati non sono stati aggiornati, né con quelli del Censimento agricoltura 2010 e del Censimento industria e servizi 2011, né con quelli dell'archivio Asia e dell'archivio SMAIL, né con nuovi dati sul turismo. Conseguentemente il testo in gran parte risulta non modificato. E' necessario procedere all'omogeneizzazione delle analisi dal punto di vista temporale. Si segnala in particolare la necessità di integrazioni/aggiornamenti per quanto attiene ai paragrafi su struttura/dinamiche dell'economia locale, periodo di crisi (sempre fermo al biennio 2008-2009), settore agricolo, logistica, commercio e turismo (per una analisi recente del sistema produttivo piacentino si veda

http://www.provincia.pc.it/Allegati/SottoLivelli/2_Rapporto_Censimento%202011_marzo%2020141398677965.pdf ; in merito al settore turistico si veda <http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/banche-dati/bd/turismo/capricet>).

- **Mercato del lavoro** . Si osserva anche in questo caso che i dati statistici non sono stati aggiornati ed il testo non è stato modificato. Risulta opportuno fornire al contrario un quadro coerente con la situazione attuale di crisi che ha investito anche il capoluogo (si vedano al riguardo i numeri della rivista Piacenz@ all'indirizzo <http://www.provincia.pc.it/sottolivello.php?idsa=1391&idam=&idbox=2&idvocebox=31>)
- **Commercio.** In generale, si evidenzia la necessità di modificare l'illustrazione degli aspetti commerciali al dettaglio in sede fissa sulla base della specifica articolazione dei contenuti stabilita dalla normativa di settore ed illustrata nell'ambito delle valutazioni sul Documento preliminare del PSC; inoltre, occorre che le necessarie modifiche agli elaborati comunali siano coordinate con le più recenti modifiche normative relative alla liberalizzazione del settore (peraltro già esplicitate nell'ambito delle osservazioni formulate dalla Giunta provinciale con atto n. 158 del 5 settembre 2014 in merito alla Variante parziale al PRG adottata con atto del Consiglio comunale n. 14 del 15 aprile 2014 e alle quali si rinvia).

Nel dettaglio e per quanto non ancora effettuato, occorre integrare e modificare gli elaborati del QC (Capitolo 6.5 del Volume A) riportando i seguenti dati:

- numero di esercizi presenti,
- superficie di vendita complessiva autorizzata,
- superficie di vendita media,
- numero di abitanti per esercizio,
- livello di servizio (superficie di vendita ogni mille abitanti),
- diffusione delle tipologie dimensionali (percentuale di classe rispetto alla superficie di vendita complessiva / al numero complessivo di esercizi / al settore merceologico / alla superficie di vendita complessiva della classe di riferimento).

I suddetti dati dovranno essere articolati in funzione della tipologia dimensionale (esercizi di vicinato, medio-piccole strutture di vendita, medio-grandi strutture di vendita, grandi strutture di vendita, centri commerciali di vicinato, complessi commerciali o gallerie commerciali di vicinato, centri commerciali di attrazione – di livello inferiore e di livello superiore –, aree commerciali integrate – di livello inferiore e di livello superiore –, Poli

funzionali) e del settore merceologico (alimentare e non alimentare). Si rammenta, come già evidenziato, che risulta necessario operare un aggiornamento temporale ed una omogenizzazione dei dati medesimi, utilizzando quelli più recenti dell'Osservatorio regionale sul commercio.

Nell'ambito della trattazione proposta, si apprezza l'analisi effettuata con riferimento alla presenza/diffusione delle varie classi tipologiche dimensionali nelle varie porzioni del territorio comunale; tuttavia, risulta necessario completare la descrizione della rete distributiva esistente mediante la localizzazione delle aree, assi o fronti ove si concentra il commercio di vicinato e degli eventuali centri commerciali naturali e la perimetrazione di eventuali Progetti di valorizzazione commerciale (PVC) approvati; si ritiene utile che tale analisi sia completata con il raffronto tra i dati comunali e quelli medi regionali, provinciali e dell'area-programma di riferimento.

Nell'ambito dell'illustrazione delle grandi strutture di vendita presenti sul territorio comunale, occorre verificare le denominazioni riportate (es. "Italiarredo").

Si rileva l'esigenza di integrare l'elaborato cartografico (in formato A3, alla scala 1:40.000, riportato nel Capitolo 6.5) che restituisce gli elementi appartenenti alla rete distributiva esistente, per lo meno con tutte le medie (distinguendo medio-piccole e medio-grandi) e grandi strutture di vendita (singoli esercizi o aggregazioni) presenti sul territorio comunale, distinte per tipologia dimensionale e settore merceologico.

Infine, come per tutte le tematiche illustrate nel QC del Piano comunale, risulta necessario esplicitare quali siano gli elementi di criticità e di potenzialità relativi al settore del commercio al dettaglio, al fine di definire le più idonee azioni di PSC.

Esercizi cinematografici. Si evidenzia la necessità di integrare l'illustrazione fornendo un aggiornamento dei dati (attualmente aggiornati al 2006), esplicitando e dettagliando i risultati della metodologia di analisi utilizzata e la sintesi valutativa attraverso la quale giungere alla definizione delle specifiche azioni di Piano relative al tematismo degli esercizi cinematografici che, negli elaborati progettuali appaiono assenti.

La trattazione, inoltre, deve risultare in linea con quanto disposto dalla normativa di settore vigente (D.Lgs. n. 28/2004, L.R. n. 12/2006 e atto dell'Assemblea legislativa regionale n. 128/2007). Ai fini dell'aggiornamento richiesto, si rammenta che sul sito web della Regione Emilia-Romagna è disponibile il sistema informativo sulle sale e arene cinematografiche del territorio regionale.

In conclusione si rileva che, non essendo stato aggiornato il quadro statistico, non sono derivabili valutazioni attendibili sia sulle tendenze in atto sia sugli SWOT (ad es. al punto 8.4 tra i punti di forza viene ancora citato il mercato immobiliare in crescita....).

Riserva 6. In considerazione del ruolo dell'analisi **SWOT**, che è quello di definire le opportunità di sviluppo di un'area territoriale o di un settore o ambito di intervento e di costituire un supporto alle scelte di Piano, risulta necessario rivedere i contenuti delle matrici elaborate, integrandone i testi con gli aggiornamenti di cui sopra.

Sistema naturale e ambientale

Per diverse componenti ambientali pur essendo riportata la relativa descrizione risulta mancante tutta la parte valutativa e di bilancio dello stato e delle tendenze evolutive. Tale aspetto può determinare l'individuazione di limiti alle trasformazioni del territorio e al suo utilizzo e, quindi, costituisce un imprescindibile contenuto per gli sviluppi progettuali. Inoltre, rispetto ai contenuti del PTCP o dei Piani provinciali di settore non sono stati recepiti correttamente i relativi contenuti. Infine, rispetto ad alcune tematiche sono intervenuti nuovi provvedimenti ovvero sono disponibili

dati più recenti che non possono essere tralasciati nelle valutazioni. Pertanto, seguendo l'indice della Relazione illustrativa del QC, Volume B, di seguito si riportano le relative riserve:

SUOLO, SOTTOSUOLO E RELATIVI ASPETTI SISMICI

Riserva. 7. Nel QC (Volume B, paragrafo 1.3) e nella ValSAT (stato di fatto - punti di debolezza) viene rappresentata una criticità relativa alla qualità dei suoli, che presenterebbero un contenuto di cromo e nichel superiore ai limiti stabiliti per le aree residenziali. Si ritiene che la mera presentazione del dato non sia significativa senza valutazioni che facciano emergere le possibili cause, gli effetti negativi e le eventuali misure di mitigazione, in relazione al contesto in esame.

Riserva. 8. Con riferimento alla sezione “Geologia – Sismica”, che andrebbe ricondotta al QC, si rileva che la Tavola G4 “Microzonazione sismica – 1° livello” prende spunto (anche) dalle metodologie e cartografie del PTCP, che tuttavia non risulta menzionato, né in questa né in altre parti del Piano relative al medesimo tema (vedi elaborato G7 “Relazione geologico-sismica” e Norme). Dal momento che il PTCP ha dato attuazione alla direttiva regionale approvata con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 112/2007, individuando il quadro di riferimento per l'elaborazione degli strumenti comunali, si ritiene opportuno darne giusta evidenza e utilizzare, dove possibile, le medesime terminologie degli strumenti sovraordinati, fatte salve le specificazioni compiute sul territorio di competenza. A tal fine, si consideri la totalità delle cartografie provinciali relative al tema, ovvero la Tavola A4 del Piano, la Tavola B1.c del QC e l'Allegato B1.6 del Volume B del QC.

Riserva. 9. Si rileva che la Tavola G5 “Suoli” pare riprodurre esattamente la Tavola B1.e del QC del PTCP, allestita tenendo conto delle basi conoscitive regionali. Si ritiene pertanto opportuno provvedere alle necessarie indicazioni delle fonti utilizzate per l'elaborazione del Piano o rinunciare a riproposizioni che non siano funzionali alla costruzione e gestione del Piano, limitandosi a mirati rinvii.

Riserva. 10. Relativamente alla Tavola G6 “Fattibilità delle trasformazioni”, si rinvia alle riserve formulate in riferimento all'elaborato G7 “Relazione geologico-sismica” e alle Norme.

Riserva. 11. Con riferimento all'elaborato G7 “Relazione geologico-sismica”, in particolare al Capitolo conclusivo “Fattibilità delle trasformazioni all'insediamento”, si rileva che le tematiche riprodotte nel paragrafo “Pericolosità al ritiro e al rigonfiamento delle terre coesive” (riguardanti la c.d. “active zone” e le aree di influenza delle diverse essenze vegetazionali), già trattate nei precedenti capitoli, non risultano chiaramente relazionate a specifiche condizioni di fattibilità assunte o da assumersi nel PSC e negli strumenti correlati POC, PUA o RUE. Si chiede quindi di evidenziare i termini di prescrivibilità di tali limitazioni, provvedendo alle eventuali conseguenti integrazioni alle parti progettuali del Piano. Inoltre, si rileva che il paragrafo “Disposizioni generali in merito alla sensibilità sismica del territorio comunale” non espone in modo chiaro l'orientamento del Comune circa i livelli di pericolosità e quindi di approfondimento da condurre in sede di PSC e nelle successive fasi pianificatorie, specificazione irrinunciabile considerata la classificazione nazionale attribuita al Comune (Zona 4), secondo quanto previsto dal PTCP. In funzione di tale determinazione, occorrerà provvedere alle conseguenti integrazioni nelle diverse parti del PSC.

Riserva. 12. Con riferimento all'elaborato G7 “Relazione geologico-sismica”, in particolare al Capitolo conclusivo “Fattibilità delle trasformazioni all'insediamento”, considerato che le prescrizioni dettate relativamente alle diverse classi di fattibilità sono in parte derivate dai diversi

istituti di tutela vigenti e per la restante parte già previste in termini generali per ogni area di trasformazione (come tale, peraltro, comunque soggetta a ulteriori fasi di indagine, in base alla normativa vigente), si ritiene che la suddivisione operata non apporti contenuti originali e possa quindi essere omessa o relegata a una funzione di mera rappresentazione di sintesi dei contenuti esaminati, ciò anche in forza delle disposizioni di semplificazione dettate dalla L.R. n. 20/2000 e relative direttive di attuazione. In ogni caso si rappresenta che:

- talune disposizioni si riferiscono a condizioni da soddisfare già nell'ambito del PSC, non demandabili alla pianificazione operativa (es. verifiche del rischio idraulico);
- il rimando al (solo) PTCP relativamente alla gestione degli scarichi, dei pozzi e delle acque di prima pioggia non è corretta (esistono altri strumenti che regolano dette materie, talvolta in modo esclusivo);
- la disposizione per cui debbano prevedersi sistemi di laminazione per “gli interventi edilizi che provochino l'impermeabilizzazione di grandi superfici di terreno” (valevole per tutte le classi tranne che per quella maggiormente limitante, comunque ricadente in aree di alveo fluviale) risulta eccessivamente generica e comunque già stabilita dall'art. 4.2. “Prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti” delle Norme (commi 1 e 10), nel cui ambito si ritiene sarebbe comunque opportuna una migliore precisazione (specie in relazione ai parametri dimensionali a cui subordinare l'obbligo della citata misura compensativa), da concordare con l'Ente gestore delle reti di scolo; a corredo o in alternativa, è possibile rinviare alla fase operativa/attuativa degli interventi (a cui comunque l'Ente gestore è chiamato a partecipare) la definitiva determinazione delle effettive esigenze di laminazione e delle caratteristiche tecniche delle opere.

Riserva. 13. Il QC del PSC non descrive né rappresenta la banca-dati relativa alle indagini di sottosuolo condotte e/o raccolte in sede di PSC. Dal momento che i dati stratigrafici rilevati a livello comunale costituiscono un patrimonio unico e irrinunciabile per l'individuazione dei modelli geologici di riferimento rivolti alla stessa costruzione del Piano e alle successive fasi attuative, si valuti l'opportunità di provvedere alle più idonee integrazioni.

RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI

Riserva. 14. I contenuti relativi ai campi elettromagnetici ad alta frequenza non riportano elementi innovativi rispetto a quanto indicato nel Piano per l'emittenza radio televisiva (PLERT). Si proceda alle integrazioni e agli approfondimenti necessari anche ai fini dell'individuazione dell'area da dedicare a impianti tecnologici per la radiodiffusione sonora e televisiva secondo quanto indicato dall'art. 25 delle Norme del citato Piano provinciale introducendo le conseguenti modifiche agli elaborati progettuali (Relazione, Norme, Tavole, ValSAT).

Riserva. 15. Nella Tavola QC B numero 07 “Inquinamento elettromagnetico” occorre eliminare tutte le incongruenze (probabilmente dovuti a errori di riproduzione) presenti tra i graficismi indicati in legenda e quanto riportato in cartografia.

ACQUE

Riserva. 16. Il PSC dovrà evidenziare ed eventualmente dettagliare quanto già assunto nell'ambito del PTCP in adeguamento al Piano regionale di tutela delle acque, aggiornando i rilievi ai più recenti risultati delle analisi di monitoraggio; i rilievi e le analisi devono essere completati da ogni

valutazione utile a definire le necessarie misure per fronteggiare le criticità sullo stato delle risorse idriche tenuto conto del Piano di gestione del Distretto idrografico padano redatto dall'Autorità di bacino del fiume Po e approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013. In particolare, dovranno essere considerate le situazioni in cui lo stato ambientale dei corpi idrici non ha raggiunto gli obiettivi posti al 2008 e/o tende a discostarsi dagli obiettivi posti al 2015, introducendo le conseguenti modifiche (ad es. specificando le misure adottate per fronteggiare le criticità sullo stato delle risorse idriche) agli elaborati progettuali (Relazione, Norme, Tavole, ValSAT);

Riserva. **17.** Il Comune dovrà elaborare e includere negli elaborati di PSC la valutazione di rischio idraulico locale nei casi previsti dalla normativa vigente (rif. art. 10, commi 10 e 11, delle Norme PTCP); si rammenta che tale studio, che deve riguardare l'intero sviluppo delle fasce fluviali nel territorio comunale, è condizione indispensabile non solo per la pianificazione dei territori urbanizzabili ma anche per l'attuazione di ogni intervento altrimenti non ammesso (lettera c. del citato comma 10). Si sottolinea inoltre, la disciplina della fascia fluviale C e delle aree "PS267" a rischio di inondazione individuate a livello sovraprovinciale (art. 32 delle Norme PTCP) dove, in diversi casi, non sarà possibile consentire interventi edilizi che non siano valutati ammissibili dallo studio del rischio. Lo Studio del rischio idraulico dovrà essere verificato e coordinato con il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA), redatto dall'Autorità di bacino del fiume Po.

Riserva. **18.** Gli elementi "vasche di laminazione" e "bacini artificiali di raccolta acque" contenuti nella Tavola 04 - "Rete ecologica locale ed elementi di interferenza" devono essere considerati e valutati nell'ambito della Relazione illustrativa del Q.C., Volume B, ovvero nell'ambito della valutazione del rischio idraulico richiesta nell'ambito della riserva n. 17 e/o nelle valutazioni di carattere idraulico contenute nella relazione geologico – sismica.

RUMORE

Riserva. **19.** Si evidenzia che all'interno dell'elaborato n. 4 "Rumore" del QC i dati e le conseguenti valutazioni non sono state aggiornate (vengono citate indagini condotte da ARPA nel 2002/2003 e misure fonometriche presso edifici scolastici nel 2008/2009); si rende necessario provvedere ad un aggiornamento dei dati medesimi reperendoli dalle campagne di misurazione effettuate da ARPA ovvero utilizzare le analisi impiegate per la redazione del Piano di classificazione acustica fornendo indicazioni circa la superficie edificata e il numero di abitanti ricadenti nelle diverse classi acustiche. Si rappresenta che negli elaborati progettuali, dovrà essere citato il Piano di Zonizzazione Acustica recentemente adottato che supera il "vecchio" Piano adottato nel 2007 (che non risulta sia stato approvato) e citato all'interno dell'elaborato di Q.C. Analogamente negli elaborati progettuali del PSC dovrà essere esplicitato quanto prescritto dall'art. 2 – comma 5 della L.R. n. 15/2001 circa eventuali conflitti tra le classificazioni acustiche di Comuni contermini.

BIODIVERSITA'

Riserva **20.** La Relazione di QC "5. Biodiversità", con riferimento ai siti di Rete Natura 2000, contiene un formulario e una cartografia degli habitat non aggiornata. La cartografia degli habitat vigente è stata recentemente approvata dalla Regione Emilia Romagna (determinazione n. 13910 del 31 ottobre 2013). Inoltre, ai fini dell'elaborazione del formulario e per aggiornare i contenuti di

tale componente deve essere considerato il QC delle Misure specifiche di conservazione approvate dalla Provincia.

RETE ECOLOGICA

Riserva **21.** Preliminarmente si evidenzia che le "Linee guida per la costruzione della rete ecologica locale" (approvate con deliberazione del Consiglio provinciale n. 10 del 25 marzo 2013), successivamente denominate "Linee guida REL", definiscono e dettagliano le modalità di individuazione degli elementi della Rete ecologica locale (REL) e ciascun Comune le deve applicare integralmente, in quanto, ai sensi dell'art. 67 del PTCP, la Rete ecologica provinciale si compone, per unione, di quelle locali comunali; è pertanto necessaria una forte omogeneità di interpretazione e i relativi dati spaziali/cartografici in formato *shape* andranno trasferiti alla Provincia secondo le specifiche indicate in appendice 4 alle Linee guida REL. Per il territorio del Comune di Piacenza, sono stati rappresentati sia gli elementi descritti nelle Linee guida REL, sia gli elementi dello schema direttore di cui alla tav. A6 del PTCP. Le Linee guida REL vigenti superano lo "schema" della Tavola A6 definendo le tipologie di cui si compone la REL ed evidenziano che gli elementi dello schema direttore hanno solo una funzione di identificazione di areali o di fasce indicative per il disegno della REL (progetto). Gli elementi funzionali dello Schema direttore, quali le "diretrici da istituire in ambito provinciale" o gli "ambiti di connessione da consolidare e migliorare in ambito planiziale" vanno quindi considerati nelle fasi di analisi per la definizione della REL, e non devono essere riportati nel PSC. Di seguito, per ciascuna tipologia considerata nel disegno comunale (Tavola 04 - "Rete ecologica locale ed elementi di interferenza"), si riportano le relative valutazioni:

a) Individuazione del "Nodo secondario"

Nella delimitazione del nodo secondario si è riscontrato un possibile "refuso" cartografico che deve essere corretto in quanto una piccola "ansa" di zona B1 del Parco localizzata fuori SIC, risulta nodo prioritario e non secondario contrariamente alla definizione contenuta nelle linee guida REL.

b) Individuazione dei "Corridoi ecologici fluviali primari"

Con riferimento al corridoio del Trebbia si evidenzia che le zone limitrofe al nodo primario e secondario e in condizioni di naturalità pur ricadendo nel Polo estrattivo n. 7 dovrebbero essere inserite all'interno del perimetro del corridoio (fascia tampone). Rispetto al corridoio del Nure si evidenzia che i segni grafici relativi a "connessioni da salvaguardare" non consentono di visualizzarne la precisa delimitazione.

c) Individuazione dei "Corridoi d'acqua di terzo livello"

I "Corsi d'acqua di terzo livello" sono stati individuati secondo la metodologia delle Linee guida REL anche se in alcuni casi la presenza di "formazioni vegetate non lineari" in adiacenza al corridoio non è stata considerata come parte del corridoio stesso. In questi casi è necessario che le "formazioni vegetate non lineari" vengano rappresentate con il medesimo retino dei "Corridoi d'acqua di terzo livello". Inoltre alcuni segni grafici usati nella Tavola per la rappresentazione delle "fasce di ambientazione delle infrastrutture" o i segni grafici delle "connessioni da salvaguardare" non consentono, una visualizzazione precisa di questi elementi.

d) "Zone di potenziale rilevanza ecologica futura - poli estrattivi PIAE"

Si rappresenta che le Linee guida REL non hanno individuato le "Zone di potenziale rilevanza ecologica futura - poli estrattivi PIAE" quali elementi della rete, peraltro, considerando l'alta valenza ecologica connessa al completamento dei ripristini ambientali in atto e futuri, tali aree dovrebbero configurarsi come:

- parte del corridoio ecologico fluviale primario (fascia tampone in progetto per il Polo n.7 e l'Ambito n. 3)

- *stepping stones* (Poli n. 42 e 43, con escavazione sotto falda e recupero finale di tipo naturalistico, per le parti il cui progetto di escavazione e recupero è già stato approvato)
- collegamenti ecologici (Polo estrattivo n. 41 Pittolo, le fasce a recupero naturalistico in progetto/pianificate).

Infine si evidenzia che nella legenda della Tavola 04 - "Rete ecologica locale ed elementi di interferenza" la dicitura Poli estrattivi - futuri nodi ecologici di terzo livello deve essere rivista in quanto secondo le Linee guida REL sono nodi ecologici di terzo livello le aree progetto individuate in Tavola A1 del PTCP. Si rappresenta che i Poli estrattivi del territorio di Piacenza non sono stati individuati come "aree progetto" e, quindi, non possono essere considerati "futuri nodi di terzo livello". In funzione delle proprie caratteristiche tali aree devono essere ricondotte a *stepping stone*, elementi per la connettività diffusa, ecc..

e) "Direttrici da istituire in ambito planiziale - ambiti destrutturati "

Le Linee guida REL con riferimento a "Direttrici da istituire in ambito planiziale" indicano che "a livello locale, lungo queste direttrici, si dovranno riconoscere e perimetrare gli elementi esistenti costituenti la rete ecologica locale (quali siepi, filari, corsi d'acqua minori, canali) ed individuare i collegamenti per la loro connessione reciproca". Analogamente per gli "Ambiti destrutturati": "A scala locale all'interno di questi ambiti si dovranno riconoscere e perimetrare gli elementi minimi che costituiranno una sorta di sistema a rete del verde urbano, anche in riferimento agli ambiti agricoli periurbani (art. 59 Norme del PTCP), con collegamenti esterni verso la rete ecologica locale." Pertanto questi "elementi funzionali" non devono essere riprodotti nelle legende delle tavole della rete ecologica disegnata dal comune.

f) Direttrici critiche

Con riferimento a "Direttrici critiche", l'analisi del QC o ha svolto tutto quanto richiesto dalle Linee guida REL, ma in analogia con quanto espresso nelle valutazioni precedenti è opportuno non riportate in cartografia di piano tali aree, riconducendo la normativa di attuazione ai varchi insediativi a rischio individuati e al territorio periurbano.

g) Ambiti di connessione da consolidare e migliorare

Le Linee guida REL con riferimento agli "Ambiti di connessione da consolidare e migliorare" indicano che "Sono zone con un elevato grado attuale o potenziale di connettività, da conservare e potenziare e che si dovranno individuare ambienti o elementi di particolare interesse, che dovranno essere analizzati anche al fine di introdurre una tutela specifica". Non avendo svolto tale approfondimento, se non nell'ambito dell'analisi della vegetazione dei corsi d'acqua (Allegato 5.B - Schede di rilievo del reticolo idrografico secondario) e, qualora non si proceda all'integrazione di quest'ultimo individuando e analizzando gli ambienti o elementi naturali presenti, non devono comparire nella voce di legenda della Tavola n. 04 - "Rete ecologica locale ed elementi di interferenza".

h) Elementi della connettività diffusa

Si evidenzia che nella legenda della Tavola n. 04 - "Rete ecologica locale ed elementi di interferenza" non devono essere indicate le "Formazioni vegetate lineari" ma i relativi contenuti devono essere ricondotti ad "elementi della connettività diffusa" in quanto non è stata svolta una semplice trasposizione dei contenuti della Tavola degli elementi vegetazionali lineari (Tavola A2 del PTCP), ma una sua interpretazione definendo linee di connettività che vanno oltre l'elemento lineare. Tale approfondimento svolto in coerenza con le Linee guida REL deve essere riportato negli elaborati di QC anche al fine di distinguere tra l'elemento di base e l'elemento di progetto.

i) Con riferimento alle "Formazioni ripariali ai corsi d'acqua di particolare valenza" sarebbe opportuno evidenziare sia in cartografia sia nella relazione di QC che con questa categoria cartografica sono stati selezionati e evidenziati i corridoi d'acqua di terzo livello dove intervenire prioritariamente per il potenziamento delle fasce tampone.

La Tavola 04 - "Rete ecologica locale ed elementi di interferenza" presenta errori grafici dovuti alla non corretta corrispondenza tra le simbologie in legenda e quelle della rappresentazione cartografica (es. fronte edificato, biotopi umidi, formazioni vegetate lineari, vasche di laminazione).

PAESAGGIO

Riserva **22.** Relativamente alle unità di **paesaggio** (Relazione illustrativa - Capitolo 6. Paesaggio, e Tavola 05 Unità di paesaggio comunali), si evidenzia quanto segue:

- l'individuazione delle Unità di paesaggio provinciali riportata sulla Tavola 05 risulta difforme da quella presente sulla Tavola T1 del PTCP (si veda ad es. l'individuazione dell'Unità di paesaggio dei sistemi urbanizzati n.16 nella zona est del territorio comunale, dove il PTCP individua l'Unità di paesaggio dell'alta pianura piacentina n.2); è pertanto necessario rivedere la delimitazione delle Unità di paesaggio (acquisendo i limiti provinciali facendole corrispondere ad elementi fisici riconoscibili sul territorio) e l'articolazione in sub Unità (secondo le indicazioni del PTCP). Inoltre risulta necessario sviluppare i compiti assegnati alla pianificazione comunale dall'art. 54, comma 6, delle Norme del PTCP e modificare la legenda della Tav.05 relativamente alla sezione dedicata alle unità di paesaggio provinciali, al fine di indicare nella voce di legenda la denominazione, oltre che delle sub unità, anche delle unità;
- considerati gli indirizzi riportati al comma 5 dell'art. 54 delle Norme del PTCP vigente, si provveda ad integrare gli approfondimenti effettuati nell'Allegato 6.B "Schede relative alle unità di paesaggio comunali" con particolare riferimento agli aspetti antropici, al fine di:
 - articolare il grado di applicabilità, a livello locale, delle raccomandazioni proposte nell'Allegato N6 alle Norme del PTCP vigente;
 - dettare le disposizioni finalizzate non solo al mantenimento ed al ripristino delle diverse componenti costitutive del paesaggio, ma anche ad una loro piena valorizzazione attraverso politiche attive di intervento;

Tali valutazioni, integrando gli "Indirizzi per la tutela e valorizzazione paesaggistica" contenuti nelle specifiche schede, dovranno essere riportate in un apposito allegato alle Norme di PSC.

- nella relazione illustrativa devono essere sostituiti i riferimenti al PTCP adottato con quelli al PTCP approvato; analogamente deve essere rivista la denominazione della Tavola T1, richiamata nella figura 6.2.1, in quanto errata. Infine, nell'Allegato 6.B sono presenti alcuni riferimenti al PRG che sarebbe opportuno sostituire con quelli dei nuovi strumenti urbanistici, soprattutto in relazione al ruolo a loro assegnato, ai fini della tutela e valorizzazione del paesaggio.

CLIMATOLOGIA - ARIA - RIFIUTI

Riserva **23.** Così come già espresso in sede di valutazione del documento preliminare, si conferma l'opportunità di provvedere ad un aggiornamento e completamento dei dati utilizzati nel QC in quanto per la tematica in esame sono disponibili dati più recenti di quelli utilizzati.

ENERGIA

Riserva **24.** Al fine di sviluppare quanto richiesto dagli indirizzi riportati al comma 6 dell'art. 99 delle Norme del PTCP, si rappresenta l'opportunità di provvedere ad un aggiornamento e completamento dei dati utilizzati nel QC in quanto per la tematica in esame e, in particolare, per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono disponibili dati più recenti di quelli utilizzati.

Ai sensi della normativa vigente in materia di inquinamento luminoso (L.R. n. 19/2003; deliberazione Giunta regionale n. 2263/2005) e tenuto conto che il PTCP (cfr. art. 70 delle Norme) individua nel territorio del comune di Piacenza una "Zona di protezione dell'inquinamento

luminoso”, è necessario integrare il QC con una sezione dal titolo “Inquinamento Luminoso e risparmio energetico” e riportare nella parte progettuale e normativa i relativi contenuti.

Sistema Territoriale

SISTEMA INSEDIATIVO

Come già evidenziato nelle valutazioni finali sul Documento preliminare del PSC (atto Giunta provinciale n. 259 del 1° dicembre 2011), il sistema insediativo deve definire le principali tipologie insediative e l'attuale gerarchia dei centri abitati, con riferimento al ruolo che essi svolgono nella prestazione dei servizi alla popolazione ed alle attività economiche (punto C.1. dell'Atto di indirizzo approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 173/2001), nonché l'assetto delle dotazioni territoriali. La documentazione prodotta presenta alcune carenze e/o omissioni rispetto a tali contenuti e richiede pertanto le integrazioni di seguito specificate.

Riserva. 25. Occorre integrare gli elaborati del sistema insediativo relativamente a:

- **Descrizione dell'evoluzione del sistema insediativo.** Attualmente sono presenti solamente alcune tavolette allegate al Volume C, che contengono la graficizzazione degli strumenti urbanistici elaborati nel tempo dal Comune di Piacenza (cfr. paragrafi 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4), dell'evoluzione del sistema insediativo per soglie storiche (paragrafo 7.6) e della crescita urbana verificatasi sul territorio comunale (paragrafi 7.7, 7.8 e 7.9) con le variazioni nell'uso del suolo (paragrafi 7.10, 7.11, 7.12 e 7.13). Pertanto, risulta necessario completare la relazione illustrativa con un testo, riferito ai citati elaborati cartografici, che dia conto dell'evoluzione del sistema insediativo realizzatasi alle diverse soglie storiche di riferimento, della sintesi dei contenuti e dei caratteri degli strumenti urbanistici susseguitisi nel tempo e che hanno caratterizzato ed indirizzato la crescita urbana sul territorio comunale;
- **Le tipologie insediative presenti nei principali centri abitati.** Nel Volume C sono presenti una tavoletta in formato A3 relativa alle tipologie edilizie presenti nel centro storico (paragrafo 7.15) e una relativa alla morfologia urbana (paragrafo 7.16); quindi, risulta necessario integrare il Sistema C con una descrizione inerente le tipologie insediative e i tessuti presenti sul territorio e illustrati solo graficamente.
- **Gerarchia dei centri abitati.** I contenuti della Relazione illustrativa del Volume C - Sistema territoriale - non chiariscono quale sia la presenza sul territorio comunale; infatti nel Capitolo 3.1 viene descritta solamente la gerarchia definita dal PTCP vigente, che considera il solo capoluogo di Piacenza. Sulla base delle analisi e delle valutazioni effettuate dal Piano provinciale, occorre approfondire a livello comunale la classificazione dei centri abitati secondo diversi livelli. Inoltre, sarebbe utile restituire graficamente lo specifico tematismo.

Riserva. 26. Relativamente al **sistema insediativo storico urbano e rurale**, rappresentato sulla Tavola Q.C. C – Sistema territoriale: Rappresentazione del Sistema insediativo storico e descritto nel Capitolo 3 – Sistema insediativo (paragrafi 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7) dell'elaborato “Quadro conoscitivo - Volume C. Sistema territoriale”, si rileva quanto segue:

- secondo le disposizioni di cui all'art. 24 delle Norme del PTCP vigente, nel PSC devono essere individuate, relativamente a tutto il territorio comunale le **zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane**, articolandole in “Centri storici - zone urbane storiche” e “strutture insediative storiche non urbane”; tale articolazione deve essere effettuata verificando ed integrando le individuazioni presenti sulla Tavola A1.2 e

nell'Allegato N2 alle Norme del Piano provinciale, al fine di definire nelle tavole di Piano, sulla base della metodologia di analisi proposta dal Piano provinciale, la perimetrazione degli insediamenti storici.

Nel QC si è fatto esplicito riferimento alla gerarchia dei centri storici definita dal PTCP per il territorio comunale di Piacenza, non provvedendo però agli approfondimenti necessari al fine di definirne nel PSC l'articolazione e la perimetrazione, con un conseguente assetto progettuale non coerente allo stato della conoscenza.

Pertanto, in riferimento al PTCP vigente che individua Piacenza come Tessuto agglomerato principale (parzialmente alterato), Roncaglia e Vallera come tessuti non agglomerati (alterati) e Mortizza come nucleo secondario, si definisca la gerarchia degli insediamenti storici. Relativamente ai tessuti agglomerati e non, definiti dal Piano provinciale come "parzialmente alterato" (Piacenza) o "alterati" (Roncaglia e Vallera), si richiamano gli indirizzi e le direttive di cui all'art.24 delle Norme del PTCP. Si verifichi inoltre l'eventuale presenza di ulteriori nuclei secondari, provvedendo, in base all'analisi documentata della qualità storica ed architettonica (integrando eventualmente gli elaborati di analisi del QC) e in coerenza con la metodologia indicata nel QC del PTCP, a definirne la perimetrazione oppure ad attuare una tutela limitata o mirata a singole unità edilizie di valore storico ed architettonico.

Sulla base delle suddette considerazioni si integrino/modifichino gli elaborati di QC, in particolare, esplicitando nella Relazione "Volume C. Sistema territoriale", la metodologia di analisi, le fonti ed i risultati e rappresentando sulle Tavole, i risultati delle specifiche analisi da effettuarsi relativamente a tutto il territorio comunale. Si evidenzia inoltre che la Tavola "Q.C. C Sistema territoriale: Rappresentazione del Sistema insediativo storico" indica in legenda il tema "Zone urbane storiche e strutture integrative storiche non urbane" che però non trova riscontro sulla cartografia. Infine si valuti la possibilità di spostare la Tavola del Q.C. C Sistema Territoriale denominata "Disciplina particolareggiata del centro storico", al QC del Sistema della pianificazione esplicitando chiaramente il riferimento allo strumento vigente;

- relativamente alle **zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale** di cui all'art. 25 delle Norme del PTCP e all'art. A-9 della L.R. n. 20/2000, ossia agli insediamenti non individuabili come "zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane" di cui al precedente punto, il Comune, fra il patrimonio urbano ed extraurbano censito ("Q.C. C Sistema Territoriale. Allegato - Censimento dei nuclei sparsi" ed individuato sulla Tavola "Q.C. C Sistema territoriale: Rappresentazione del sistema insediativo storico"), verificando ed eventualmente aggiornando/integrando la prima individuazione, effettuata dal PTCP sulla Tav. A1.2 (gli elementi sono elencati nell'Allegato N3 alle Norme), sulla base di indagini storiche e documentarie e nel rispetto dell'articolazione definita dal PTCP, deve individuare:
 - immobili soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 (vincolati con decreto o sottoposti a tutela "ope legis"), ovvero che presentino caratteristiche tali da essere riconosciuti come beni di interesse artistico, storico e architettonico;
 - immobili di interesse storico, culturale e testimoniale non vincolati;
 - immobili che, rimasti inalterati nel tempo, presentano caratteristiche tipologiche ben definite;
 - immobili che, pur presentando ancora determinati caratteri tipologici, sono stati interessati da interventi irreversibili che ne hanno alterato irrimediabilmente le caratteristiche originarie ed immobili che non ricadono nella classificazione tipologica proposta ma che presentano comunque caratteristiche di testimonianza.

Sulla Tavola “Q.C. C Sistema territoriale: Rappresentazione del sistema insediativo storico” è necessario inserire nella specifica voce di legenda il riferimento all'elaborato che contiene il censimento.

Sulla base degli approfondimenti effettuati (elaborati sopracitati), e con riferimento alle Tavole A1.2 e D3. a nord e all'Allegato N3 alle Norme del PTCP, si integrino gli elaborati di QC con le informazioni sopra descritte, individuando in cartografia le zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale quali emergenze puntuali, suddivisi secondo le tipologie definite dal PTCP (art.25, comma 1) e opportunamente codificati, predisponendo specifici elenchi/schedature nei quali inserire i dati relativi ai beni e i codici identificativi (codice Id. Comune e codice Id Provincia, vd. Allegato N3 alle Norme del PTCP). I nuovi contenuti dovranno poi essere trattati nella Relazione di QC, esplicitando l'analisi effettuata, la metodologia utilizzata, le fonti e i risultati delle indagini;

- relativamente ai **nuclei sparsi sul territorio rurale**, risulta opportuno individuare cartograficamente le macro-aree caratterizzate dalle differenti tipologie insediative, indicate nel QC (Volume C – Sistema territoriale - Allegato – Censimento dei nuclei sparsi), sulla base dei contenuti del PTCP, al fine di stabilire nel PSC le specifiche politiche;
- negli elaborati di Piano deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 delle Norme del PTCP vigente, la ricognizione dei **parchi e dei giardini** che rivestono interesse storico-architettonico presenti non solo nella città di Piacenza ma anche nelle altre aree urbane;
- relativamente alle **zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico** di cui all'art. 22 delle Norme del PTCP, si evidenzia che sulla Tavola “Q.C. C Sistema territoriale: Rappresentazione del sistema insediativo storico” non risultano individuate le zone archeologiche in loc. Le Mose, così come delimitate sulla tav. A1.2, una delle quali è soggetta al vincolo di cui all'art.10 del D.Lgs. n. 42/2004 e non all'art. 142 così come indicato sulla Tavola “Q.C. D Sistema della pianificazione: Codice dei beni culturali e del paesaggio”; inoltre, richiamando la direttiva di cui al comma 2 dell'art. 22 delle Norme del PTCP, è necessario perimetrare, sulla Tavola “Q.C. C Sistema territoriale: Rappresentazione del sistema insediativo storico”, le zone di interesse archeologico, individuate in modo puntiforme nel PTCP. Sarebbe inoltre opportuno predisporre un allegato che contenga una schedatura dei siti di interesse archeologico, sulla base dei contenuti dell'Allegato C1.3 (R) “Ricognizione e schedatura delle aree archeologiche” al QC del PTCP vigente e integrare la Relazione di QC, illustrando più dettagliatamente metodologia di analisi e fonti. Si evidenzia inoltre che il PTCP indirizza i Comuni alla elaborazione della “Carta delle potenzialità archeologiche” nell'ambito della predisposizione del PSC. Si valuti pertanto l'opportunità di predisporre tale carta secondo quanto dispone il comma 6 dell'art. 22.

Si integri la Relazione, al paragrafo 3.2.4, al fine di illustrare la metodologia di analisi e le fonti e di descrivere lo stato del patrimonio archeologico presente nel territorio comunale di Piacenza in riferimento alle modifiche/integrazioni che verranno effettuate sulla Tav. QC C1;

- relativamente al tema della **centuriazione**, ai sensi dell'art. 23, comma 10, delle Norme del PTCP, il Comune, all'interno del QC e nelle Tavole di Piano del proprio PSC, deve assumere le perimetrazioni e le localizzazioni degli ambiti con presenza di elementi diffusi del PTCP ed accertare le caratteristiche degli elementi localizzati, anche di tipo puntuale (il Comune avrebbe potuto eventualmente proporre modifiche, solo sulla base di adeguate motivazioni di carattere storico topografico secondo le procedure dettate dall'art. 22 della L.R. n. 20/2000 e dalle disposizioni in materia di beni culturali). Si integrino pertanto gli elaborati del QC (Tavola “Q.C. C Sistema territoriale: Rappresentazione del sistema insediativo storico” sopracitata e la Relazione - paragrafo 3.2.5) sulla base delle suddette considerazioni, descrivendo l'analisi effettuata a supporto dell'individuazione cartografica degli elementi localizzati, la metodologia utilizzata, le fonti e i risultati delle indagini;

- relativamente alle **viabilità storica** di cui all'art. 27 delle Norme del PTCP, si evidenzia che il PTCP ha individuato sulla Tavola A1.2 la viabilità storica extraurbana, articolata in percorsi consolidati, tracce di percorsi ed elementi nodali di mobilità storica (ponti, guadi o attraversamenti, passi o valichi); i PSC a loro volta, all'interno del QC e nelle tavole di Piano, devono provvedere:
 - al recepimento dei percorsi consolidati;
 - alla verifica e all'aggiornamento delle tracce dei percorsi extraurbani, sulla base di motivazioni di ordine storico, topografico e funzionale ovvero della cartografia IGM di primo impianto;
 - all'individuazione dei tratti di viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze, sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale;
 - alla individuazione ed integrazione delle strutture ed infrastrutture storicamente correlate alla viabilità storica extraurbana.

L'assetto proposto sulla Tavola "Q.C. C Sistema territoriale: Rappresentazione del sistema insediativo storico" si differenzia da quello individuato dal PTCP vigente; considerato che le modifiche proposte non risultano giustificate da adeguate motivazioni di ordine storico, topografico e funzionale, come prevede il Piano provinciale, si provveda ad integrare gli elaborati inserendo sulla Tavola la viabilità storica (percorsi consolidati) così come individuata dal PTCP e si integrino gli elaborati di QC con le opportune giustificazioni, motivazioni e documentazioni al fine di supportare l'individuazione delle tracce dei percorsi extraurbani.

Ai fini dell'adeguamento al PTCP, è peraltro necessario, individuare anche la viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze, sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale. Sulla base di quanto sopra, si integrino gli elaborati di QC, illustrando nella Relazione la metodologia di analisi e le fonti;

- relativamente al tema delle **bonifiche storiche** si evidenzia quanto segue. All'interno del QC si deve:
 - verificare e recepire le individuazioni delle zone interessate da bonifiche storiche di pianura individuate sulla Tavola A1.2 del PTCP, provvedendo ad eventuali aggiornamenti sulla base di approfondimenti della conoscenza sull'evoluzione insediativa e sui singoli elementi che caratterizzano l'organizzazione territoriale di tali aree attraverso indagini storiche e documentarie, anche con il supporto degli Enti interessati;
 - individuare i manufatti idraulici soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 e quelli più significativi sotto il profilo della organizzazione dell'assetto idraulico-storico e testimoniale, secondo quanto indicato al comma 2 dell'art. 26 delle Norme del PTCP.

Si integrino pertanto la Tavola "Q.C. C Sistema territoriale: Rappresentazione del sistema insediativo storico" e la Relazione sulla base delle suddette considerazioni.

Riserva. 27. L'illustrazione del sistema dei territori urbanizzati deve essere integrata; sulla base ed a partire dalla ricostruzione effettuata dell'uso reale del suolo alle varie soglie considerate (tavole in formato A3 riportate ai paragrafi 7.10, 7.11, 7.12 e 7.13), occorre provvedere alla descrizione delle principali caratteristiche urbanistiche e funzionali del tessuto urbano, con particolare attenzione alle condizioni d'uso del patrimonio edilizio esistente, alle parti del territorio urbano caratterizzate da situazioni di degrado ed agli eventuali progetti di recupero ed ai programmi di riqualificazione finora attivati dal Comune (realizzati e non) che, nella trattazione proposta, risultano del tutto mancanti. Inoltre, poiché il QC del PSC deve contenere anche l'illustrazione delle parti di territorio caratterizzate da un'elevata specializzazione funzionale con forte attrattività di persone e merci, valutandone gli specifici effetti sociali, ambientali ed infrastrutturali, occorre integrare gli elaborati appartenenti al QC (testi e cartografia) con l'illustrazione dell'assetto dei

principali ambiti esistenti sul territorio comunale aventi omogenee funzioni (residenziali, produttive, a servizi, commerciali, ...), oltre agli ambiti produttivi ed a quelli funzionali integrati già presi in considerazione.

AREE PRODUTTIVE E AMBITI FUNZIONALI INTEGRATI

Riserva. 28. E' necessario aggiornare, approfondire ed integrare l'analisi proposta al Capitolo 3.3 del Volume C – Sistema territoriale e, come già evidenziato a proposito del DP del PSC, occorre approfondire la schedatura dei principali ambiti esistenti sul territorio comunale contenuta nell'Allegato “11. Aree produttive” del Volume B del QC, aggiornando e dettagliando la schedatura elaborata nell’ambito del QC del PTCP vigente (Allegato C1.7 (R)) relativamente agli insediamenti produttivi ed agli ambiti funzionali integrati. Inoltre, si suggerisce, per omogeneità di impostazione dei documenti di Piano e di illustrazione delle tematiche considerate, che le varie trattazioni che fanno riferimento agli ambiti specializzati per attività produttive vengano accorpate all’interno del Volume C - Sistema territoriale.

SISTEMA DEGLI IMPIANTI E DELLE RETI

Anche in questo caso si osserva l'arretratezza dei dati statistici su cui si sono basate le successive analisi e valutazioni.

Di particolare rilevanza sotto questo aspetto è il dato relativo alla capacità residua dell’impianto di depurazione che, in base ai dati ufficiali, disponibili presso la Provincia è pari a soli 3.563 abitanti equivalenti (AE) invece dei 25.000 AE mentre nel paragrafo 5.3 “Sistema fognario e reti di bonifica” del QC tale valore non è univocamente definito.

Riserva. 29. Il dato va aggiornato e dello stesso si dovrà tener conto negli indirizzi trasmessi al POC posto che il dimensionamento di piano eccede la capacità residua dell’impianto.

I dati relativi alla raccolta dei rifiuti indicata nel paragrafo 5.6 “Sistema raccolta rifiuti” fanno riferimento al 2005. Gli stessi sono aggiornati a cadenza semestrale ed accessibili sui siti della Provincia, di ARPA e della Regione.

Riserva. 30. Si chiede di procedere al relativo aggiornamento, anche con riferimento all’evoluzione dei sistemi di raccolta.

Anche il dato relativo all'estensione della rete di teleriscaldamento non risulta aggiornato.

Riserva. 31. Occorre, pertanto, procedere ad una revisione del paragrafo 5.9.1 “Sistema di teleriscaldamento”.

Riserva. 32. Si evidenzia infine la necessità di rappresentare gli eventuali corridoi di fattibilità destinati allo sviluppo delle nuove linee elettriche all’interno del territorio comunale, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 978/2010. Tali corridoi costituiscono dotazione ecologica ed ambientale del territorio ai sensi dell’art. A-25 della L.R. n. 20/2000.

SISTEMA DELLA MOBILITA'

Emerge anche in questo caso una certa arretratezza dei dati statistici e del quadro informativo. Si osserva ad esempio: i dati relativi ai flussi di traffico contenuti nel paragrafo 4.4 “Mobilità stradale” (tabella 24), fanno riferimento all'anno 2008; quelli relativi al sistema ferroviario (4.6) risalgono al 2006 e ancora, i dati sulla mobilità ciclabile (4.7) si attestano al 2009; nel paragrafo 4.8 “Mobilità

delle persone e delle merci” si fa ancora riferimento ai dati 2001; nel paragrafo “Conclusioni” vengono riportati interventi non più attuali (ponte provvisorio sul Po) o completati ma dati ancora in fase esecutiva (corso Europa, cavalcaferrovia, parcheggi Cavallerizza e Urban Center).

L’analisi della mobilità non può essere disattesa per una realtà già centro provinciale e destinata a potenziare una serie di funzioni a grande capacità attrattiva oltre che ad incrementare in modo non trascurabile la propria capacità insediativa entrambe, peraltro, collocate all’interno della città consolidata. Nello specifico il diffuso sistema di monitoraggio dei flussi veicolari gestito direttamente dal Comune integrato dall’analogo sistema regionale (MTS) collocato sulle arterie principali di accesso alla città forniscono una base indispensabile per la valutazione dello stato e della capacità delle reti stradali. L’analisi dei flussi di traffico, in considerazione della diretta conseguenza sulla qualità dell’aria, consente di rispondere a quanto richiesto dal Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell’aria (PPRTQA), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.77/2007, che, al Titolo V, articoli 38, 39 e 40 delle Norme, esplicitamente prevede una valutazione della sostenibilità delle previsioni urbanistiche rispetto alla qualità dell’aria.

Riserva. 33. Si ritiene necessario un aggiornamento ed integrazione degli elaborati.

La Tavola “Collegamenti e mobilità” presenta alcune lacune e rappresentazioni non aggiornate.

Riserva. 34. Si chiede pertanto di procedere alle seguenti correzioni:

- inserire il raccordo autostradale nord di collegamento A21-A1 mancante;
- aggiornare il tratto del “sistema della viabilità tangenziale in realizzazione” in quanto già operativo;
- il “sistema della viabilità urbana di scorrimento” va rappresentato come rete di collegamenti (corso Europa, via Emilia Parmense, via Emilia Pavese, ecc.) piuttosto che come singoli tratti isolati (es: corso Europa, via Einuadi);
- “l’anello polo logistico-completamento” deve essere stralciato in quanto tutti i tratti e raccordi stradali sono stati realizzati;
- occorre aggiornare il perimetro della “Zona a traffico limitato attuale” (ZTL) a seguito dell’ampliamento avvenuto nel 2013;
- occorre stralciare dall’elenco dei “parcheggi di attestamento” quello dell’area ex ACNA in quanto non ancora realizzato;
- inserire la viabilità locale.

SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE

L’assenza degli approfondimenti richiesti in sede di valutazione del documento preliminare non consente la completa valutazione delle scelte compiute in merito all’articolazione degli ambiti del territorio rurale e alla definizione degli obiettivi specifici relativi agli insediamenti sparsi non più connessi all’uso agricolo.

Riserva. 35. Devono essere esplicitati gli approfondimenti effettuati, sulla base delle disposizioni del PTCP vigente, che hanno consentito di definire gli ambiti individuati sulla Tavola di PSC “Aspetti strutturanti - 2” e descritti nel Capitolo 5 della Relazione illustrativa di PSC. Considerato che il Piano provinciale, ai sensi dell’art. A-16 della L.R. 20/2000, sulla Tavola T2, ha effettuato una prima individuazione degli ambiti del territorio rurale, demandando l’individuazione definitiva ai PSC che deve basarsi su approfondimenti e analisi delle specificità locali, secondo una

metodologia analoga a quella utilizzata nel Piano provinciale e secondo le direttive di cui al comma 7 dell'art. 56 "Definizione, obiettivi e articolazione del territorio rurale" e gli indirizzi di cui all'art.59 "Ambiti agricoli periurbani", è necessario integrare il QC con i risultati delle analisi effettuate relativamente al territorio rurale e alle sue componenti.

Nello specifico, nell'ambito del QC, essendo il territorio del Comune di Piacenza caratterizzato in prevalenza come "ambito ad alta vocazione produttiva agricola", si deve:

- sviluppare i contenuti delle tavole C3.2, denominata "Carta della capacità d'uso dei suoli ai fini agroforestali" e C3.3, denominata "Sintesi dell'uso del suolo";
- individuare le aree agricole di particolare pregio dedicate alla produzione agricola di eccellenza, alle produzioni tipiche già valorizzate (zone a produzione certificata), comprese le produzioni con tecniche biologiche e le attività agrituristiche, e quelle suscettibili di valorizzazione futura e alla produzione rivolta alla filiera corta.

Inoltre, considerando che nel PSC è stata ridefinita l'individuazione dell'ambito agricolo periurbano del PTCP (Tav. T2.1), devono essere esplicitate le motivazioni a supporto di tale scelta ai sensi degli artt. 56 e 59 del Piano provinciale.

Infine, si provveda ad analizzare, così come prevede l'art. 56 al comma 7 del PTCP, lo stato dell'offerta agriturbistica, del turismo rurale e delle attività complementari e/o connesse all'agricoltura presenti sul territorio comunale.

Tutte le analisi che saranno effettuate potranno tenere conto dei contenuti presenti nel Volume B – Sistema naturale e ambientale (Componente 6. Paesaggio e Allegati 6.A Schede relative alle unità di paesaggio provinciali e 6.B Schede relative alle unità di paesaggio comunali; Componente 12. Sistema agricolo e Allegato 12.A Analisi del territorio agricolo) e sulle Tavole 05 – Unità di paesaggio comunali e 06 – Uso del suolo agricolo.

I contenuti delle analisi devono essere rappresentati in cartografia e trattati in Relazione, integrando il Capitolo 6, esplicitando la metodologia di analisi, le fonti, i risultati valutati anche in riferimento agli elaborati del QC - Sistema naturale e ambientale di PSC e al QC del PTCP vigente.

Al fine di stabilire delle politiche efficaci e in riferimento agli obiettivi specifici relativi agli insediamenti sparsi non più connessi all'uso agricolo, individuati nel PSC (paragrafo 5.2), si integri il QC, come prevede il PTCP all'art. 62, con le valutazioni, sulla base delle analisi effettuate, dell'entità del patrimonio presente in territorio rurale, inutilizzato o sottoutilizzato, potenzialmente riusabile per nuove funzioni e dell'entità dei nuovi pesi insediativi che ciò può determinare.

Sistema della pianificazione

Apprezzando l'analisi effettuata rispetto agli strumenti di pianificazione che disciplinano gli usi e le trasformazioni territoriali e considerando l'intervallo di tempo trascorso dall'elaborazione del QC, si ritiene necessario procedere con una integrazione dello stesso per considerare ulteriori strumenti che determinano effetti sulle trasformazioni. Inoltre non risultano omogeneamente riportati gli obiettivi generali degli strumenti di pianificazione settoriale al fine di dimostrarne la coerenza con quelli assunti dal PSC. Infine sono stati rilevati alcuni errori materiali. Pertanto, di seguito si riportano le relative riserve:

SUOLO, SOTTOSUOLO E RELATIVI ASPETTI SISMICI

Riserva **36.** Non sono stati considerati alcuni strumenti di pianificazione provinciale e sovraordinata che per i loro effetti, anche per le parti progettuali (cartografico-normative) del PSC devono essere analizzati. Si ricorda in particolare la pianificazione di bacino (PS267, Piano alluvioni, Piano di gestione), la variante al PTCP adotta con atto C.P. n. n. 71 del 21.12.2103 e l'Intesa interistituzionale siglata per far assumere al PTCP gli effetti e il valore di Piano per l'assetto idrogeologico (PAI). Occorre anche considerare che la “sostituzione” del PAI ad opera del PTCP è limitata ai temi oggetto dell'Intesa stessa e alle condizioni ivi stabilite, per cui comunque il PAI resiste nella sua autonoma operatività, anche nei confronti delle attività pianificatorie comunali. In tal senso, appare in ogni caso scorretta l'affermazione per cui *«il Comune di Piacenza non ricade nell'elenco del dissesto condiviso così come individuato nella Delibera Regionale»*. Si evidenzia che i suddetti strumenti di pianificazione esplicano la loro efficacia sia tramite la mediazione di specifici percorsi di adeguamento della pianificazione vigente, di pari o inferiore livello di governo, sia in termini diretti, anche comportando un'implicita decadenza di alcuni contenuti di altri piani.

Riserva **37.** Nell'ambito del sistema della pianificazione del QC risulta compreso il tema della permeabilità (paragrafo 6.4 del Volume D), di cui tuttavia non viene evidenziata l'origine, ovvero se si tratti di rilievi già contenuti in altri piani oppure di analisi svolte o raccolte in sede di elaborazione del PSC (nel qual caso la collocazione scelta non appare adeguata). Si chiede pertanto di chiarire la fonte del rilievo e la sua funzione all'interno del PSC, provvedendo ad un'eventuale ricollocazione del contenuto in altri elaborati di Piano.

Riserva **38.** Per quanto concerne la gestione dei rifiuti si rappresenta che con delibera n. 103 del 3 febbraio 2014, la Giunta regionale, ha adottato la "Proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs n. 152/2006". Si ritiene pertanto necessario integrare il paragrafo 3.4 (Volume D del QC) “Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti” con quanto di recente adottato dalla Regione Emilia-Romagna. In tema di rifiuti devono essere, inoltre, considerate le disposizioni del vigente PTCP (artt. da 37 a 50) e sviluppati gli approfondimenti che la pianificazione provinciale demanda agli strumenti urbanistici comunali introducendo le eventuali conseguenti modifiche agli elaborati progettuali (Relazione, Norme, Tavole, ValSAT). In proposito si rileva una potenziale incompatibilità con la previsione di progetto denominata “Ambientalizzazione IREN”.

RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI

Riserva **39.** In tema di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva devono essere sviluppati gli approfondimenti che la pianificazione provinciale (PLERT) demanda agli strumenti urbanistici comunali introducendo le conseguenti modifiche agli elaborati progettuali (Relazione, Norme, Tavole, ValSAT).

ENERGIA

Riserva **40.** Rispetto al tema dell'energia si ritiene necessario considerare i diversi provvedimenti regionali che in seguito al D.M. 10.09.2010, disciplinano l'individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. Nella Relazione, nella Tavola QC D. “Carta unica dei criteri generali dei

localizzazione degli impianti fotovoltaici” deve essere utilizzato un simbolo univoco per l’individuazione degli “impianti autorizzati dall’Amministrazione Provinciale”. L’individuazione delle “aree non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo” deve essere rivista considerando la deliberazione Giunta regionale n. 46/2011 e i contenuti del PTCP vigente (es. il Sistema forestale e boschivo utilizzato sembra riconducibile alla delimitazione del PTCP adottato)

Per gli impianti fotovoltaici censiti sarebbe utile anche indicare la data di aggiornamento del dato in coerenza con quanto indicato nel Cap. 9 della relazione illustrativa del Q.C. Volume B.

ARIA

Riserva 41. Così come già espresso in sede di valutazione del documento preliminare, si conferma la necessità di sviluppare le direttive e gli indirizzi contenuti nel PPRTQA (approvato con atto del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007), introducendo le eventuali conseguenti modifiche agli elaborati progettuali (relazione, Norme, tavole, ValSAT).

Dovranno essere, altresì analizzati i contenuti del Piano aria integrato regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1180 del 21 luglio 2014 introducendo le eventuali conseguenti modifiche agli elaborati progettuali (Relazione, Norme, Tavole, ValSAT).

COMMERCIO

Riserva 42. Con riferimento all’illustrazione dei contenuti del vigente PTCP e, in particolare, degli aspetti commerciali (Capitolo 3.1.3 La qualità del sistema insediativo), risulta necessario integrare e modificare la trattazione compiuta con la sintesi riferita ai capitoli A3.1.4 del Volume A del QC, 3.3.8 della Relazione di Piano, degli articoli da 92 a 95 e dell’Allegato N9 alle Norme del PTCP.

Riserva 43. Come già evidenziato a proposito del Capitolo 6.5 del Volume A, considerato che il Comune ha modificato ed aggiornato le proprie previsioni sul commercio al dettaglio in sede fissa mediante la Variante parziale al PRG adottata con atto del Consiglio comunale n. 14 del 15 aprile 2014, rispetto alla quale questa Amministrazione ha recentemente formulato specifiche osservazioni con atto della Giunta n. 158 del 5 settembre 2014, alle quali si rinvia, occorre modificare il testo del Capitolo 4.7 coordinandole con i contenuti della suddetta Variante al PRG, che ha tenuto conto delle più recenti modifiche normative relative alla liberalizzazione del settore.

ATTIVITA' ESTRATTIVE

Riserva 44. Nel Capitolo 3.3 – PIAE, sono illustrati i contenuti del PIAE 2001 che risultano superati dalla nuova pianificazione provinciale di settore. Infatti in data 26 marzo 2012 (atto del Consiglio provinciale n. 23) è stato adottato il PIAE 2011 che è poi stato approvato il 21 dicembre 2012 (atto Consiglio provinciale n. 124). Tale strumento ha assunto, per il Comune di Piacenza, valore di PAE. E’, pertanto, necessario, aggiornare il QC considerando anche i citati strumenti, apportando le conseguenti modifiche agli elaborati progettuali (ad es. recependo le indicazioni in merito alle zone per impianti fissi di trasformazione degli inerti).

VINCOLI E PRESCRIZIONI:

Riserva. **45.** Premesso che, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 20/2000, il PSC contiene tra i propri elaborati, specifiche cartografie ("Aspetti condizionanti – Tutele" e "Aspetti condizionanti - Rispetti") rappresentanti l'assetto vincolistico, caratterizzabili, ai sensi del comma 3-bis del suddetto articolo (così come modificato dalla L.R. n. 15/2013), come **"Tavola dei vincoli"**, e considerato che gli elaborati cartografici del QC - Quadro D - Sistema della pianificazione contengono la medesima rappresentazione dei vincoli anche se con articolazione differente, al fine di evitare la duplicazione dei contenuti di Piano, si valuti la possibilità di eliminare le Tavole "Q.C. D Sistema della pianificazione: Codice dei beni culturali e del paesaggio" e "Q.C. D Sistema della Pianificazione: Codice dei beni culturali e del paesaggio. Centro storico", richiamando le tavole di PSC nella Relazione relativa al Sistema D di QC. Nel caso vengano mantenute nel QC le suddette Tavole, si provveda comunque alla loro modifica/integrazione secondo quanto esposto in seguito:

- la Relazione del Sistema della pianificazione (Volume D - Sistema della pianificazione, paragrafo 1.3) deve essere integrata con descrizioni, relative ai beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 presenti sul territorio comunale, anche sulla base delle considerazioni esposte in seguito e con specifici approfondimenti e valutazioni;
- risulta necessario modificare il requisito temporale (da "50 anni" a "70 anni"), indicato nel "Volume D - Sistema della pianificazione" (paragrafo 1.3) in considerazione delle modifiche apportate al Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. n. 42/2004 dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011. Al fine di migliorare la lettura delle Tavole di QC, si ritiene utile la predisposizione di uno specifico elenco, con opportuna numerazione/codifica, ad integrazione dell'elaborato "Volume D – Allegato – Elenco degli immobili vincolati nel comune di Piacenza"; la numerazione dei beni dovrà poi essere riportata sulle tavole;
- si rivedano i riferimenti alle "fonti" dei dati, indicate nelle legende delle Tavole "Q.C. D – Sistema della pianificazione: Codice dei beni culturali e del paesaggio" e "Q.C. D – Sistema della pianificazione: Codice dei beni culturali e del paesaggio – Centro storico", in quanto non sempre la fonte è l'Amministrazione Comunale, ma in alcuni casi le Soprintendenze o il PTCP;
- sarebbe opportuno inserire la copia di tutti i decreti relativamente ai beni soggetti a vincolo culturale nel SIT comunale;
- risulta necessario ricondurre all'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 i "beni immobili di importanza archeologica", individuati nella legenda delle Tavole "Q.C. D – Sistema della pianificazione: Codice dei beni culturali e del paesaggio" e "Q.C. D – Sistema della pianificazione: Codice dei beni culturali e del paesaggio – Centro storico". Relativamente ai beni archeologici, in coerenza alle valutazioni effettuate nel sistema territoriale, sarebbe inoltre opportuno individuare un elenco specifico, e non inserire, come effettuato, tali beni nell'elenco dei vincoli diretti; in tale elenco e sulle tavole dovranno essere presenti tutti i beni individuati nel PTCP (cfr. Allegato D.3.2 (R) al QC);
- l'individuazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e delle relative fasce di tutela ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 effettuata sulla Tavola "Q.C. D – Sistema della pianificazione: Codice dei beni culturali e del paesaggio" deve essere rivista sulla base della Tavola D3.a nord del PTCP e dell'Elenco delle acque pubbliche della provincia di Piacenza, contenuto nell'Allegato D.3.3 (R) al QC del PTCP. Risulta, inoltre, opportuno predisporre uno specifico elenco dei corsi d'acqua pubblici che riporti la numerazione dell'elenco delle acque pubbliche sopracitato, numerazione da inserire anche sulla Tavola "Q.C. D – Sistema della pianificazione: Codice dei beni culturali e del paesaggio". Si evidenzia, infine, che relativamente al territorio del comune di Piacenza non risulta siano presenti corsi d'acqua pubblici dichiarati irrilevanti (vd. Allegato D.3.3 (R) al QC del PTCP e deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2000, n. 2531 "Approvazione dell'elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici. Attuazione dell'art. 146, comma 3 del D.Lgs. n. 490 del 1999"), pertanto, deve essere modificata la Tavola "Q.C. D – Sistema della pianificazione:

Codice dei beni culturali e del paesaggio” eliminando la specifica voce di legenda ovvero dovrà essere acquisita la valutazione di competenza regionale di “irrilevanza paesaggistica” ai sensi dell’art. 142, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004;

- sulla Tavola “Q.C. D – Sistema della pianificazione: Codice dei beni culturali e del paesaggio” dovrà essere effettuata l'individuazione degli ambiti del territorio nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione, come prevede l'art. 142 di cui al D.Lgs. n. 42/2004, inserendo in legenda la seguente specifica voce: “Ambiti nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione, ai sensi dell'art. 142 comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004. Si evidenzia che tale individuazione deve verificare le condizioni di esclusione di cui al comma 2 lettere a), b) e c) dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 così modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 63/2008; si alleggi pertanto al QC la documentazione tecnica a supporto di tale verifica;
- i territori coperti da foreste e da boschi (art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 42/2004), sono stati individuati sulle Tavole “Q.C. D – Sistema della pianificazione: Codice dei beni culturali e del paesaggio” e “Q.C. D – Sistema della pianificazione: Codice dei beni culturali e del paesaggio – Centro storico” sulla base della Tavola D3.a nord del PTCP. In proposito, si evidenzia che l'individuazione effettuata nel PTCP, nel momento in cui viene recepita nel PSC, può essere rivista sulla base di un'analisi contenuta nel QC che rilevi uno stato dell'assetto vegetazionale differente, nel rispetto comunque delle disposizioni del D.Lgs. n. 227/2001;
- risulta necessario eliminare dalle tavole “Q.C. D – Sistema della pianificazione: Codice dei beni culturali e del paesaggio” e “Q.C. D – Sistema della pianificazione: Codice dei beni culturali e del paesaggio – Centro storico” il “centro storico” non essendo soggetto a vincolo paesaggistico di cui all'art.136 del D.Lgs.42/2004;
- essendo la Tavola “Q.C. D – Sistema della pianificazione: Codice dei beni culturali e del paesaggio – Centro storico”, lo sviluppo a scala maggiore della Tavola “Q.C. D – Sistema della pianificazione: Codice dei beni culturali e del paesaggio”, al fine di evidenziare le tutele relative al centro storico, si ritiene opportuno eliminare dalla stessa i beni soggetti a vincolo paesaggistico.

VALUTAZIONI DEI CONTENUTI E DELLE SCELTE DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Considerazioni generali

In via preliminare si osserva che, la limitata capacità residua dell’impianto di depurazione comunale, non univocamente definita nell’ambito del QC (cfr. paragrafo 5.3 “Sistema fognario e reti di Bonifica” Volume C), non è stata sufficientemente considerata (cfr. paragrafo 4.1 Relazione PSC) nel Piano.

Riserva. 46. Fermo restando che il Comune potrà segnalare nelle sedi competenti la necessità di potenziamento dell’impianto, il PSC deve indirizzare il POC e il RUE affinché sia preventivamente garantita la compatibilità tra incrementi dei carichi urbanistici e capacità residua di depurazione.

Inoltre si segnala che l’articolazione del territorio comunale nei macro-ambiti previsti dall’art. 28, comma 2, della L.R. n. 20/2000 (urbanizzato, urbanizzabile e rurale) deve essere univocamente rappresentata nella Tavola “Aspetti strutturanti” e va definita in coerenza con i criteri fissati dal quest’ultima (per esempio si rileva che l’ambito urbano di trasformazione denominato "Ambientalizzazione IREN" comprende vaste aree che risultano prive di tali condizioni).

Riserva. **47.** Occorre rivedere nei termini soprarichiamati la rappresentazione degli ambiti in cui va articolato il territorio comunale ai sensi dell'art. 28, comma 2, della L.R. n. 20/2000. Si rileva, altresì la presenza di alcune incongruenze tra gli elaborati progettuali del Piano che possono determinare significative criticità in fase attuativa (ad esempio l'ambito urbano di trasformazione denominato "Ambientalizzazione IREN" presente sulla Tavola "Aspetti strutturanti" non risulta coerente con i contenuti della Tavola "Aspetti strutturanti 2"; il nuovo Polo della protezione civile presente sulla Tav. Aspetti Strutturanti non risulta coerente con i contenuti della Tavola "Aspetti strutturanti 2"). Risulta necessario assicurare la necessaria coerenza - e coordinamento - tra i contenuti degli elaborati di PSC e garantire che le integrazioni e le modificazioni richieste con le riserve, o derivanti dalle controdeduzioni comunali, portino a un adeguamento, coerente, coordinato e univoco, di tutti gli elaborati di Piano interessati. Inoltre, più in generale, relativamente agli ambiti per nuovi insediamenti, disciplinati dall'art. A-11 della L.R. n. 20/2000 e denominati dal Comune come "Ambiti di trasformazione", occorre integrare gli elaborati di progetto del PSC (Relazione illustrativa, Schede progetto degli ambiti di trasformazione, Norme e ValSAT) secondo quanto disposto dagli artt. 64 e 66 delle Norme del PTCP e dalla legge regionale al comma 3 del citato art. A-11. Occorrerà provvedere alla revisione dell'individuazione degli ambiti per nuovi insediamenti, a seguito e coerentemente con le variazioni che saranno apportate al perimetro del territorio urbanizzato.

Il territorio urbano e urbanizzabile

DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE

Secondo quanto affermato nel Capitolo 2 della Relazione di piano, ed ulteriormente precisato dall'art. 2.3, "il PSC assume l'indirizzo di un dimensionamento programmato dello sviluppo urbano per la funzione residenziale pari a 5000 nuovi alloggi". Ciò a fronte di un incremento di abitanti che la Relazione ed il QC individuando indicativamente fra 5.000 ed 18.000. Viene inoltre specificato che:

- si dà attuazione esclusivamente ai residui di PRG senza aggiungere nessuna nuova previsione (861 alloggi – 1.912 abitanti): Schede territorio potenzialmente urbanizzabile);
- recupero del 50% degli alloggi attualmente non occupati del centro storico;
- si interviene in "trasformazione" su aree da riqualificare; (quota residenziale 40% della Su, con un volume tot. recuperabile di mc 1.953.087 corrispondente all'esistente.);
- si destina il 25% delle nuove residenze all'edilizia sociale.

A seguito dell'esame dei parametri definiti per il dimensionamento della **capacità insediativa** indicati nel D.M. 2 aprile 1968 e nel PTCP vigente, il Comune sottolineando l'incongruenza degli stessi con il consolidato comunale, assume come riferimento per la determinazione degli abitanti insediabili i valori utilizzati in sede di formazione del PRG 2001, e precisamente 100 mc per stanza e 0,75 quale indice di affollamento, aggiornandoli sulla base dei risultati del sistema informativo comunale al 2013. In conclusione vengono assunti i parametri di 55 mq di superficie utile e di 180 mc di volume per abitante. Quest'ultimo non è coerente con quello definito dal PTCP.

Per quanto concerne gli "ambiti **di trasformazione**" che in coerenza con quanto disposto dall'art. A-11 della L.R. n. 20/2000 sono da denominare "Ambiti da riqualificare" nella relazione (pag. 38) la superficie territoriale sarà così caratterizzata: 40% e 30% dell'area da cedere al Comune da

destinare rispettivamente a servizi pubblici e a verde ecologico e infine il rimanente 30% quale superficie edificabile. Quest'ultima potrà avere destinazione residenziale (al 40%) , terziario commerciali (al 25 %) e infine funzioni ammissibili nella zona da definire in sede di progetto (al 35%). Infine nelle Schede di progetto degli ambiti di trasformazione - Progetto aree militari - viene confermato quale massimo volume recuperabile quello esistente (mc 1.953.087).

Le percentuali di Su (superficie utile) attribuite alle varie funzioni insediabili e la volumetria massima ammessa non sono correlabili e di conseguenza non è determinabile la capacità insediativa dei vari ambiti di trasformazione (o meglio di riqualificazione).

Riserva. 48. Il **dimensionamento del piano** non può prescindere dalla preliminare determinazione del fabbisogno pregresso e valutare la domanda avendo riguardo alla composizione qualitativa e quantitativa e della sua possibile evoluzione sulla base di scenari demografici, compatibilmente con la capacità di servizio delle reti (tecnologiche e viabilistiche ecc.), da definire secondo i criteri esplicitati nel PTCP (artt. 64 e 73). Provveda quindi il Comune in tal senso considerando i dati del QC opportunamente aggiornati (così come richiesto nelle specifiche riserve) dettagliando con maggior puntualità il disegno di progetto dei vari ambiti di trasformazione (aree confermate da PRG e ambiti di riqualificazione). Il calcolo degli abitanti teoricamente insediabili deve dar atto anche di quelli degli “Ambiti di riqualificazione”. Occorre inoltre che sia trattato il tema dell'edilizia residenziale sociale sviluppando obiettivi e azioni in connessione con le relative normative. In merito agli “ambiti di trasformazione” denominate “progetto aree militari” dovranno essere considerate le indicazioni riportate nel vigente PTCP.

AMBITI URBANI CONSOLIDATI

In primo luogo si osserva che il Capitolo 4 “Il territorio urbano” della Relazione del PSC comprende l'illustrazione sia delle parti di territorio consolidato che di quelle oggetto di nuove previsioni. Si suggerisce di riarticolarne la stesura con riferimento alla suddivisione del territorio in ambiti di cui all'Allegato della L.R. n. 20/2000 (artt. A-10 e seguenti) al fine di renderne più agevole la lettura rispetto ai contenuti di quest'ultima.

Si osserva che non risulta esplicitata l'articolazione delle politiche/azioni di piano né con riferimento alla diversa classificazione dei centri effettuata nel QC, né con riferimento alle varie porzioni di territorio urbanizzato, contraddistinte da diverse caratteristiche urbanistiche, strutture funzionali, condizioni d'uso, situazioni di degrado, ecc. (art. A-10, comma 3, della L.R. n. 20/2000).

Riserva. 49. Occorre integrare gli elaborati di progetto distinguendo, ove necessario e seppure sinteticamente, le politiche/azioni di Piano in funzione: della classificazione dei centri abitati in diversi livelli, della specifica funzione svolta dagli stessi nell'ambito dell'armatura urbana di progetto, delle caratteristiche urbanistiche e della struttura funzionale degli stessi; della differenziazione fra le diverse parti del territorio.

Riserva. 50. Relativamente al **sistema insediativo storico**, secondo quanto prevede la L.R. n. 20/2000 e il PTCP vigente, nel PSC risulta necessario individuare distintamente:

- le “zone urbane storiche” che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione (patrimonio edilizio, rete viaria, spazi ineditati e altri manufatti storici);
- le “strutture insediative storiche non urbane”, costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica;

- le “zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale” quali emergenze puntuali con le relative aree di pertinenza.

Considerato che le “zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale” sono individuate sulla Tavola PSC "Aspetti condizionanti. Tutele", si rileva che sulla Tavola PSC "Aspetti strutturanti", fra gli ambiti del territorio urbanizzato, è individuata solo la “**città storica**”, evidenziando un'**articolazione del sistema insediativo storico** difforme da quella prevista dal Piano provinciale (cfr. Tavola A1.2 e Allegato N2 alle Norme del PTCP) che individua, oltre al tessuto agglomerato principale di Piacenza, anche i tessuti non agglomerati di Roncaglia e Vallera e il nucleo secondario di Mortizza (quest'ultimo rappresentato tra l'altro sulla Tavola PSC "Aspetti condizionanti. Tutele"); pertanto, sulla base delle definizioni sopracitate e dei contenuti del QC, come integrato in risposta alle specifiche riserve, si provveda a modificare la Tavola PSC "Aspetti strutturanti", integrando anche i contenuti della Relazione illustrativa di PSC al Capitolo 3.

Premesso quanto sopra, si evidenzia che la Tavola PSC " Sistema insediativo storico":

- dovrebbe rappresentare il sistema insediativo storico della città di Piacenza conseguente ad una lettura di carattere storico, morfologico e funzionale, al fine di individuare le ripartizioni del tessuto e non solo gli edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, o quelli che non sono caratterizzati. E’ pertanto necessario integrarla con i contenuti mancanti ovvero modificarne la denominazione (ad esempio utilizzando quella riportata al paragrafo 3.2 della Relazione illustrativa) e, in quest’ultimo caso, dovrebbe costituire lo sviluppo della Tavola "Aspetti condizionanti. Tutele", inserendo un richiamo nella voce di legenda “Città storica ...”. Le voci di legenda della Tavola PSC – Sistema insediativo storico, devono comunque essere integrate con il riferimento alle specifiche norme di PSC;
- dovrebbe analizzare, per uniformità dei contenuti di Piano, non solo la città storica di Piacenza ma anche i **tessuti storici di Roncaglia e Vallera ed il nucleo di Mortizza**, che come evidenziato in precedenza dovranno essere integrati fra gli ambiti del territorio urbanizzato;
- riporta gli “**ambiti privi di carattere storico-architettonici, culturali e testimoniali di cui all'art. A-7 comma 4 della L.R.20/2000 e s.m.i.**” che non risultano però supportati da alcuna analisi, oltre a ricomprendere in alcuni casi “*immobili sottoposti a tutela diretta – D.Lgs. 42/2004*”. Si riveda pertanto l'individuazione effettuata considerando i contenuti del comma 4 dell'art. A-7 della L.R. n. 20/2000 e gli indirizzi di cui all'art. 24, comma 3, delle Norme del PTCP (considerando la variante al PTCP adottata con atto C.P. n. 71 del 21.12.2103)
- deve individuare i beni soggetti a tutela *ope legis*, in riferimento all'elenco che dovrà essere predisposto ad integrazione del QC; risulta inoltre opportuno riportare sulla tavola la numerazione/codifica dei beni (**tutela diretta, tutela indiretta e tutela ope legis**) contenuta negli elenchi, verificando l'individuazione grafica degli stessi, sulla base dei decreti di vincolo. Si aggiorni inoltre la tavola sulla base di decreti di vincolo o nuove tutele ope legis, intervenuti successivamente all'adozione di PSC.

MODALITA' ATTUATIVE

Secondo quanto riportato nella relazione (pag 37) la disciplina di alcune aree attualmente soggette a PUA viene demandata al RUE. Si afferma testualmente che “ i 7 PUA (ndr. in realtà in elenco sono 6), AID 25, AID 29, Alf 28, Alf 27, ALF 30 e APP2 non confermati come aree di trasformazione sono classificati in sede di RUE”. Si precisa che tali previsioni di PRG, pur essendo in parte già edificate (ad eccezione di quella di Mortizza) da verifiche svolte in sede d'istruttoria, non sono state assoggettate a PUA, ma secondo disposti del piano regolatore il loro riassetto doveva

avvenire attraverso pianificazione attuativa. Inoltre, si rammenta che il RUE non può “classificare” ambiti ma se mai “disciplinare” in conformità con quanto assunto nel PSC anche a seguito di scelte pianificatorie che possono anche essere modificative del PRG.

Riserva. 51. Quanto espresso a pag. 30 e 37 della Relazione e i contenuti dell'art. 3.2. devono essere motivati nonché coordinati/o integrati. Inoltre i commi 2 e 3 del già citato art. 3.2., opportunamente riformulati, possono trovare più idonea collocazione nella relazione.

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ai sensi degli artt. A-13 e A-14 della L.R. n. 20/2000 e in recepimento degli artt. 84, 85, 86, 87, 88 e 89 delle Norme del PTCP, il PSC deve individuare gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovra comunale e quelli di rilievo comunale, esistenti e previsti, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 64 delle Norme del Piano provinciale.

Il PSC, in coerenza con le disposizioni generali per il sistema insediativo espresse dal PTCP (art. 64), non prevede nuovi ambiti di rilievo comunale tranne quelli risultanti dalle previsioni del PRG vigente. Tuttavia, anche per queste ultime vanno effettuate le valutazioni e le verifiche previste dall'art. 87 del PTCP, con particolare riferimento alla possibile concentrazione delle aree (punto a), all'insufficienza di aree esistenti rispetto alla domanda (punto c) e alla loro coerenza con i criteri localizzativi (punto d).

Riserva. 52. La previsione degli ambiti specializzati per le attività produttive di rilievo comunale deve essere esplicitamente valutata alla luce delle direttive di cui all'art. 87 delle norme del PTCP al fine di individuarne carenze ed opportunità e di motivare adeguatamente le scelte di progetto. Pertanto, ove occorra, si dovrà procedere ad aggiornare ed integrare gli elaborati di progetto (Relazione illustrativa, Schede progetto, Norme e ValSAT) in conformità alle disposizioni citate del PTCP vigente nonché all'Allegato N7 alle sue Norme. A tale proposito, occorre che il Comune recepisca negli elaborati di progetto del PSC, i contenuti delle Schede descrittive del Polo produttivo di sviluppo territoriale (PPST) n. 3 "Borghetto-Roncaglia" e dei Poli produttivi consolidati (PPC) n. 7 "Piacenza est", n. 8 "Montale" e n. 9 "Polo logistico" del citato Allegato N7. Con particolare riferimento al recepimento del PPST n. 3 "Borghetto-Roncaglia", si rammenta che “le aree produttive di rilievo sovracomunale sono attuate attraverso accordi territoriali”, come stabilito dall'art. A-13, comma 7, della L.R. n. 20/2000 e dall'art. 85, comma 4, delle Norme del PTCP; tale Accordo dovrà essere sottoscritto prima dell'approvazione del PSC.

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

La normativa di settore regionale sul commercio al dettaglio in sede fissa ha stabilito che il PSC deve contenere:

- la definizione della programmazione operativa a livello comunale (dimensionamento della capacità insediativa e localizzazione delle aree per gli insediamenti commerciali - a livello sia descrittivo che cartografico -), la verifica di compatibilità delle previsioni in relazione al dimensionamento delle funzioni commerciali, la previsione di strumenti per l'attuazione graduale delle previsioni del Piano, mettendo in relazione obiettivi, requisiti prestazionali e livello di dotazioni esistenti e previste;
- la disciplina delle medie (medio-piccole e medio-grandi) e delle grandi strutture di vendita, in coerenza con i contenuti del PTCP vigente;
- la formulazione di norme relative al possibile insediamento di attività commerciali.

Tale normativa deve essere reinterpretata, alla luce di quella sopravvenuta (di livello comunitario, nazionale e regionale).

Infatti, secondo la recente normativa finalizzata alla liberalizzazione del settore commerciale, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale "la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso quello urbano, e dei beni culturali."

In particolare, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 59/2010 (di recepimento della Direttiva servizi o "Bolkestein" 2006/123/CE), le restrizioni di natura quantitativa o territoriale possono costituire un limite all'accesso e all'esercizio dell'attività di servizio solamente in presenza di "motivi imperativi di interesse generale"; esse devono, in ogni caso, rappresentare la soluzione più indicata e non devono operare alcun tipo di discriminazione.

Con i successivi Decreti-legge n. 201/2011 e n. 1/2012 (convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalla legge 214/2011 e dalla legge 27/2012) viene sancito in modo inequivocabile che i soli limiti ammessi alla libertà dell'attività economica sono quelli riconducibili "alla tutela della salute, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio artistico e culturale, della sicurezza, della libertà, della dignità umana, dell'ordine pubblico e degli obblighi comunitari e internazionali". Come evidenziato dalla sentenza n. 2271/2013 del TAR Lombardia, il legislatore ha inteso abrogare "non solo i piani commerciali che espressamente sanciscono il contingentamento numerico delle attività economiche, ma anche gli atti di programmazione che impongano "limiti territoriali" al loro insediamento (artt. 31, comma 1, e 34, comma 3, del D.L. n. 201/2011); debbono, perciò, considerarsi abrogate le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongano limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscano, condizionino o ritardino l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici (art. 1 del D.L. n. 1/2012)".

Ciò non significa tuttavia che il territorio costituisca un unicum indifferenziato, non assoggettabile a limitazioni, rispetto all'insediamento delle attività commerciali. Lo stesso legislatore peraltro, con il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (cosiddetto "Decreto del fare"), ha modificato l'articolo 31 del D.L. n. 201/2011, aggiungendo al suo secondo comma le seguenti parole "potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali".

Riserva. 53. A seguito di tale rilettura, occorre modificare gli elaborati di progetto del PSC (Capitolo 4.6 della Relazione illustrativa, Norme, Schede di progetto e ValSAT), supportando adeguatamente le scelte di Piano effettuate. In particolare la disciplina introdotta per i vari ambiti territoriali deve trovare una puntuale motivazione nei risultati delle indagini conoscitive che, avendo riguardo sia agli aspetti socio-economici relativi alla rete distributiva esistente che agli aspetti relativi all'assetto del territorio, devono ricondurla in termini analitici e non generici a vincoli attinenti a profili strettamente ambientali o urbanistici (cfr. la citata sentenza TAR Lombardia n. 2271/2013). Inoltre, nei casi in cui le determinazioni in ordine alla possibilità di insediamento vengono rinviare a valutazioni successive, devono essere indicati preventivamente parametri e criteri di valutazione, da collocarsi comunque nell'ambito delle facoltà di limitazione previste dal legislatore.

Per quanto non evidenziato nello specifico nelle presenti riserve, si rinvia alle osservazioni formulate con atto della Giunta provinciale n. 158/2014 in merito alla Variante parziale al PRG adottata con atto Consiglio comunale n. 14/2014.

ESERCIZI CINEMATOGRAFICI

Riserva. **54.** Sulla base delle integrazioni richieste per la trattazione della tematica degli esercizi cinematografici nel QC, occorre integrare gli elaborati di progetto del PSC con la definizione delle specifiche azioni di Piano relative al citato tematismo, attualmente assenti.

POLI FUNZIONALI

Ai sensi dell'art. A-15 della LR 20/2000 ed in recepimento dell'art. 91 delle Norme del PTCP, il PSC deve individuare i poli funzionali presenti e previsti sul territorio comunale. Considerato che, nel corso della conferenza di pianificazione, il Comune ha dichiarato la propria volontà di non proporre Variante al vigente PTCP, non effettuando alcuno dei conseguenti e necessari adempimenti procedurali previsti dall'art. 22 della L.R. n. 20/2000, occorre che l'individuazione e la disciplina dei poli funzionali sul territorio comunale risulti conforme al citato articolo A-15 della L.R. n. 20/2000 e recepisca l'art. 91 delle Norme del PTCP.

Riserva. **55.** Quindi, risulta necessario modificare, aggiornare ed integrare gli elaborati di progetto (Relazione illustrativa, Schede progetto, Norme e ValSAT) in conformità alle disposizioni citate del PTCP vigente ed all'Allegato N8 alle sue Norme. A tale proposito, occorre che il Comune recepisca negli elaborati di progetto del PSC, i contenuti delle Schede descrittive dei Poli funzionali esistenti n. 1 "Polo logistico", n. 2 "Polo delle scienze del territorio e della formazione artistica", n. 3 "Polo della formazione e della ricerca", n. 4 "Polo fieristico", n. 5 "Polo del tempo libero e dello sport", n. 6 "Polo della stazione ferroviaria", n. 7 "Polo della cittadella giudiziaria", n. 8 "Centro commerciale Gotico" e dei nuovi Poli funzionali n. 1 "Hub ferroviario", n. 2 "Polo scolastico-museale" e n. 3 "Polo amministrativo" del citato Allegato N8 alle Norme del PTCP.

Si rammenta che "l'attuazione dei nuovi poli funzionali e degli interventi relativi ai poli funzionali esistenti sono definiti attraverso accordi territoriali", come stabilito dall'art. A-15, comma 5, della L.R. n. 20/2000 e dall'art. 91, comma 5, delle Norme del PTCP; tale Accordo dovrà essere sottoscritto prima dell'approvazione del PSC.

Si segnala inoltre, che il Polo di protezione civile previsto nella Tavola "Aspetti strutturanti" ricade all'interno dell'"Ambito agricolo periurbano" ed in contrasto con quanto previsto dall'art. 2.8. comma 6, delle Norme del PSC. Si evidenzia inoltre il PTCP attribuisce tale funzione al Polo funzionale n. 1 "Polo Logistico".

TERRITORIO RURALE

Riserva. **56.** L'individuazione degli **ambiti del territorio rurale** effettuata sulla Tavola di PSC "Aspetti strutturanti - 2", dovrà essere rivalutata in considerazione delle integrazioni che verranno effettuate relativamente al QC. Richiamando quanto evidenziato relativamente al QC, si provveda eventualmente ad integrare/modificare la suddetta Tavola, esplicitando nella Relazione illustrativa di PSC (Capitolo 5. "Il territorio rurale") la metodologia utilizzata al fine di definire tali ambiti del territorio rurale.

Sulla base delle modifiche/integrazioni da effettuarsi alla disciplina normativa, dovrà essere integrato il paragrafo 5.2 "Recupero degli insediamenti sparsi non più connessi all'uso rurale" della Relazione illustrativa di PSC.

Inoltre, poiché nel territorio del comune di Piacenza sono presenti non solo elementi di valore naturale e ambientale, ma anche veri e propri ambiti territoriali (il Parco del Trebbia con la sua area contigua, l'area del progetto di valorizzazione del torrente Nure, ecc.), è necessario che la zonizzazione del territorio rurale avvenga in modo univoco considerando anche gli ambiti di valore naturale e ambientale.

Relativamente agli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, si rammenta quanto indicato all'art. 57, comma 5, delle Norme del PTCP che indirizza i PSC ad individuare gli ambiti più idonei per la localizzazione delle attività integrative del reddito agricolo ovvero quelli in cui tali attività sono escluse e demanda al RUE la relativa disciplina.

DOTAZIONI TERRITORIALI

La verifica delle "Attrezzature e spazi collettivi", ha evidenziato che rispetto alla situazione vigente gli standards sono verificati in 30 mq ogni abitante, mentre con riferimento ai 109.000 abitanti teoricamente insediabili la dotazione è prevista in 35 mq. Per gli ambiti di trasformazione (o meglio da riqualificare) tale valore è espresso nel 40% della St da destinare a servizi pubblici che, secondo una verifica speditiva considerato che nel ventennio di validità del piano l'incremento massimo è previsto in 18.000 abitanti, parrebbe soddisfare i disposti di legge considerando la sola popolazione residente e la sua evoluzione prevista. Tuttavia, in considerazione anche del peculiare ruolo di Piacenza nel sistema territoriale locale in termini di polo gravitazionale (come già detto il PTCP le assegna infatti il ruolo di Città Regionale), occorre tenere conto di quanto previsto dall'art A-24, commi 8 e 9, della L.R. n. 20/2000, verificando la dotazione di aree pubbliche pro capite in riferimento anche alla popolazione che gravita stabilmente sul Comune, per motivi di studio, lavoro, o turismo ovvero per fruire dei servizi pubblici e collettivi ivi disponibili.

Riserva. 57. Occorre verificare la dotazione di aree pubbliche pro capite in riferimento agli abitanti effettivi e potenziali del Comune come definiti dall'art A-24, commi 8 e 9, della L.R. n. 20/2000. A questo scopo si segnala come possibile fonte informativa quanto emerso dall'ultimo censimento della popolazione in merito al pendolarismo.

RETE ECOLOGICA - "TAVOLA ASPETTI STRUTTURANTI 2"

Riserva. 58. Poiché le tavole 04 "Rete ecologica locale ed elementi di interferenza" e "Tavola aspetti strutturanti 2" con riferimento al tema della Rete ecologica presentano i medesimi contenuti si richiama quanto espresso nel QC (riserva n. 21). Nella "Tavola aspetti strutturanti 2" sono riportati un sistema di "Fasce di ambientazione delle infrastrutture" e due "Kyoto forest" dove concentrare interventi di piantumazione con funzione di mitigazione e naturalistica per le quali il PSC deve definire quale sia il meccanismo attuativo che possa consentire di svolgere tali interventi nelle aree private interessate dal progetto di rete ecologica. Inoltre con riferimento alle due aree destinate a "Kyoto forest" si evidenzia che una ricade in zona C del Parco regionale fluviale del Trebbia, area per la quale è prevista da parte dell'Ente di gestione la redazione del Piano territoriale del Parco, e l'altra area ricade nel SIC/ZPS IT4010018 fiume Po da rio Boriacco a Bosco Ospizio per il quale sono state approvate le misure specifiche di conservazione e il Piano di gestione e rispetto alla quali occorre verificare la coerenza di tale previsione.

Inoltre nella sezione di relazione di PSC relativa a "potenziamento della rete ecologica locale" la suddivisione degli elementi della rete ecologica con è coerente con gli altri elaborati di piano (cartografia, Tavole n. 04 - "Rete ecologica locale ed elementi di interferenza" e "tavola aspetti strutturanti 2", e Relazione QC 5.Biodiversità) e con le Linee guida REL provinciali e pertanto deve essere adeguata.

CARTOGRAFIA

Nei documenti di PSC le sigle identificative delle zonizzazioni del PRG, in modo inappropriato, sono sempre precedute dall'abbreviazione PUA creando dubbi in merito al fatto che tali previsioni possano essere già state assoggettate a pianificazione attuativa. Infatti, questa ultima considerazione, da verifiche svolte in questa fase istruttoria non trova conferma.

Riserva. 59. Lo stato di attuazione del PRG dovrebbe essere descritto e rappresentato cartograficamente con maggiore precisione.

INTERFERENZE CON IL SISTEMA DELLE TUTELE DEL PTCP

Gli ambiti 5.1 "Comparto Pontieri", 5.2 "Lusignani", 5.5 "Arsenale-Ex Ospedale Militare", 5.6 "Macra-Staveco", 1 "Progetto Water Front", 2 "Progetto Stazione Nord", 3 "Progetto Polo del Ferro", 4 "Progetto Ambientalizzazione IREN" sono interessati dalla presenza di segnalazioni di rinvenimenti archeologici appartenenti alle zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico disciplinati dal vigente PTCP con l'art. 22 delle Norme ad esso allegate.

Riserva. 60. Risulta, quindi, necessario che le specifiche Schede progetto dei suddetti ambiti rilevino tali elementi e contengano l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui al citato art. 22 delle Norme del PTCP.

Gli ambiti Alf20 "I Vaccari" e Alf21 "I Vaccari" risultano inclusi tra le zone di tutela della struttura centuriata "Ambiti con presenza di elementi diffusi" individuate dal vigente PTCP (art. 23), mentre solo l'ambito Alf21 risulta anche tangente ad un elemento localizzato della centuriazione.

Riserva. 61. Nelle specifiche Schede dovrà essere inserito il rispetto delle condizioni dettate dall'art. 23 delle Norme del PTCP.

All'interno degli ambiti sono ubicati alcuni elementi appartenenti alle Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale (di cui all'Allegato N3 alle Norme del PTCP), in particolare:

- nell'ambito 1 "Progetto Water Front" è presente un elemento dell'Architettura civile (n.174 – Chalet Vittorino da Feltre),
- nell'ambito 4 "Progetto Ambientalizzazione IREN" è presente un elemento di Architettura rurale (n. 248 – Complesso La Lampugnana),
- nelle vicinanze dell'ambito Alf5 "La Verza" risulta esistente un elemento di Architettura vegetale (n. 387);

Riserva. 62. Nelle specifiche Schede progetto si dovrà rilevare la presenza di tali elementi e la necessità di tutelarli, ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 delle Norme del PTCP.

Gli ambiti APP4 "Svincolo", Alf5 "La Verza", Alf10 "Pittolo", Alf16 "Mucinasso" e Alf33 "Vallera" sono inclusi nel perimetro delle zone interessate da bonifiche storiche di pianura graficizzate sulla Tavola A1.2 del PTCP.

Riserva. 63. Con l'obiettivo di tutelare l'attuale assetto idraulico-storico e testimoniale, con particolare riferimento alle reti ed infrastrutture di bonifica, ove presenti, è necessario che le Schede progettuali contengano l'obbligo di rispettare le condizioni di cui all'art. 26 delle Norme del PTCP.

Gli ambiti 5.1 "Comparto Pontieri", 5.2 "Lusignani", 5.3 "Pertite", 5.4 "Piano Caricatore", 5.6 "Macra-Staveco", 3 "Progetto Polo del Ferro", 4 "Progetto Ambientalizzazione IREN", AID21 "Consorzio", AL8 "Germoglio", AL9 "Cascine", AP10 "Borghetto", Alf5 "La Verza", Alf10 "Pittolo" e Alf25 "Roncaglia" risultano tangenti al tracciato di alcuni percorsi consolidati appartenenti alla rete della viabilità storica individuata dal PTCP.

Riserva. 64. Occorre, quindi, inserire nelle rispettive Schede progettuali che in fase attuativa dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 27 delle Norme del PTCP, al fine di tutelare i suddetti percorsi sia nei suoi aspetti strutturali che nell'arredo e nelle pertinenze di pregio, ove presenti.

Gli ambiti 5.1 "Comparto Pontieri", 5.2 "Lusignani", 5.3 "Pertite", 5.4 "Piano Caricatore", 5.5 "Arsenale-Ex Ospedale Militare", 5.6 "Macra-Staveco", AP8 "Borgotrebbia", APP4 "Svincolo", APP8 "Einaudi", AID20 "Camuzzi", AID21 "Consorzio", AL5 "Casazza", AL8 "Germoglio", AL9 "Cascine", AL14 "Università", Alf5 "La Verza", Alf10 "Pittolo", Alf16 "Mucinasso", Alf20 "I Vaccari", Alf21 "I Vaccari", Alf33 "Vallera" sono compresi nel perimetro delle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei definito dal PTCP vigente.

Riserva. 65. Pertanto, al fine di salvaguardare le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo di questa porzione di territorio, occorre inserire nelle rispettive Schede che in fase di progettazione degli interventi, sarà necessario rispettare le disposizioni dell'art. 35 delle Norme del PTCP.

Il nuovo ambito di trasformazione Alf25 "Roncaglia" interferisce con il perimetro dei Progetti di tutela, recupero e valorizzazione di cui all'art. 53 delle Norme del PTCP. Per il territorio esaminato, tale perimetro è stato approfondito e specificato nell'ambito del "Progetto di valorizzazione ambientale e territoriale degli ambiti di pertinenza del torrente Nure", approvato dalla Provincia con atto della Giunta provinciale n. 146 del 10 maggio 2000.

Riserva. 66. Al fine di tutelare le peculiarità di tale porzione di territorio, occorre verificare la rispondenza delle previsioni con le disposizioni di cui all'art. 53 delle Norme del PTCP, come dettagliate dal progetto citato.

Si pone all'attenzione del Comune la necessità di operare un'accurata rivalutazione delle funzioni ammissibili all'interno dei vari ambiti (ad esempio il 2 "Progetto Stazione Nord" e l'AP8 "Borgotrebbia", attualmente adiacenti a zone produttive), al fine di evitare l'insorgenza di eventuali problematiche di tipo igienico-sanitario per gli abitanti delle zone residenziali esistenti o per i futuri residenti dei nuovi ambiti, derivanti dalla contiguità tra ambiti con destinazione produttiva ed ambiti con funzione abitativa.

Riserva. 67. Occorre verificare tale interferenza e adottare le eventuali conseguenti modifiche sulle Schede progetto e negli altri elaborati di progetto.

I nuovi ambiti 1 "Progetto Water Front" e 4 "Progetto Ambientalizzazione IREN" sono compresi nella fascia di interesse paesaggistico, pari a m. 150, individuata per il fiume Po; gli ambiti AL9 "Cascine" e AL14 "Università" nella fascia del colatore Riello; gli ambiti 2 "Progetto Stazione Nord", 4 "Progetto Ambientalizzazione IREN", 5.4 "Piano Caricatore" e Alf5 "La Verza" nella fascia del torrente Rifiuto o rio Trebbialo; l'ambito 5.1 "Comparto Pontieri" nella fascia del colatore Fodesta; gli ambiti AP8 "Borgotrebbia", AID21 "Consorzio" e Alf10 "Pittolo" nella fascia del colatore Rifiutino e Stradazza; l'ambito 3 "Progetto Polo del Ferro" nelle fasce dei colatori Rianza Madonnae Rianza del Molino. Tutti i citati corsi d'acqua risultano inclusi nell'elenco delle acque pubbliche (ex R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775). Inoltre alcuni ambiti sono interessati dalla presenza di beni culturali, tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, in particolare: l'ambito 1 – Progetto Water Front (include il bene n.174 – Chalet Vittorino da Feltre) e l'ambito 5.5 – Arsenale-Ex Ospedale Militare (comprende il bene n.114 – Arsenale Esercito e il n.115 – Direzione Artiglieria).

Riserva. 68. Si rammenta, pertanto, di inserire nelle specifiche Schede di progetto che, nella fase attuativa degli interventi previsti, sarà necessario rispettare le disposizioni di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004) riferite sia ai beni culturali che paesaggistici.

Alcune previsioni del PSC (Waterfront, Ambientalizzazione IREN, Progetto polo del Ferro, aree militari - Pertite e Anello di completamento Polo logistico) interferiscono con l'assetto vegetazionale di cui alla Tavola A2 del PTCP e richiamando la riserva specifica relativa all'assetto vegetazionale (riserva n. 45) in merito alle eventuali motivate modifiche alla citata tavola, è necessario che ciascuna scheda evidenzii la presenza di elementi vegetazionali lineari o di macchie boschive, quando presenti, e condizioni l'attuazione delle trasformazioni ai disposti degli artt. 8 e 9 del PTCP.

Riserva. 69. Occorre, quindi, inserire nelle rispettive Schede progettuali, la presenza degli elementi e condizionare l'attuazione delle trasformazioni ai disposti degli articoli 8 e 9 del PTCP.

Sistema della mobilità

Il nuovo strumento urbanistico comunale inserisce fra le azioni strategiche da compiere in campo viabilistico, la dismissione del raccordo autostradale A21/A1, mediante la realizzazione di un passante a nord-ovest che colleghi il territorio comunale di Rottofreno con quello di Guardamiglio (con costruzione di un nuovo ponte sul Po). Occorre segnalare che tale infrastruttura, pur essendo stata oggetto di proposta congiunta con la Provincia alla Regione Emilia-Romagna in sede di Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), allo stato non è prevista dalla pianificazione provinciale del PTCP e soprattutto dalla pianificazione regionale.

Riserva. 70. Non avendo il Comune proposto, motivandola, alcuna variante al sopra citato piano provinciale (art. 22 della L.R. n. 20/2000), è necessario stralciare tale previsione dal PSC. La stessa ipotesi, che fa parte degli scenari delineati dai documenti preparatori del Piano, può eventualmente essere rappresentata nell'ambito del QC. Inoltre è necessario portare a coerenza, per l'oggetto in esame, quanto riportato nelle schede di progetto degli ambiti di trasformazione e Tavole "Aspetti strutturali".

Per quanto concerne le opere infrastrutturali previste sul territorio comunale di Piacenza dal PTCP vigente, l'Amministrazione non ha:

- inserito alcuna indicazione relativa alla riqualificazione complessiva della S.S. n. 9 nel tratto relativo al territorio comunale;
- evidenziato i punti critici relativi agli incroci S.P.n. 28 di "Gossolegno con la S.C. "Santa Franca" e quello fra la S.S. n.45 "Val Trebbia" e la S.C. Pittolo – San Bonico;
- evidenziato i percorsi escursionistici che interessano l'area del "Parco Regionale Fluviale del Trebbia".

Riserva. 71. È, pertanto, necessario che il PSC si adegui alle previsioni del sopra citato PTCP vigente ai sensi dell'art. 102, commi 5 e 7.

La previsione relativa al centro di Roncaglia al fine di ridurre l'impatto del traffico di attraversamento del centro stesso, consistente nella dismissione di un tratto di arteria provinciale ed il dirottamento sul collegamento comunale tra Fossadello e S.P. n. 587R di Cortemaggiore non risulta documentato da una specifica analisi dei flussi ed inoltre coinvolge un collegamento di rango comunale, previsto nel PSC di Caorso e di un intervento regolamentare sulla strada di competenza provinciale ad oggi non prevista in alcun atto di programmazione. Si ritiene comunque che tale criticità trasportistica al nodo di Roncaglia possa essere opportunamente sviluppata in sede di Accordo territoriale per l'attuazione del PPST n.3.

Riserva. 72. Si richiede di provvedere ad adeguare il PSC (Relazione, Tavole e Norme) alla pianificazione vigente

Riserva. 73. In merito al sistema del trasporto pubblico ed alla rete ciclo-pedonale si rimanda agli indirizzi e direttive riportate negli articoli compresi tra il 104 e il 112 delle Norme del PTCP.

Riserva. 74. Tra gli assi di collegamento periferici, già presenti nel vigente PRG, non è stata rilevata la *tangenzialina Nord*, pur riscontrata nella Tavola della "Classificazione acustica" Tavola n.1: si richiede, sulla base della valutazione dei flussi di traffico attuali e futuri di portare a coerenza la documentazione di Piano.

Vincoli e Rispetti

L'art. 19 al comma 3-bis della L.R. n. 20/2000, il PSC contiene tra i propri elaborati, specifiche cartografie rappresentanti l'assetto vincolistico ("Aspetti condizionanti – Tutele" e "Aspetti condizionanti - Rispetti"), definibili come "**Tavola dei vincoli**". Secondo le disposizioni di cui al citato comma,

- le tavole ("Tavola dei vincoli") devono riportare tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela,
- le tavole devono essere corredate da un apposito elaborato, denominato "**Scheda dei vincoli**" all'interno del quale deve essere riportato per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva;

Si evidenzia quanto esposto nelle seguenti riserve.

TAV. ASPETTI CONDIZIONANTI - TUTELE

Riserva. 75. Ai fini di una maggiore comprensibilità e di una corretta lettura degli elaborati di PSC, risulta necessario indicare nelle voci di legenda oltre alla corretta denominazione del vincolo/tutela, e all'articolo delle Norme di PSC di riferimento, anche il riferimento normativo con cui viene stabilito tale condizionamento; i riferimenti alle disposizioni originarie o connesse, dovranno essere riportati nella Scheda dei vincoli;

Beni paesaggistici soggetti al codice dei beni culturali del paesaggio

Riserva. 76.

- risulta necessario riarticolare le voci di **legenda** al fine di eliminare dalla sezione "Beni paesaggistici soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio", le voci relative a beni non soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004, inserendo un'ulteriore sezione di legenda;
- per maggior chiarezza risulta opportuno ridefinire la sezione di **legenda** "Beni paesaggistici soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio", come segue: "Beni paesaggistici sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs. n. 42/2004, Parte Terza";
- l'individuazione dei "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua rilevanti ai fini paesaggistici e fascia di rispetto" che risulta opportuno definire "**Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e**

relative fasce di tutela (art. 142, comma 1, lettera c)”) deve essere rivista sulla base dei contenuti del PTCP (Tavola D3.a nord e Allegato D.3.3 (R) al QC). Risulta, inoltre, opportuno predisporre, all'interno della Scheda dei vincoli, uno specifico elenco dei corsi d'acqua pubblici che riporti la numerazione dell'elenco delle acque pubbliche sopracitato, numerazione da inserire anche sulla tavola “Aspetti condizionanti – Tutele”; nella scheda dei vincoli dovrà, altresì, essere esplicitata la metodologia utilizzata per individuare le fasce di tutela di 150 mt prescritte dall'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 (si rappresenta che per il fiume Po la fascia è misurata dall'argine maestro e, dove questo è assente è soggetta a tutela paesaggistica l'intera area golenale a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati o dal piede esterno dell'argine per gli altri) e conseguentemente rivedere la delimitazione effettuata;

- risulta necessario chiarire se l'individuazione dei “**territori coperti da boschi**”, si riferisce solo al PTCP (art. 8) oppure anche al D.Lgs. n. 42/2004; si modifichi la legenda della Tavola, distinguendo pertanto le aree soggette a vincolo paesaggistico (da indicare con la seguente voce “Territori coperti da foreste e boschi (D.Lgs. n. 42/2004, art.142, comma 1, lettera g.)”), individuate sulla base della Tavola D3.a nord del PTCP, dalle aree forestali soggette alle disposizioni di cui all'art. 8 delle Norme del PTCP; si evidenzia comunque che l'individuazione effettuata nel PTCP, nel momento in cui viene recepita nel PSC, può essere rivista sulla base di un'analisi da riportare nel QC che rilevi uno stato dell'assetto vegetazionale differente, nel rispetto comunque delle disposizioni del D.Lgs. n. 227/2001; a tal proposito si rimanda comunque alla specifica riserva relativa all'assetto vegetazionale;
- sulla tavola, fra i beni paesaggistici, devono essere individuate le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 42/2004 relativamente al **Parco fluviale regionale del Trebbia**, inserendo nella legenda la specifica voce “Parco fluviale regionale del Trebbia: aree sottoposte a vincolo paesaggistico (art.142, comma 1, lettera f.);
- sulla tavola deve essere effettuata l'individuazione degli **ambiti del territorio nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione**, come prevede l'art. 142 di cui al D.Lgs. n. 42/2004, inserendo in legenda la seguente specifica voce: “Ambiti nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione, ai sensi dell'art. 142, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004”. Si evidenzia che tale individuazione deve verificare le condizioni di esclusione di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004; si alleggi pertanto al QC e/o nella Scheda dei vincoli, la documentazione tecnica a supporto di tale verifica;

Beni culturali soggetti al codice dei beni culturali e del paesaggio

Riserva. 77.

- per maggior chiarezza risulta opportuno ridefinire la sezione di **legenda** “Beni culturali soggetti al Codice dei beni culturali e del paesaggio”, come segue: “Beni culturali immobili sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs. n. 42/2004, Parte Seconda”;
- relativamente ai beni culturali immobili soggetti alle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004, si evidenzia che per il territorio comunale di Piacenza devono essere individuati i **beni architettonici**, distinguendoli fra beni soggetti a vincolo monumentale e beni di proprietà di enti pubblici e/o religiosi, realizzati da oltre 70 anni, vincolati ope legis. Risulta pertanto necessario modificare la legenda della Tavola, inserendo le voci “*Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela (art.10 commi 1, 3 e 4 e art.11 comma 1)*” e “*Beni architettonici di proprietà pubblica con più di settant'anni sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 fino all'effettuazione della verifica dell'interesse culturale*”

(art.12)”; di conseguenza, si individuino sulla cartografia, i beni architettonici vincolati *ope legis* (gli Enti interessati possono essere ad esempio Agenzia del Demanio, Regione, Provincia, AUSL, ACER-Azienda casa Emilia-Romagna, INPS, Conferenza episcopale Emilia-Romagna, IPAB, etc.);

- l'individuazione dei **beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela** presente sulla Tavola, articolata fra tutela diretta e tutela indiretta, deve essere verificata rispetto ai Decreti di vincolo ed eventualmente integrata sulla base dei decreti eventualmente emessi dopo la data di adozione del PSC; sarebbe comunque opportuno inserire la copia di tutti i decreti relativamente ai beni soggetti a vincolo culturale all'interno della Scheda dei vincoli che sarà predisposta; la medesima scheda dovrà comunque fare riferimento agli elenchi contenuti nel QC;
- risulta inoltre opportuno riportare sulla tavola la **numerazione/codifica** dei beni (tutela diretta, tutela indiretta e tutela *ope legis*) contenuta negli elenchi;
- risulta opportuno ridefinire la voce di legenda **complessi archeologici** come segue: “*Beni archeologici soggetti a dichiarazione di tutela (art.10 commi 1 e 3): complessi archeologici*”. L'individuazione dei beni archeologici deve essere verificata rispetto ai Decreti di vincolo ed eventualmente integrata sulla base dei decreti eventualmente emessi dopo la data di adozione del PSC; sarebbe comunque opportuno inserire la copia di tutti i decreti relativamente ai beni soggetti a vincolo culturale all'interno della Scheda dei vincoli che sarà predisposta; la medesima scheda dovrà comunque fare riferimento agli elenchi contenuti nel QC;

Zone di interesse storico archeologico

Riserva. 78. Come già rilevato in merito al QC, è necessario effettuare gli approfondimenti disciplinati dal comma 2 dell’art. 22 del PTCP e, conseguentemente, integrare la legenda della tavola con una specifica voce. Le schede relative alle aree individuate, contenute nell'Allegato C1.3 (R) al QC del PTCP, dovranno essere riportate nella “Scheda dei vincoli”. Si evidenzia infine che il PTCP indirizza i Comuni alla elaborazione della “Carta delle potenzialità archeologiche” nell’ambito della predisposizione del PSC. Si valuti pertanto l’opportunità di predisporre tale carta secondo quanto dispone il comma 6 dell’art. 22;

Elementi storici

Riserva. 79.

- per quanto riguarda l'individuazione della **città storica** e del **nucleo storico secondario**, si rimanda a quanto evidenziato con specifiche riserve relativamente alle Tavole PSC – Aspetti strutturanti e PSC – Sistema insediativo storico;
- relativamente alle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale di cui all'art. 25 del PTCP e all'art. A-9 della L.R. n. 20/2000, individuati in modo puntiforme sulla Tavola con la voce “**Insedimenti sparsi di interesse storico-architettonico**”, dovranno essere riviste (perimetrare) sulla base delle modifiche che verranno apportate al QC in riscontro alle specifiche riserve; gli elenchi di tali beni con gli specifici dati e codici identificativi (codice Id. Comune e codice Id Provincia vd. Allegato N3 alle Norme del PTCP) dovranno essere riportati nella Scheda dei vincoli;

- relativamente alle **zone di tutela della struttura centuriata** (ambito con presenza di elementi diffusi ed elementi localizzati), alla **viabilità storica** e alle **zone interessate da bonifiche storiche di pianura**, si richiama quanto evidenziato relativamente al QC (Sistema territoriale);

Unità di paesaggio

Riserva. **80.** Fra gli aspetti condizionanti, è necessario che venga considerato anche il tema “Unità di paesaggio”; risulta pertanto necessario, sulla base di quanto espresso relativamente al QC (Sistema naturale e ambientale), ai sensi dell'art. 54 del PTCP, integrare la Tavola con l'individuazione delle Unità di paesaggio provinciali e delle sub Unità comunali.

Progetti di tutela recupero e valorizzazione

Riserva. **81.** Con riferimento alla Tavola A1 e all'art. 53 del PTCP occorre dare evidenza del perimetro dell'area. L'area indicata in Tavola "Aspetti condizionanti tutele" con la dicitura "progetti di valorizzazione ambientale e territoriale ambiti di pertinenza del torrente Nure" non corrisponde alle delimitazioni riportate nell'elaborato provinciale ma neppure corrisponde completamente al perimetro dell'area di studio/progetto di cui all'omonimo progetto di valorizzazione approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 146 del 10 maggio 2000. Si chiede di motivare le differenze.

Riserva. **82.** Si evidenzia che con riferimento ai disposti dell'art. 53 del PTCP il Comune, nell'ambito del PSC e a seguito di analisi e approfondimenti, può apportare modifiche alle perimetrazioni delle aree denominate "aree progetto", mentre, quelle relative a Progetti di tutela recupero e valorizzazione possono essere modificate solo a seguito di specifici progetti che ne definiscano i perimetri. Nel caso della fascia del fiume Trebbia, il Parco regionale istituito costituisce l'attuazione del progetto di tutela recupero e valorizzazione. Nel caso delle pertinenze del torrente Nure occorre rappresentare la delimitazione completa contenuta nel relativo progetto di valorizzazione.

Assetto vegetazionale

Riserva. **83.** L'assetto vegetazione di cui alle tavole A2 e agli artt. 8 e 9 della Norme del PTCP deve essere restituito ad una scala di maggior dettaglio (minimo scala 1:10.000) su sezioni di carta tecnica regionale, come definito nell'“Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP”, approvato con atto della Giunta provinciale n. 292/2011. Si prende atto che il comune ha acquisito il disegno del sistema forestale e boschivo e degli elementi vegetazionali della Tavola A2 del PTCP, apportando alcune modifiche all'interno della cintura urbana (per esempio area della Pertite). Si evidenzia che, sempre rispetto ai citati atti, le eventuali modifiche alla Tavola A2 del PTCP devono essere supportate da adeguate motivazioni da riportare nel QC, Volume B.

Area sottoposta a vincolo SIC 2002

Riserva. **84.** La delimitazione dell'area sottoposta a tutela ai sensi della direttiva habitat, è stata interessata da alcune modifiche, relativamente ad aree interessate da impianti di lavorazione degli inerti ed è stata approvata in via definitiva con la deliberazione della Giunta regionale n. 893/2012. Si chiede di adeguare la cartografia e modificare la relativa voce di legenda con la dicitura "siti di Rete Natura 2000".

Reticolo idrografico e rischio sismico

Riserva. **85.** La tavola dovrà essere rivista per considerare i contenuti dell'l'intesa PAI/PTCP siglata il 12 aprile 2014 tra la Provincia di Piacenza, l'Autorità di Bacino del fiume Po e la Regione Emilia Romagna. Qualora il Comune intenda, date le risultanze delle analisi sismiche svolte, rendere obbligatori i livelli di approfondimento superiori al primo, occorrerà includere tra la cartografia di Piano una tavola di microzonazione sismica di II livello, che dia adeguata rappresentazione, pur a titolo preliminare (eventualmente sulla base di indagini pregresse sufficientemente rappresentative), alla stima dei fattori di amplificazione e del rischio di liquefazione/cedimento.

TAV. ASPETTI CONDIZIONANTI – RISPETTI

Riserva. **86.** In riferimento al nuovo campo pozzi acquedottistico in località Mortizza, nella relativa scheda dei vincoli dovrà essere esplicitato il criterio di individuazione delle fasce di rispetto individuate.

L'individuazione delle fasce di rispetto stradali e ferroviarie deve essere rivista in quanto in alcune parti risulta mancante senza una apparente motivazione ovvero con una simbologia non pertinente (es. linea ad "alta velocità").

Riserva. **87.** La Tavola deve essere integrata per considerare la rete regionale gasdotti così come rappresentato nella tavola C1.h del PTCP vigente e come aggiornato all'interno del presente Piano (Capitolo 5.9 - Tavola 2.4.1) e correggere il retino relativo alla linea ad "alta velocità";

VALUTAZIONI SUI CONTENUTI DELLE NORME DEL PSC

Con riferimento alle Norme di attuazione del PSC, le riserve vengono formulate partendo da valutazioni a carattere generale su taluni temi omogenei, o su singoli temi specifici, in merito ai quali viene chiesto al Comune di svolgere una generale e sistematica ricognizione della inerente disciplina di piano per garantire un impianto normativo coerente e organico e conforme alle normative sovra ordinate. In questi casi, le riserve contengono taluni riscontri puntuali, ed esemplificativi, ad alcuni articoli che non hanno carattere esaustivo rispetto alla ricognizione generale richiesta. In esito a tali ricognizioni, il Comune potrà, nel merito, formulare le proprie proposte di modifica alla disciplina del PSC con l'obiettivo di assicurare la coerenza della strumentazione urbanistica e la sua conformità alle normative sovra comunali, ai fini dell'acquisizione dell'Intesa.

In merito, invece, ai contenuti di alcuni articoli, puntualmente elencati, vengono evidenziati alcuni rilievi che, come precisato in premessa, sono da considerarsi anziché riserve, proposte e osservazioni finalizzate a orientare e agevolare la revisione dell'articolato in coerenza con le modifiche richieste al quadro conoscitivo e al progetto di Piano.

Definizioni uniformi e uniformità lessicale

Le definizioni uniformi di cui all'atto regionale sopra indicato, sono obbligatorie e direttamente efficaci su tutto il territorio regionale dal 28 gennaio 2014, per effetto dell'art. 57, comma 4, della L.R. n. 15/2013.

Allo scopo di evitare dubbi interpretativi in sede di applicazione del Piano, oltre all'adeguamento alle definizioni uniformi, si evidenzia come anche gli elementi legati all'omogeneità terminologica assicurino l'aderenza delle disposizioni all'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Piano, consentendo comunque una più agevole consultazione, e ricerca, anche con gli strumenti informatici (cfr. nuovo sistema di gestione dei titoli abilitativi e delle inerenti verifiche di conformità).

Riserva. 88. Occorre una ricognizione generale e, ove necessario, la revisione delle definizioni utilizzate tenendo conto dei contenuti della stessa L.R. n. 20/2000 e dell'obbligo derivante dalla normativa regionale in materia edilizia (L.R. n. 15/2013 e *Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi*, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 4 febbraio 2010, n. 279, come modificato dall'*Atto di coordinamento tecnico* approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 994/2014). Allo stesso modo, costituiscono la disciplina uniforme dell'attività edilizia anche le *definizioni degli interventi edilizi* stabilite dal legislatore statale agli articoli 3 e 10 del D.P.R. n. 380/2001.

Si evidenzia inoltre la necessità di non introdurre definizioni non convalidate da disposizioni legislative, dalla giurisprudenza o dalla letteratura giuridica come, per esempio, quella di "diritto edificatorio" contenuta nell'art. 2.2., comma 3.

Allo stesso modo, si chiede di correggere casi di utilizzo di lemmi non del tutto idonei o appropriati o omogenei in rapporto ai diversi elaborati di Piano (per esempio: l'oggetto denominato nelle Norme "Nuovo scalo merci" e incluso nel territorio potenzialmente urbanizzabile, sulla tavola "Aspetti strutturanti" è riconosciuto come "Nuovo scalo merci RFI" e compreso nel Sistema ferroviario) o inesattezze terminologiche (per esempio: il corpo normativo del PSC erroneamente qualificato come "regolamento", gli strumenti esecutivi definiti "Piani attuativi convenzionati" o la locuzione "ambiti normativi").

Per evitare dubbi interpretativi dovuti ad ambiguità semantiche, risulterebbe comunque utile che la revisione, oltre al dovuto adeguamento agli atti normativi prima indicati, assicurasse anche una omogeneità terminologica attraverso l'utilizzo di un lessico univoco e coerente, sia nella componente cartografica come in quella lessicale del Piano, e il più possibile uniforme a quello utilizzato dalle normative sovra comunali per definire principi, obiettivi, funzioni dei piani o, in generale, statuizioni, in quanto sedimento non solo normativo-giuridico ma anche culturale nell'assetto della materia urbanistica.

Coerenza con la L.R. n. 6/2009

Si sono riscontrate alcune difformità nella disciplina di Piano (per esempio: art. 1.8., comma 5; art. 1.9., o art. 4.1.) con la normativa di cui agli artt. 28 e 30 della L.R. n. 20/2000, come riformata dalla L.R. n. 6/2009, anche per quanto riguarda il valore indicativo delle previsioni del PSC (cfr. commi 1 e 3 dell'art. 28 della legge regionale) e una modalità di conformazione progressiva del regime dei suoli.

L'art. 4.1., comma 7, per esempio, nel definire i contenuti del POC in termini di opere pubbliche o di interventi di iniziativa pubblica da realizzare nel quinquennio, non fa alcun riferimento né alla specifica programmazione comunale delle opere pubbliche né al *Documento programmatico per la qualità urbana*, e ai documenti di cui alla lettera f-bis) del comma 2 dell'art. 30 della L.R. n. 20/2000 (introdotto dalla L.R. n. 6/2009), quale sede di coordinamento delle politiche pubbliche per quanto riguarda specificamente le dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità per il conseguimento di obiettivi di miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile, che individui le priorità e i fabbisogni reali che appare necessario soddisfare nel medio periodo.

Riserva. 89. Si chiede una ricognizione generale per assicurare la coerenza dell'impianto normativo del PSC con le disposizioni della L.R. n. 6/2009 (modificativa della disciplina della L.R. n. 20/2000) che ha riordinato il sistema della pianificazione territoriale e urbanistica intervenendo anche sulle competenze e funzioni specifiche di PSC, POC, RUE e dei piani esecutivi.

Procedure di modifica al PSC (e al QC) in contrasto con le disposizioni della L.R. n. 20/2000

Alcune disposizioni prevedono procedure di modifica o aggiornamento del PSC in difformità a quanto disciplinato dalla L.R. n. 20/2000. In particolare, l'art. 1.7. sottrae alla normativa della L.R. n. 20/2000 una consistente casistica di varianti al PSC che verrebbero operate attraverso il POC o il RUE. Inoltre, anche altre disposizioni disciplinano modalità di modifica analoghe (per esempio: art. 1.9, comma 6).

La flessibilità del sistema della pianificazione urbanistica, come disciplinata dalla Regione attraverso le disposizioni dell'art. 22 della L.R. n. 20/2000, non consente alcuna variante al PSC attraverso gli strumenti comunali a esso sotto ordinati (POC, RUE e PUA). Molti dei casi elencati nel comma 2 dell'art. 1.7. sono ascrivibili a quelli disciplinati dal comma 1 dell'art. 32-bis della L.R. n. 20/2000 quali varianti al PSC di rito semplificato le cui disposizioni non consentono deroghe da parte degli strumenti della pianificazione comunale.

Gli scostamenti del POC rispetto al PSC consentiti dalla L.R. n. 20/2000 (comma 2, lettera a), dell'art. 30 della legge 20 (rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC, purché non riguardino ambiti soggetti a disciplina di tutela) non costituiscono varianti al PSC, come chiarito dalla Regione con la circolare PG/2010/2399 del 1° febbraio 2010, recante "*Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della*

L.R. n. 6/2009" (BURERT n. 39 del 4 marzo 2010). Tali perimetrazioni degli ambiti in cui si articola il territorio comunale, individuate dal PSC ai soli fini di stabilirne "*gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali*"(art. 28, comma 2, lettera f)), hanno valore meramente indicativo (ad eccezione degli ambiti di tutela ambientale, paesaggistica, storico culturale, ecc.), la cui modifica è riservata alle valutazioni di ordine generale del medesimo PSC. Il POC può adeguare tali perimetrazioni a seguito di una più approfondita considerazione delle caratteristiche del territorio e delle condizioni di fattibilità degli interventi, purché tali rettifiche non incidano in modo significativo sul dimensionamento e sulle caratteristiche territoriali, morfologiche e ambientali, degli interventi previsti.

In tal caso, mantenendo l'esempio citato prima, non si produce alcun aggiornamento del PSC in quanto avranno efficacia probatoria le inerenti delimitazioni grafiche effettuate dal POC, mentre nella legenda della specifica Tavola di PSC sarebbe opportuno indicare che il perimetro là riprodotto può essere soggetto a rettifica da parte del POC, nei limiti della norma regionale prima citata, con rinvio, quanto al valore probatorio, al perimetro che eventualmente definirà il POC. La disciplina potrebbe essere completata anche da una specifica norma da inserire nell'articolato normativo del PSC.

Allo stesso modo, le procedure indicate dall'art. 1.11., commi 1, 2 e 3, delle Norme di Piano che disciplinano gli aggiornamenti del QC, contrastano con gli artt. 4 e 32-*bis* della L.R. n. 20/2000 in quanto il QC non è un semplice allegato al PSC, bensì elaborato costitutivo (cfr. art. 4, comma 1, della L.R. n. 20/2000) alla cui modifica si applicano le norme procedurali dell'art. 32 o 32-*bis* della L.R. n. 20/2000.

Inoltre, altre disposizioni (per esempio: art. 5.1., commi 3 e 4) prevedono modifiche al PSC (sostanzialmente al QC, ma con effetti sulle previsioni di piano) per il recepimento di nuove perimetrazioni dei SIC e ZPS o di beni sottoposti a tutela attraverso un provvedimento dirigenziale. Tali disposizioni di Piano devono essere soppresse in quanto le procedure stabilite dalla L.R. n. 20/2000, come modificate dalla legge n. 6/2009, non possono essere derogate dalla pianificazione.

Ciò vale anche per le disposizioni di cui all'art. 6.4., comma 5, che devono essere soppresse poiché eventuali modifiche ai tracciati delle linee e degli impianti elettrici non possono essere assunte nel PSC attraverso determinazione dirigenziale. In casi specifici, si applicano le Direttive regionali approvate con deliberazioni della Giunta regionale n. 978/2010 e n. 2088/2013.

Riserva. 90. Si chiede di svolgere una ricognizione generale della normativa di Piano per eliminare tutte le disposizioni non conformi alle norme procedurali stabilite dagli artt. 32 o 32-*bis* della L.R. n. 20/2000 per la modifica del PSC o di suoi singoli elaborati di cui si sono forniti alcuni esempi nella argomentazione della presente riserva. In osservanza alle nuove disposizioni regionali in materia di semplificazione degli strumenti di pianificazione e di non duplicazione, il Comune valuti se integrare nelle Norme un semplice richiamo espresso alle disposizioni di cui agli articoli 32 e 32-*bis* della L.R. n. 20/2000 ovvero non integrare neppure i richiami a tali disposizioni regionali in quanto normativa di diretta applicazione (e non derogabile). La ricognizione deve riguardare anche quelle disposizioni che prevedono meccanismi di assunzione automatica nel PSC di previsioni localizzative di opere pubbliche o di pubblica utilità, tenendo conto di quanto dispone l'art. 28, commi 1 e 3 e comma 2, lettera d), della L.R. n. 20/2000 nel testo sostituito dall'art. 29 della L.R. n. 6/2009.

Semplificazione e non duplicazione

Poiché il PSC è stato adottato dopo il 29 settembre 2013 il Comune è tenuto ad attuare le disposizioni regionali in materia di semplificazione degli strumenti di pianificazione, tenendo conto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 18-*bis* della L.R. n. 20/2000, il principio di non duplicazione è osservato attraverso richiami espressi alla normativa sovra ordinata che trova diretta applicazione nel piano.

Riserva. 91. E' necessario che il Comune svolga una ricognizione generale del Piano per adeguarlo alle disposizioni regionali di cui all'art. 18-bis della L.R. n. 20/2000 (introdotto dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013) e all'*Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica* approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994, che, nella Parte Seconda, *Norme di coordinamento*, all'art. 1 (*Principio di non duplicazione della normativa sovraordinata*), dispone che i piani devono attenere unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al livello di pianificazione e non devono contenere la riproduzione, totale o parziale, della normativa sovra ordinata stabilita dalle leggi statali o regionali, dai regolamenti, dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico, dalle norme tecniche, dalle prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata, e da ogni altro atto normativo di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia

Richiamo degli elaborati grafici di piano

Sono stati riscontrati casi di parziale assenza, o incompleta indicazione, nelle Norme dei dovuti richiami alla parte cartografica del PSC. Ciò potrebbe ingenerare difficoltà nell'attività tecnico-amministrativa di applicazione dello strumento urbanistico e quindi di consultazione e gestione delle verifiche di conformità delle trasformazioni.

Riserva. 92. Per garantire l'aderenza delle disposizioni normative all'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Piano, si chiede di integrare le Norme di PSC con i richiami puntuali alle individuazioni cartografiche dei sistemi, zone ed elementi oggetto di disciplina o alle individuazioni presenti in altri elaborati di Piano.

Attuazione previsioni PRG 2001 e certezza della disciplina urbanistica

Diversi contenuti delle Norme (per esempio: art. 1.3; art. 2.1., comma 4; art. 3.2., commi 2, 3 e 4; art. 3.4., commi 2 e 3; art. 4.6) disciplinano le modalità di ultrattività del PRG 2001, ma complessivamente sembrano presentare aspetti di incoerenza se non di contraddittorietà. In proposito, occorre tenere conto che uno dei principi cui non possono sottrarsi i diversi livelli istituzionali di governo del territorio nell'elaborazione dei piani di loro competenza - come affermato dalla più recente normativa regionale - è quello della ***certezza della disciplina urbanistica vigente***, quale carattere necessario del piano, il cui scopo primario è quello di scongiurare dubbi applicativi garantendo una interpretazione univoca nell'attività tecnico-amministrativa di presentazione e di controllo dei titoli edilizi, nonché di verifica della conformità degli interventi di trasformazione. In forza di tale principio, anche la transizione dal PRG ai nuovi strumenti urbanistici deve avvenire fornendo sufficiente certezza su quali previsioni del PRG possano legittimamente essere attuate a seguito dell'approvazione del PSC e della sua entrata in vigore.

Si evidenzia che, in materia di attuazione delle previsioni del PRG, l'art. 57 della L.R. n. 6/2009 ha fornito interpretazione autentica dell'art. 41, comma 1, della L.R. n. 20/2000 stabilendo che, in via di prima applicazione della medesima legge 20, le previsioni dei vigenti PRG sono attuate dai Comuni fino a quando le stesse non siano state, espressamente o implicitamente, sostituite o abrogate da quanto stabilito dal PSC, dal RUE o dal POC, ferma restando l'applicazione delle misure di salvaguardia a seguito dell'adozione di ciascuno dei nuovi strumenti in cui si articola il nuovo piano comunale.

Inoltre, l'art. 17 della legge 1150/1942 relativo alla validità dei piani particolareggiati attuativi del piano urbanistico comunale, è stato modificato dal punto 8-bis, comma 2, dell'art. 5 del Decreto-legge 30 maggio 2011, n. 70 (introdotto dalla legge n. 106/2011 di conversione del Decreto-legge medesimo) per disciplinare diversamente il caso di piani attuativi che risultano parzialmente eseguiti allo scadere del termine per la loro esecuzione.

Infine, l'art. 30 del Decreto-legge n. 69/2013, convertito con legge n. 98/2013, ha introdotto disposizioni volte ad ampliare le tempistiche di completamento degli interventi edilizi assoggettati a pianificazione attuativa prevedendo la proroga di 3 anni dei termini di validità e dei termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni stipulate fino al 31 dicembre 2012, mentre l'art. 55 della L.R. n. 15/2013, in vigore dal 31 luglio 2013, ha stabilito la proroga di due anni dei termini di inizio e di ultimazione dei permessi di costruire rilasciati entro la data di pubblicazione della legge regionale stessa (30 luglio 2013), salvo l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche ai sensi dell'art. 19, comma 6, della medesima legge regionale. Tale proroga si applica anche alle DIA e alle SCIA presentate alla data di entrata in vigore della medesima L.R. n. 15/2013.

Riserva. 93. E' quindi necessario che il Comune, muovendo dallo stato di attuazione delle previsioni del PRG 2001 e delle diverse casistiche riscontrate, proceda a una ricognizione complessiva della normativa di Piano inerente l'attuazione del PRG 2001, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 57 della L.R. n. 6/2009.

In particolare, occorre individuare in modo chiaro quali siano gli ambiti di trasformazione oggetto di PUA che si ritiene di confermare, in considerazione anche del fatto che dai dati in possesso di questa Amministrazione risultano avviati (secondo differenti stadi dello specifico iter di approvazione) i PUA relativi agli ambiti: Alf21 (I Vaccari), AP8 (Borgotrebbia), AP10 (Borghetto), AP12 (Mandelli), APP2 (Cimitero).

Inoltre, alcuni di tali ambiti residui del PRG 2001 sono stati compresi tra gli ambiti in corso di attuazione. Occorre individuare in modo univoco a quale stadio dell'iter procedurale di approvazione dei PUA si è fatto riferimento, ai fini del citato inserimento tra gli ambiti urbani consolidati ovvero nel territorio potenzialmente urbanizzabile.

Infine, certe formulazioni generiche all'interno delle Norme del PSC, come il comma 4 dell'art. 2.1. ("Il RUE (...) dovrà, *generalmente*, attenersi a dare continuità alle previsioni di zonizzazione del P.R.G. 2001 (...)") non assicurano la necessaria certezza giuridica circa le previsioni del PRG 2001 con efficacia ultrattiva e quindi quali realmente siano gli effetti sostitutivi del PSC sul PRG 2001.

Efficacia quinquennale del POC e decadenza previsioni inattuate

In diverse - e non sempre coerenti - disposizioni del PSC (per esempio: art. 1.9., comma 3.; art. 2.1., comma 6; art. 2.2., comma 6) si fa riferimento all'efficacia quinquennale del POC e agli effetti decadenziali delle previsioni inattuate. In un altro caso (art. 1.9., comma 3), si prevede che solo l'approvazione del PUA può evitare gli effetti decadenziali delle previsioni POC alla scadenza del termine quinquennale.

Tali contenuti normativi del PSC devono tenere conto che la circolare della Regione Emilia-Romagna del 1° febbraio 2010, prima richiamata, al paragrafo 3.4.4., lettera A, ha chiarito che, per evitare la decadenza del termine, è sufficiente il formale avvio del procedimento attuativo (senza giungere all'approvazione del PUA), e in particolare:

- a) nel caso di intervento indiretto, l'adozione dei PUA di iniziativa pubblica o la presentazione della richiesta di autorizzazione al deposito dei PUA di iniziativa privata, prescritti dal POC stesso;
- b) nel caso di intervento diretto, la presentazione della denuncia di inizio attività ovvero della domanda per il rilascio del permesso di costruire;

c) nel caso di vincoli espropriativi, l'avvio del procedimento di approvazione di uno degli atti che comporta dichiarazione di pubblica utilità, secondo la legislazione vigente.

Riserva. 94. E' necessario rivedere gli specifici contenuti normativi del PSC inerenti gli effetti decadenziali delle previsioni POC inattuate nel quinquennio di sua validità, non solo per scongiurare profili di incoerenza, ma per renderli conformi alle disposizioni regionali, come chiarite dalla circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2010/2399 del 1° febbraio 2010, recante *"Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6/2009"* (BURERT n. 39 del 4 marzo 2010).

Modalità di attuazione e termini efficacia dei PUA

Non è chiaro se le previsioni di attuazione degli ambiti per singoli comparti (per esempio: art. 4.1., comma 1, lettera b) e commi 3, 4; art. 4.7., comma 2), peraltro non sufficientemente coordinate, facciano riferimento alla disciplina statale di cui all'art. 23 della legge 1150/1942. In ogni caso, il PSC può limitarsi a fornire solo qualche indicazione rinviando la disciplina di dettaglio alla pianificazione operativa.

Riserva. 95. Occorre chiarire se le previsioni attuative attraverso l'individuazione di comparti si riferisca all'istituto del comparto edificatorio (ambito territoriale minimo entro cui l'intervento deve essere realizzato in modo unitario), nel qual caso, in presenza di più aventi titolo, occorre fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 1150/1942, per le parti non abrogate dall'art. 58 del D.P.R. n. 327/2001, e alle modalità ivi indicate. In ogni caso, le disposizioni del PSC relative all'attuazione di ambiti per comparti devono essere tra loro coerenti e coordinate e rispettare le disposizioni di cui all'art. A-12, comma 2, dell'Allegato alla L.R. n. 20/2000.

La normativa di PSC relativa alla fase attuativa (PUA) deve garantire la conformità alle normative sovra comunali e assicurare il necessario coordinamento con gli strumenti a esso sotto ordinati.

Riserva. 96. Il Comune verifichi le norme inerenti i termini di efficacia dei PUA (per esempio: art. 4.1., comma 1, lettera g), e comma 3) tenendo conto della più recente giurisprudenza in materia di validità decennale dei piani esecutivi e della loro ultrattività per quanto riguarda le destinazioni d'uso delle aree pubbliche o fondiari e il rispetto dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduto.

In aggiunta, come già indicato in altra riserva, alcune disposizioni (per esempio: art. 1.8. comma 1, ultimo periodo; art. 3.3., comma 6; art. 4.1., comma 1, lettera g)) contrastano con la normativa statale di cui all'art. 17 della legge 1150/1942, come modificata dal punto 8-bis, comma 2, dell'art. 5 del Decreto-legge 30 maggio 2011, n. 70 (introdotto dalla legge n. 106/2011 di conversione del Decreto-legge citato), che ha diversamente disciplinato il caso dei piani attuativi parzialmente eseguiti consentendo ai titolari di parti inattuate del comparto, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato e qualora il Comune non abbia proceduto alla compilazione di un piano particolareggiato per la parte ineseguita, di presentare al Comune proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti finalizzate allo sviluppo edilizio delle porzioni inattuate, ferme restando le destinazioni d'uso delle aree pubbliche o fondiari e nel rispetto dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduto.

Infine, devono essere riconsiderate alcune disposizioni delle Norme del PSC inerenti i termini temporali - anticipati rispetto al termine decennale per la completa attuazione del PUA - per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione (per esempio: art. 4.1., lettera g)), tenendo conto che non è compito del PSC fornire indicazioni di dettaglio circa i termini temporali per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione (non contenendo il PSC alcuna analisi sui presupposti). Spetta invece al POC, attraverso il *Documento programmatico per la qualità urbana* e i documenti di cui alla lettera f-bis) del comma 2 dell'art. 30 della L.R. n. 20/2000, definire eventuali esigenze di realizzazione in

tempi ridotti di opere di urbanizzazione o di opere compensative (o, in generale, di opere ascrivibili a extra oneri) poste a carico dei soggetti attuatori delle trasformazioni urbanistiche (anche attraverso accordi).

Attuazione del PSC per intervento diretto

Le modifiche apportate alla legge urbanistica regionale dalla L.R. n. 6/2009 hanno chiarito che il PSC non ha efficacia conformativa del diritto di proprietà, ma costituisce solo un riferimento di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal POC, senza che ciò comporti modificazione del PSC. Compete al POC la localizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità con apposizione dei vincoli e condizioni aventi natura espropriativa, funzionali alla realizzazione delle opere medesime. Quale corollario della nuova configurazione del piano generale comunale, è che il PSC non può essere attuato per intervento diretto. Infatti, l'art. 29 della L.R. n. 6/2009 ha interamente sostituito l'art. 28 della L.R. n. 20/2000 abrogando qualsiasi competenza del PSC nella definizione della edificabilità delle aree. In coerenza con tale nuovo contenuto del PSC, è stata soppressa la lettera f) del comma 2 dell'art. 28, che, nel testo originario, consentiva al PSC di definire le trasformazioni che potessero essere attuate attraverso intervento diretto. Oltre a ciò, la L.R. n. 6/2009 ha modificato l'art. A-4 dell'Allegato alla L.R. n. 20 del 2000 il quale, nel testo originario, prevedeva che il PSC potesse stabilire il dimensionamento delle nuove previsioni "per ciascun ambito" con ciò definendo una edificabilità potenziale.

Riserva. 97. Si chiede la revisione della normativa di Piano inerente l'attuazione diretta del PSC. Per esempio, gli articoli 6.3., commi 4, lettera a), e 9, lettera a), disciplinano alcune possibilità di intervento diretto che devono essere riformulate, anche attraverso semplici rinvii alla normativa sovra comunale.

Disciplina commerciale

L'articolato normativo relativo alla disciplina degli aspetti commerciali al dettaglio in sede fissa deve essere revisionato in funzione di quanto evidenziato nelle riserve relative alla Relazione illustrativa del PSC per assicurare la necessaria coerenza - e coordinamento - tra i contenuti dei diversi elaborati di PSC.

Riserva. 98. Si chiede di rivedere la normativa di piano, sulla base delle controdeduzioni alle specifiche riserve formulate in merito alla Relazione.

Riqualificazione urbana

E' necessario garantire la conformità del PSC alla disciplina regionale in materia di riqualificazione urbana come integrata nella L.R. n. 20/2000 dalla L.R. n. 6/2009 che assegna al PSC il compito della individuazione degli ambiti da assoggettare a riqualificazione e al POC, eventualmente seguito da un PUA, la regolamentazione di dettaglio di detti interventi.

Riserva. 99. In più punti delle Norme ci si riferisce agli ambiti da riqualificare (per esempio: art. 2.1., comma 3; art. 2.2., comma 8; art. 2.5., comma 3; art. 3.4., commi 1, 2 e 4; art. 4.5, commi 2, 8 e 9, ecc.). Risulta necessario che il PSC individui in modo chiaro e univoco gli ambiti aventi le caratteristiche di cui all'art. A-11 della L.R. n. 20/2000, con particolare riferimento alle disposizioni del comma 2, provvedendo a una loro contestuale graficizzazione sulla cartografia di Piano. I

contenuti del comma 1 dell'art. 3.4., che contiene la definizione di tali ambiti, non trova corrispondenza nei vari elaborati del Piano. Inoltre, il testo del comma 8 dell'art. 4.5. dovrà essere riscritto, coordinandolo con le disposizioni di cui all'art. 30 della L.R. n. 20/2000, in particolare i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 3.

Schede progetto degli ambiti di trasformazione e Schede progetto territorio potenzialmente urbanizzabile

A ulteriore specificazione delle riserve formulate in merito all'aggiornamento e integrazione degli elaborati di progetto, risulta necessario predisporre una schedatura con riferimento a tutte le principali previsioni di PSC, non solamente agli ambiti di trasformazione e al territorio potenzialmente urbanizzabile.

Riserva. 100. Risultano infatti mancanti, per esempio, le Schede progetto di tutti i Poli funzionali, degli ambiti specializzati per attività produttive di rilevanza sovracomunale o delle principali previsioni concernenti il sistema della mobilità. Occorre, quindi, operare tali integrazioni, coordinandole con le riserve formulate in merito agli specifici tematismi (cfr. ad esempio quelle concernenti gli accordi territoriali e i relativi contenuti).

Occorre implementare i contenuti delle Schede proposte con la specifica disciplina degli ambiti che, ai sensi dell'art. 28, comma 3, della stessa L.R. n. 20/2000, sarà dettagliata all'interno degli elaborati del POC. Pertanto, con riferimento alle “Schede progetto degli ambiti di trasformazione” e alle “Schede progetto – territorio potenzialmente urbanizzabile”, è necessario inserire, per lo meno:

- una chiara perimetrazione dell'ambito,
- un completo quadro dei vincoli, delle tutele e dei condizionamenti che limitano l'attuazione degli interventi,
- una disciplina generale comprendente: i principali parametri urbanistici, la capacità insediativa minima e massima attuabile, le funzioni ammissibili, le dotazioni territoriali minime, le prestazioni di qualità urbana attese,
- le azioni di mitigazione e/o compensazione ambientale derivanti dal processo di ValSAT,
- le eventuali direttive riferite alla costruzione del POC ed allo strumento attuativo.

Occorre evidenziare, in modo chiaro ed univoco, quali degli ambiti di trasformazione siano da qualificare come ambiti da riqualificare, ai sensi dell'art. A-11 della L.R. 20/2000 e, conseguentemente, modificarne la relativa disciplina presente nelle Norme e nelle Schede stesse.

Qui di seguito, vengono evidenziati alcuni rilievi su singole disposizioni che, come precisato in premessa, sono da considerarsi anziché riserve, proposte e osservazioni finalizzate a orientare e agevolare la revisione dell'articolato in coerenza con le modifiche richieste al quadro conoscitivo e al progetto di Piano:

Art. 1.1. Validità ed efficacia del Piano Strutturale

E' assente qualsiasi richiamo espresso all'art. 11 della L.R. 20/2000 sull'efficacia delle disposizioni di piano e inoltre, in un'ottica di certezza giuridica, le norme del PSC dovrebbero essere contrassegnate in base alla loro efficacia di *prescrizioni*, *direttive* e *indirizzi* secondo la definizione che ne dà la legge regionale, tenendo conto che, ai sensi del comma 1 dell'art. 28 della L.R. n. 20/2000, il PSC ha efficacia conformativa del diritto di proprietà limitatamente all'apposizione dei vincoli e condizioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale stessa, mentre, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 28, "Le

indicazioni del PSC relative alla: puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione al PSC."

Art. 1.4. Misure di salvaguardia

Deve essere richiamato espressamente l'art. 12 della L.R. n. 20/2000, pur senza ripeterne i contenuti, escludendo ogni specificazione in quanto le disposizioni sulla salvaguardia sono obbligatorie anche con riferimento alla possibilità di attuare il PRG 2001 ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 41 della L.R. n. 20/2000 e alla loro interpretazione autentica ad opera dell'art. 57 della L.R. n. 6/2009.

Art. 1.5. Elaborati del Piano Strutturale

Si chiede di elencare tutti gli elaborati di Piano (compresi quelli del QC) esplicitandone il valore costitutivo.

Art. 1.6. Valore delle individuazioni grafiche

Le disposizioni andrebbero integrate nell'art. 1.1. poiché attengono all'efficacia del Piano, nel suo complesso, in quanto costituito da contenuti sia lessicali che grafici.

Art.1.9. La disciplina del POC

Si suggerisce di coordinare il testo dell'articolo in esame con quello dell'art. 4.1. ("Modalità di attuazione delle trasformazioni urbane attraverso il POC"), con particolare riferimento alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1.9 e al comma 1, lettera h) dell'art. 4.1. E inoltre:

- **Comma 2, primo periodo:** occorre sostituire "indirizzi" con "contenuti".
- **Comma 3:** in osservanza alla normativa regionale in materia di semplificazione e non duplicazione, le disposizioni del comma in esame potrebbero essere soppresse, in quanto in materia di competenze degli organi comunali valgono le disposizioni statali vigenti al momento. Nel caso specifico, la Giunta comunale è ora competente ad approvare i PUA ma solo se non producono effetti di variante al POC, diversamente, la competenza rimane attribuita al Consiglio comunale;
- **Comma 4:** occorre coordinare il testo con quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 30 della L.R. n. 20/2000.
- **Comma 5:** deve essere coordinato con il Programma triennale delle opere pubbliche, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 30 della L.R. n. 20/2000.
- **Comma 6:** deve essere aggiornato tenendo conto di quanto stabilito dai commi 1 e 3 dell'art. 28 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 29 della L.R. n. 6/2009, concernente il valore indicativo delle "nuove previsioni insediative" del PSC.

Art.1.10. Valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni (ValSAT)

Occorre rivedere e integrare il testo dell'articolo alla luce delle disposizioni di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e del suo Allegato VI "Contenuti del rapporto ambientale di cui all'articolo 13", dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 e dell'art. 98 delle Norme del PTCP.

- **Comma 1:** occorre modificare la parte iniziale come segue: "Il RUE, anche attraverso la relativa ValSAT, definisce".
- **Comma 4:** al fine di coordinare il testo proposto con la normativa sulla valutazione ambientale di piani e programmi, risulta necessario modificarne il testo come segue: "Il POC contiene uno specifico elaborato dedicato alla valutazione degli effetti ambientali e territoriali delle scelte di Piano, ivi comprese le opere pubbliche e le infrastrutture,

nel quale sono individuate le eventuali condizioni, mitigazioni e compensazioni necessarie al fine di eliminare o minimizzare gli effetti indotti dall'attuazione delle previsioni del POC, oggetto di strumenti urbanistici attuativi o progetti.”.

Art. 1.11. Contenuti, consultazione e aggiornamento del Quadro Conoscitivo

Fatta salva altra riserva in merito alle procedure di modifica del QC non conformi alla normativa urbanistica regionale, il comma 4, contiene una disciplina inerente gli obblighi di informazione al pubblico e di pubblicità del QC che dovrebbe essere soppressa, o quantomeno rivista attraverso un semplice richiamo espresso alle disposizioni di cui all'art. 39 (rubricato *Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio*) del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (recante *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), le quali stabiliscono che le pubbliche amministrazioni devono garantire l'informazione al pubblico delle attività di pianificazione, permettendo quindi la consultazione dei relativi atti (tra cui tutti i piani completi degli inerenti elaborati e, nel caso specifico, anche il PSC e relativo QC) non "*anche con procedure informatiche*" bensì obbligatoriamente attraverso di esse (siti *web*) a pena di inefficacia degli atti stessi. In aggiunta, sussistono gli obblighi di informazione al pubblico, attraverso i siti *web* delle amministrazioni titolari di strumenti di pianificazione, disciplinati dall'art. 18 del D.Lgs. n. 152/2006 in materia di valutazione ambientale dei piani.

In ogni caso, trattandosi di normativa sovraordinata di diretta applicazione, in osservanza alla normativa regionale in materia di semplificazione e non duplicazione, la norma potrebbe essere soppressa.

Art. 2.1. Classificazione del territorio comunale

- **Comma 1:** occorre modificare il riferimento alla L.R. n. 20/2000, in quanto errato, e sostituirlo con il seguente: “Ai sensi dell'art. 28, comma 2, lettera e), della L.R. n. 20/2000, (...).”.
- **Comma 2:** occorre operare le seguenti modifiche:
 - sostituire la definizione di territorio urbanizzato con il rinvio all'art. A-5 della L.R. n. 20/2000;
 - coordinare la denominazione della “Tavola Aspetti Strutturanti – 1” presente nell'articolato normativo del PSC con quella presente sulla tavola stessa e negli altri elaborati di Piano;
 - rivedere l'ultimo alinea dell'elenco proposto, in considerazione del fatto che non tutti gli “ambiti di trasformazione” risultano interni al perimetro del territorio urbanizzato.
- **Comma 5:** occorre chiarire il concetto espresso, in quanto non risulta chiaro quale sia l'oggetto della norma.

Art. 2.2. Perequazione urbanistica e diritti edificatori

- **Comma 3:** si ritiene che già nel PSC si debba evidenziare la necessità/possibilità di trasferire il diritto edificatorio da un ambito di trasformazione a un altro, specificando in particolare gli eventuali ambiti territoriali interessati, al fine di tenere conto nella ValSAT del PSC delle principali criticità che contraddistinguono tali porzioni di territorio, degli impatti e delle mitigazioni necessarie a eliminare o minimizzare gli effetti dell'operazione di trasferimento della potenzialità edificatoria (per esempio: nel caso degli ambiti di trasformazione denominati nel vigente PRG come AL7 - Galleana ed AP6 – Granella).

Modificare il primo periodo nel modo seguente: "~~Per diritto edificatorio si intende la potenzialità di edificazione riconosciuta alla proprietà di determinati immobili (aree o edifici)~~ Nel caso in cui tali immobili (aree o edifici) siano da trasformare o siano ceduti al Comune; , il diritto edificatorio si conforma ~~quindi~~ (...).".

Art. 2.3. Indirizzi riguardo al dimensionamento dello sviluppo urbano e residenziale

I contenuti dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono la riproposizione di temi già trattati nella Relazione di PSC nella quale peraltro trovano più idonea collocazione. Tali commi infatti non fissano regole bensì semplicemente forniscono i parametri e gli elementi già utilizzati per il dimensionamento. Per quanto concerne il dimensionamento del POC (comma 6), esso deve essere disciplinato secondo quanto disposto dall'art. 73 delle Norme PTCP vigente. Così come formulato, l'articolo risulta in gran parte inefficace. Andrebbe più propriamente indicata la potenzialità minima e massima del Piano in termini di stanze e abitanti insediabili sia per gli ambiti PRG confermati, sia per quelli definiti di "trasformazione", ma che, ai sensi della L.R. n. 20/2000, sono più propriamente riconducibili ad ambiti da riqualificare, tenuto conto della grande potenzialità volumetrica (possibilità di recupero del volume esistente).

Art. 2.4. Edilizia residenziale sociale

Si chiede di riformulare la normativa in materia di ERS attraverso un corpo organico di norme, attualmente disseminate in diversi articoli, allo scopo di garantire coerenza e omogeneità nella relativa disciplina, e meglio chiarire gli obiettivi (definibili solo in esito agli approfondimenti del QC) e le condizioni cui deve attenersi la pianificazione sotto ordinata al PSC.

Non è comunque necessario che le Norme contengano una definizione di ERS o di alloggio sociale, tanto più che nel comma 1 dell'articolo in esame sono richiamate in modo inesatto sia l'art. 78 del PTCP, il quale non contiene alcuna definizione né di *edilizia residenziale sociale* né di *alloggio sociale*, sia il D.M. 22 aprile 2008 che fornisce solo la definizione di *alloggio sociale*.

Art. 2.5. - Indirizzi per il dimensionamento degli ambiti specializzati per le attività produttive

Il contenuto dell'articolo non corrisponde alla sua rubricazione. Occorre, quindi, che il Comune riveda la sua stesura inserendo nell'articolo esaminato le disposizioni relative al dimensionamento proposto dal PSC per gli ambiti specializzati per attività produttive ed accorpendo le disposizioni relative all'articolazione dei suddetti ambiti sul territorio comunale a quelle presenti negli articoli 3.3., 3.4., 4.5., 4.6. e 4.8..

- **Comma 1**, occorre stralciare la parola "massimi" e chiarire cosa si intenda per attività produttive secondarie e terziarie.

Inoltre, occorre riarticolare la suddivisione degli ambiti specializzati per attività produttive sul territorio di riferimento in conformità a quanto stabilito dall'art. A-13, comma 2, della L.R. n. 20/2000 e dall'art. 85, commi 2, 3 e 6, delle Norme del PTCP.

Si suggerisce di stralciare l'ultimo capoverso del comma, in quanto la normativa di settore sulle APEA ha stabilito che il progetto dell'insediamento deve essere costruito sulla base dei contenuti degli specifici elaborati "Analisi ambientale" e "Programma ambientale". Inoltre, l'art. 85, comma 5 delle Norme del PTCP ha stabilito che l'Accordo territoriale per l'attuazione dei nuovi PPST debba essere sottoscritto prima dell'approvazione del PSC.

Si evidenzia, infine, che i contenuti dell'Accordo territoriale menzionato ai commi 1 e 2 (art. 85, comma 4, delle Norme del PTCP) dovranno essere inclusi nel PSC e che, nello specifico, tale Accordo dovrà contenere "la delimitazione di massima delle aree

produttive interessate da ciascun ambito, a precisazione di quanto indicato nel PTCP" (lettera a. del suddetto comma 4, dell'art. 85);

- **Comma 3**, occorre evidenziare che:
 - la L.R. n. 20/2000 prescrive che, per gli ambiti di trasformazione individuati, il Comune deve definire la capacità insediativa minima e massima relativa a ciascuna funzione;
 - nell'ultimo alinea, occorre modificare il testo seguente: "entro i limiti stabiliti dalle norme del PTCP per quanto attiene agli insediamenti commerciali di competenza comunale", in quanto è il Comune (non il PTCP) che deve dettagliare la disciplina degli insediamenti commerciali di competenza comunale, in coerenza con lo strumento provinciale.

Art. 2.7 Consolidamento e sviluppo della rete ecologica

- **Comma 2:** poiché vengono richiamati due elaborati cartografici ("Tavola - aspetti strutturanti 2" del PSC e "Tavola 04 del Quadro conoscitivo - Volume B") che presentano i medesimi contenuti, si ritiene opportuno che venga richiamata la sola Tavola di PSC.
- **Comma 3:** è necessario considerare che le *Linee guida per la costruzione della rete ecologica locale* (brevemente Linee guida), al paragrafo 4.3.5. "Fase 5 Quantificazione e attuazione della rete ecologica locale - RUE", stabiliscono che nel RUE sono contenuti "i criteri di riferimento e i parametri per l'applicazione di meccanismi nella perequazione/compensazione", mentre nel POC "sono definite le tipologie di interventi compensativi dovuti per le trasformazioni previste (...)". Inoltre, un RUE con contenuti di pianificazione operativa, stabilendo la disciplina specifica per gli ambiti del territorio rurale e i centri abitati consolidati, potrebbe introdurre meccanismi compensativi per alcuni interventi ivi disciplinati. Pertanto è necessario adeguare le disposizioni del comma in esame in coerenza con le Linee guida.
- **Comma 4:** per quanto concerne il rapporto tra attività estrattive e rete ecologica, nella elencazione dei compiti del PAE, è necessario aggiungere, dopo la lettera b), un nuovo capoverso (lettera c)) per disciplinare l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art 42 delle Norme del PIAE che prevedono che la pianificazione di settore possa consentire che il recupero sia spostato in aree esterne a quelle oggetto di attività estrattiva al fine di potenziare la rete ecologica.
- **Comma 5:** - il comma elenca gli elementi della rete distinguendo tra quelli di rilevanza provinciale (lettera a)) e quelli di rilevanza locale (lettera b)). Alla lettera a), l'ultimo alinea "zone di potenziale rilevanza ecologica futura (poli estrattivi)" deve essere eliminato per portare la norma a coerenza con quanto evidenziato nella riserva relativa all'omonimo elemento cartografico della rete ecologica.
Relativamente agli alinea elencati sotto la lettera b), devono essere eliminati tutti i riferimenti agli elementi dello schema direttore e sostituiti con gli elementi definiti dalle Linee guida.
Inoltre, per completezza, agli alinea "Stepping stone" e "Elementi per la connettività diffusa" non devono più essere richiamati tra parentesi gli elementi che li costituiscono, in quanto già illustrato in QC; le "vasche di laminazione" sono da ricondurre agli "Stepping stones".
Gli elementi elencati agli ultimi tre alinea del comma 5, lettera b), devono essere ricondotti alla categoria "elementi di rilevanza locale" in base alle loro caratteristiche di progetto.
- **comma 6:** la disposizione seguente "negli elementi della rete ecologica locale sono di norma ammessi gli interventi di trasformazione individuati dal PSC " non risulta coerente con le Linee guida in quanto le medesime presuppongono che le previsioni di

PSC siano state elaborate in modo che gli interventi di trasformazione non vadano ad interferire con gli elementi della rete ecologica locale. Pertanto tale indicazione deve essere rivista.

- **Comma 7:** poiché i i nodi prioritari coincidono con i siti di Rete Natura 2000 è necessario che la disciplina stabilita dal Comune, relativamente a queste aree, venga verificata nell'ambito della procedura di valutazione d'incidenza rispetto alla sua coerenza con le misure di conservazione specifiche e generali e il piano di gestione del sito. Inoltre si ritiene che le disposizioni di cui alle lettere c) e d) devono rimandare alla Misure specifiche di conservazione e ai Piani di gestione approvati.
- **Comma 8:** in merito alla seguente disposizione "Nei nodi secondari valgono le norme previste per i nodi prioritari", considerando che i nodi secondari, per definizione contenuta nelle Linee guida sono, nel territorio del Comune di Piacenza, zone B e C del Parco regionale fluviale del Trebbia, esterne ai siti di Rete Natura 2000, dove attualmente vigono le norme di salvaguardia della legge istitutiva (L.R. n. 19/2009) e in futuro il Piano territoriale del Parco, è necessario verificarne la conformità con la disciplina specifica del Parco.
- **Comma 10, lettera a):** le disposizioni possono essere integrate prevedendo che il RUE riporterà i contenuti della citata Appendice 2 della Linee guida. Con riferimento alle disposizioni di cui alla **lettera c)**, là dove è indicato che nei corridoi d'acqua di terzo livello è "vietata l'alterazione dei tracciati esistenti, evitando modificazioni planimetriche", è opportuno specificare che tale divieto si applica a modifiche in senso riduttivo e che invece sono da preferirsi ampliamenti della sezione dei corsi d'acqua per favorirne una maggiore naturalizzazione.
- **Comma 12:** richiamando quanto esposto nella riserva relativa allo stesso argomento, e sviluppata con riferimento al QC e alla cartografia della rete ecologica, il comma 12 deve essere rivisto o eliminato.
- **Commi 13, 14 e 15:** richiamando le riserve relative al QC e alla cartografia della rete ecologica, si evidenzia che i contenuti dei commi in esame possono trovare specifica applicazione, con le dovute precisazioni, nell'ambito della disciplina del territorio rurale e/o in riferimento ad altri elementi della rete ecologica locale come definiti nelle Linee guida. In particolare, le previsioni contenute nel comma 13 possono trovare applicazione specifica con riferimento al territorio rurale periurbano, identificato nella Tavola "Aspetti strutturanti 2" e localizzato lungo la cintura sud di Piacenza. Le disposizioni del comma 14 sono applicabili al periurbano localizzato lungo il corridoio fluviale del torrente Nure e ai varchi insediativi a rischio corrispondenti a questa stessa fascia. Infine, le disposizioni di cui al comma 15 sono applicabili alle trasformazioni previste nel territorio rurale ad alta vocazione produttiva agricola. Si evidenzia che i previsti interventi di compensazione, relativi a interventi edilizi in ambito agricolo, dovrebbero essere collocati in limitrofi elementi della rete ecologica locale (elementi della connettività diffusa, corridoi ecologici ecc.).
- **Comma 17:** si evidenzia che gli "elementi della connettività diffusa" non sono costituiti solo da "formazioni vegetate esistenti", ma anche da "segmenti" da costituire per completare la connettività; e tale aspetto deve essere chiaramente evidenziato nel documento di piano e in cartografia. Inoltre con riferimento ai contenuti della **lettera b)** occorre elaborare una differente formulazione in quanto gli elementi vegetazionali lineari sono tutelati dal PTCP alla stessa stregua del bosco per cui, in applicazione dell'art. 8 delle Norme del PTCP, tali elementi possono essere eliminati, in toto o in parte, solo a seguito di interventi pubblici o di pubblico interesse.
- **Comma 19:** è necessario evidenziare che la norma si applica a una selezione di corridoi ecologici di terzo livello e che questi elementi, come indicato nella Relazione di QC, sono aree vocate per la realizzazione delle fasce tampone di cui all'allegato N5

alle Norme del PTCP e al Capitolo 3 delle Linee guida. Di conseguenza, si ritiene che gli interventi di compensazione citati alle **lettere c) e d)**, debbano essere esplicitamente volti al consolidamento delle fasce tampone perifluviali.

- **Commi 20 e 21:** con riferimento a precedenti riserve relative al QC e alla cartografia della rete ecologica, si evidenzia che nei commi in esame non è specificato il meccanismo attraverso il quale, con gli interventi previsti dal POC, vengono attuate le Kyoto forest o potenziati gli altri elementi della rete ecologica locale.

Art. 2.8. Disposizioni generali per il territorio rurale e Art. 3.5. Interventi edilizi nel territorio rurale

Premesso che risulta necessario recepire negli articoli stessi la disciplina di cui al Titolo I, Parte Terza, delle Norme del PTCP, richiamandone le disposizioni senza riportarne i contenuti, e, in riferimento alle stesse, elaborando una specifica disciplina di livello comunale che consideri le specificità locali, si evidenzia quanto segue:

- considerate le integrazioni da effettuarsi relativamente alla tavola "Aspetti strutturanti – 2", al fine di individuare gli ambiti di valore naturale e ambientale, risulta necessario integrare l'**art.2.8.** con una disciplina specifica con riferimento all'art.60 delle Norme del PTCP.
- Il PSC deve tener conto degli **obiettivi generali** per il territorio rurale del PTCP, illustrati nella Relazione, e, per ogni ambito del territorio rurale, degli **obiettivi specifici** di cui agli artt. 57, 58, 59 e 60 delle Norme del Piano provinciale, contribuendo ad attuarli secondo gli indirizzi di cui ai citati articoli.

Ciò premesso, condividendo in generale gli obiettivi del PSC per il territorio rurale, sarebbe opportuno integrare gli obiettivi generali di cui al **comma 3 dell'art. 2.8.** con quello del contenimento del consumo del suolo destinato all'attività agricola e quello relativo alla valorizzazione della funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi dei centri urbani.

Inoltre relativamente agli ambiti del territorio rurale, disciplinati ai **commi 4, 5 e 6 dell'art. 2.8.**, oltre a richiamare gli obiettivi specifici del PTCP, declinandoli sulla base delle specificità locali, risulta necessario in riferimento agli stessi, e alle direttive ed indirizzi contenuti nelle Norme del Piano provinciale, Parte Terza, Titolo I, predisporre una disciplina che tenga conto dei compiti assegnati dalla L.R. n. 20/2000 a PSC, RUE e POC.

- Premesso che è necessario articolare l'**art.3.5.** in modo che risultino chiaramente indicati quali interventi edilizi siano ammessi per funzioni connesse e non connesse all'attività agricola, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 61 e 62 delle Norme del PTCP e all'art. A-21 della L.R. n. 20/2000, si chiede di esplicitare nell'**art. 3.5. al comma 1**, l'obiettivo di perseguire prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente e il contenimento di ogni ulteriore nuova edificazione ove essa non sia funzionale all'esercizio dell'attività agricola e delle attività connesse, salvo i casi disciplinati dall'art. 56 delle Norme del PTCP.
- Ai sensi dell'art. 61, comma 1, delle Norme del PTCP, nel PSC deve essere individuata la dimensione minima dell'azienda agricola in relazione alle specifiche caratteristiche del territorio e al tipo di edifici da realizzare.
- Il **comma 2 dell'art. 3.5.** deve essere modificato al fine di inserire l'esatta denominazione del "Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale".
- Le disposizioni di cui al **comma 11 dell'art. 3.5.** non risultano pienamente conformi all'art. A-21 della L.R. n. 20/2000 e all'art.62, comma 6, delle Norme del PTCP: non è stata infatti recepita la disposizione che ammette ampliamenti e sopraelevazioni dei volumi esistenti per realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unità immobiliare e

solo in caso di edifici abitativi di dimensione inadeguata per un alloggio moderno, e non compresi fra quelli di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale.

- Risulta necessario integrare i commi 12, 14 e 15 dell'**art. 3.5.**, al fine di condizionare le attività e le opere ammesse al rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente.
- Si integrino le norme al fine di disciplinare sulla base delle disposizioni del PTCP e della L.R. n. 20/2000, il cambio d'uso degli edifici in territorio rurale.
- In merito alle disposizioni presenti, riferite agli edifici di interesse storico-architettonico, si inseriscano i riferimenti alle norme di cui al Capo 5.
- La formulazione dei seguenti commi dell'**art. 3.5.** non risulta chiara:
 - **comma 16:** al fine di una corretta applicazione della norma, si definisca più specificatamente cosa si intende per “particolari interventi che eccedano i limiti definiti dai commi precedenti possono essere previsti in sede di POC”;
 - **comma 5:** il testo “largo ventaglio di altre destinazioni d'uso” non permette di applicare correttamente la disposizione.

Art. 3.1. Città storica

- Si chiede di integrare la norma riportando le definizioni di tutti gli ambiti storici (tessuti storici di Piacenza, Roncaglia, Vallera e nucleo di Mortizza), ossia, oltre ai “centri storici”, anche le “zone urbane storiche” o le “strutture insediative storiche non urbane” rappresentati sulla Tavola PSC "Aspetti strutturanti", sulla base delle specifiche riserve, e di inserire nel testo il riferimento alla medesima tavola.
- La norma deve essere modificata in considerazione delle disposizioni di cui all'art. A-7 della L.R. n. 20/2000 e dell'art. 24 delle Norme del PTCP. Si evidenziano in particolare il **comma 3, lettera c)**, che riprende parzialmente le disposizioni del comma 3 dell'art. A-7, e il comma 4 che attribuisce al POC, un ruolo che il citato art. A-7 assegna invece al RUE. In ogni caso, si raccomanda di non riprodurre gli apparati normativi vigenti, ma di richiamarne le disposizioni senza riportarne i contenuti e, in riferimento alle stesse, si elabori una specifica disciplina di livello comunale.
- Con particolare riferimento al comma 7 dell'articolo in esame, si chiede di chiarire, sulla base delle disposizioni della L.R. n. 20/2000 e dell'art. 24 delle Norme del PTCP, quali compiti il PSC assegna al RUE e quali al POC. Si evidenzia infatti che alcune delle azioni elencate nel comma 7 non sono perseguibili attraverso il RUE.
- Risulta necessario richiamare nell'articolo in esame le disposizioni di RUE inerenti la disciplina generale degli interventi sul patrimonio edilizio esistente.
- Risulta necessario integrare l'articolo al fine di fare salve le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 relativamente ai beni tutelati da specifico decreto di vincolo *ope legis*.
- Comma 5, lettera d): occorre sostituire la locuzione "Piani di valorizzazione commerciale" con "Progetti di valorizzazione commerciale".

Art. 3.2 Tessuti residenziali consolidati in corso di attuazione

Richiamando quanto già riservato in merito alla distinzione tra il "territorio urbanizzato", gli "ambiti urbani consolidati" e gli "ambiti per i nuovi insediamenti", così come dispone la L.R. n. 20/2000, rispettivamente agli articoli. A-5, A-10 e A-12, e richiamata la riserva generale relativa alla coerenza delle Norme di Piano con la L.R. n. 6/2009, si rileva inoltre:

- **commi 1, 2, 3 e 4:** con riferimento alla definizione contenuta nella normativa, appare che gli "ambiti urbani consolidati" di cui all'art. A-10 della L.R. n. 20/2000 coincidano con i "tessuti residenziali consolidati in corso di attuazione". In tal caso, occorre esplicitare tale equivalenza. In ogni caso, si richiama la riserva generale

inerente l'utilizzo di definizioni conformi alle normative sovra comunali (cfr., nel caso specifico: Allegato alla L.R. 20/2000).

Si chiede inoltre di esplicitare la differente motivazione che ha portato a includere, tra i "tessuti residenziali consolidati in corso di attuazione", le aree oggetto di PUA già approvati e vigenti e, tra i "tessuti consolidati specializzati per attività produttive in essere o in corso di attuazione", le aree oggetto di PUA approvati (cfr. art. 3.3, comma1).

- **Comma 5:** ai sensi dell'art. A-10, comma 3, della L.R. n. 20/2000, appare più idoneo riferire al PSC gli "Obiettivi da perseguire" enunciati nella norma, anziché al POC e al RUE, in quanto strumenti attuativi del PSC.
- **Comma 8:** risulta necessario chiarire il concetto espresso nella norma aggiungendo, inoltre, specifici parametri di riferimento per stabilire le "capacità aggiuntive" attribuibili dal RUE.
- **Comma 11:** nel primo capoverso, in coerenza con l'art. A-10, comma 2, della L.R. n. 20/2000, è necessario esplicitare che negli "ambiti urbani consolidati" le funzioni caratterizzanti sono la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con essa compatibili.;

Occorre stralciare il capoverso finale e sostituirlo con quello che segue: "Gli insediamenti qualificati come grandi strutture di vendita sono considerati di rilevanza sovracomunale, ai sensi dell'art. 92, comma 6, delle Norme del PTCP vigente. Pertanto, tali insediamenti sono realizzabili all'interno degli ambiti idonei individuati sulla Tavola "Vocazioni territoriali e scenari di progetto" del Piano provinciale e recepiti sulla Tavola "Aspetti strutturanti" del presente PSC."

Art. 3.3. Tessuti consolidati specializzati per attività produttive in essere o in corso di attuazione

In generale, occorre coordinare il testo dell'articolo con le disposizioni di cui all'art. A-13 della L.R. n. 20/2000 e agli artt. 85, 86, 87 e 88 delle Norme del PTCP.

- **Comma 1:** appare che gli "ambiti specializzati per attività produttive" di cui all'art. A-13 della L.R. 20/2000 coincidano con i "tessuti consolidati specializzati per attività produttive in essere o in corso di attuazione"; in tal caso, occorre esplicitare tale equivalenza. In ogni caso, si richiama la riserva generale inerente l'utilizzo di definizioni conformi alle normative sovra comunali (cfr., nel caso specifico: Allegato alla L.R. 20/2000).
- **Comma 2:** per quanto concerne l'ambito denominato, nel vigente PRG, "APP2 - Cimitero", si fa presente che la Giunta provinciale, con atto n. 77 del 12 aprile 2013, ha formulato il provvedimento di verifica e il parere sismico sul relativo PUA. Inoltre, recentemente è stato presentato un nuovo PUA al Comune per il quale risulta in corso la procedura di approvazione.
- **Comma 5:** occorre apportare le seguenti modifiche:
 - il primo punto-elenco deve essere così modificato: "l'insediamento di nuove grandi strutture di vendita e ogni intervento su quelle esistenti è ammesso all'interno degli ambiti idonei individuati sulla Tavola "Vocazioni territoriali e scenari di progetto" del Piano provinciale e recepiti sulla Tavola "Aspetti strutturanti" del presente PSC."
 - il secondo punto-elenco deve essere ridefinito in funzione di quanto evidenziato nelle riserve relative alla tematica del commercio al dettaglio in sede fissa.
- **Comma 6:** si suggerisce di stralciare la seguente locuzione "di preferenza anche in seguito" sostituendola, qualora necessario, con una disposizione maggiormente

incisiva/vincolante. Inoltre, occorre integrare l'ultimo periodo del comma, in quanto il testo risulta incompleto.

- **Comma 9:** occorre coordinare il testo con la normativa di settore vigente e con l'art. 90 delle Norme del PTCP inerenti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. In ogni caso, si suggerisce di accorpate le disposizioni relative al suddetto tema in un apposito articolo delle Norme di PSC.

Art. 3.4. Disposizioni transitorie per gli ambiti di trasformazione e per i poli funzionali

In generale, occorre coordinare il testo dell'articolo con quanto stabilito dall'art. 12 e dall'Allegato alla L.R. n. 20/2000 e dal PTCP, in particolare per quanto riguarda i Poli funzionali.

Inoltre, relativamente ai seguenti commi:

- **comma 1:** il testo non risulta pertinente con la rubrica dell'articolo. In coerenza con quanto già evidenziato a proposito degli ambiti da riqualificare, risulta necessario che il Comune modifichi gli elaborati di PSC (QC e progetto), al fine di individuare gli eventuali ambiti da riqualificare di cui all'art. A-11 della L.R. n. 20/2000 e che, nelle Norme di Piano, accorpi in un unico articolo le relative disposizioni.
- **Comma 2:** la norma è da riconsiderare in funzione della riserva a carattere generale sull'attuazione delle previsioni del PRG 2001.
- **Comma 3:** la norma è da riconsiderare in funzione della riserva a carattere generale sull'attuazione delle previsioni del PRG 2001.
- **Comma 5:** il testo può essere semplificato inserendo un rinvio alle misure di salvaguardia di cui all'art. 12 della L.R. n. 20/2000. Inoltre, occorre chiarire meglio cosa si intenda per progetto "di cui sia stato avviato l'iter di approvazione" inserendo uno specifico riferimento temporale o procedurale. Oltre a ciò, occorre chiarire cosa si intenda "Per le parti già edificate dei poli funzionali, in assenza e in attesa di specifiche previsioni del POC, sono ammissibili interventi consentiti dal PRG 2001, nonché, ecc ..." e se il Comune intenda riferirsi alle aree parzialmente pianificate di cui all'art. 8 della L.R. n. 15/2013.

Art. 3.6. Recupero diffuso dei tessuti urbani

Risulta necessario modificare il testo proposto inerente la possibilità di prevedere Piani di recupero anche se non previsti nell'ambito del POC, in quanto, ai sensi dell'art 31, comma 2, lettera d), della L.R. n. 20/2000, i PUA possono assumere il valore e gli effetti dei Piani di recupero di cui alla legge n. 457/1978 i quali sono quindi a tutti gli effetti strumenti urbanistici attuativi di previsioni inserite nel POC. Si evidenzia che, ai sensi degli artt. 27 e 28 della legge n. 457/1978, lo strumento urbanistico generale deve individuare le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.

Art. 4.1. - Modalità di attuazione delle trasformazioni urbane attraverso il POC

In generale, i contenuti dell'articolo devono risultare coerenti con quanto stabilito dall'art. 30 della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009. A tale proposito, si pongono all'attenzione del Comune gli adempimenti previsti da tale norma con riferimento agli ambiti da riqualificare.

Per quanto riguarda le finalità dell'ERS esse vengono indifferentemente indicate come "sociali" (comma 2, ultima parte) o "pubbliche" (comma 6).

E, inoltre:

- **comma 1:** con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla lettera b), non è chiaro se i comparti di attuazione perimetrati dal POC coincidano con gli ambiti di trasformazione individuati dal PSC; in tal caso, si valuti la possibilità di attuare gli ambiti di trasformazione mediante sub comparti chiarendo quanto rilevato nella inerente riserva generale.
Si suggerisce di coordinare il testo degli artt. 1.9. e 4.1. , con particolare riferimento alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1.9. e al comma 1, lettera h), dell'art. 4.1..
- **Comma 3:** occorre stralciare, alla fine del primo periodo del comma, la locuzione "e dal POC."
- **Comma 4:** il testo è da modificare e coordinare con le disposizioni di cui all'art. 30, comma 4, della L.R. n. 20/2000, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla valutazione ambientale di piani e programmi, in particolare l'art. 5 della citata legge regionale.

Art. 4.2. - Prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti

- **Comma 1:** si invita il Comune a valutare la possibilità di estendere anche agli interventi di cui all'art. 4.5, l'obbligo di assicurare le prestazioni di cui al comma 10 dell'art. 4.2. o, per lo meno, siano previste le necessarie opere a salvaguardia e mitigazione degli impatti indotti dagli insediamenti previsti sulla componente ambientale risorse idriche (superficiali e sotterranee) e con riferimento alle necessarie infrastrutture tecnologiche.
- **Comma 2:** si rammenta che, con la Circolare Prot. PG/2010/23900 del 1° febbraio 2010, paragrafo 3.1.3.2, la Regione Emilia Romagna ha chiarito che sul territorio regionale e con riferimento agli strumenti urbanistici di cui alla L.R. n. 20/2000 deve essere applicata la Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT). Pertanto, occorre modificare il testo del comma in esame ove necessario e sostituire i riferimenti al “Rapporto in ordine alla compatibilità ambientale e territoriale” ed alla Verifica di assoggettabilità con quelli alla ValSAT.
In ogni caso, sono fatti salvi i casi di esenzione dei PUA dallo svolgimento della procedura di valutazione ambientale di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 5 della L.R. n. 20/2000.
Nel **primo periodo del comma** occorre chiarire a cosa si riferisca la locuzione “in relazione al perseguimento dei seguenti obiettivi di sostenibilità”, considerato che, nell'attuale stesura della norma, non è riportato alcun obiettivo.
- **Commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18:** si suggerisce di coordinare le disposizioni dei commi in esame con le azioni di mitigazione individuate nell'ambito della ValSAT. A tale proposito, in corrispondenza del **comma 7**, occorre sostituire il sostantivo “considerazioni” con “prescrizioni”.
Si fa presente che, nel caso le disposizioni oggetto della norma di cui al comma 18 si qualificano come modifica degli strumenti urbanistici, dovranno essere assoggettate alle medesime procedure di approvazione di cui alla L.R. n. 20/2000.
- **Comma 7:** per quanto indicato nelle riserve relative alle classi di fattibilità geologica e agli aspetti sismici, si ritiene che il comma debba essere riformulato, tenendo presente che:
 - affinché gli elaborati geologici diventino parte integrante delle Norme occorre che abbiano contenuti prescrittivi originali, nel qual caso, peraltro, una loro eventuale modifica potrebbe non rientrare tra le

fattispecie previste dalla L.R. n. 20/2000 per l'ammissibilità della procedura semplificata in caso di Variante al PSC;

- secondo le disposizioni di semplificazione dettate dalla L.R. n. 20/2000 e relative direttive di attuazione, occorre che il testo normativo si riduca, per le parti non espressamente assegnate alla pianificazione comunale, a un mero rinvio ai contenuti dei provvedimenti originari;
- le normative vigenti già stabiliscono che in sede di POC e PUA debbano essere intraprese le valutazioni geologico-sismiche del caso, coerentemente con le risultanze del PSC e degli aggiornamenti e approfondimenti che si rendono necessari al momento dell'indagine.

Art.4.3. Interventi di riqualificazione nella Città Storica

- **Comma 3:** deve essere rivisto sulla base della precedente specifica riserva in riferimento agli ambiti del centro storico di cui al comma 4 dell'art. A-7 della L.R. n. 20/2000.
- **Comma 2:** richiamare la specifica disciplina relativa ai Programmi di riqualificazione urbana;
- **Comma 4:** eliminare per evidente errore.

Relativamente agli **obiettivi e strategie per la città storica**, individuati sulla Tavola specifica di PSC e descritti nella Relazione illustrativa, Capitolo 3:

- premesso che negli elaborati di Piano (Relazione illustrativa e Norme), la denominazione della Tavola “PSC – Obiettivi e strategie per la città storica” è difforme, risulta necessario integrare le Norme del PSC al fine di disciplinare quanto rappresentato sulla Tavola “PSC – Obiettivi e strategie per la città storica”. Nelle Norme è infatti presente solo l'art. 4.4. Parco delle Mura. Al fine dell'attuazione delle strategie definite per la città storica, nelle Norme, oltre a riportare gli obiettivi specifici, è necessario stabilire le prescrizioni e le direttive o indirizzi per RUE e POC o richiamare disposizioni già presenti nell'articolato normativo.

Art. 4.5. Ambiti di trasformazione

Occorre inserire uno specifico riferimento all'elaborato "Schede progetto degli ambiti di trasformazione".

E inoltre:

- **comma 1:** si evidenzia la necessità di correggere il rinvio all'art. 4.3., all'interno del comma in esame, in quanto errato; infatti, le Norme non sembrano contenere una definizione degli ambiti urbani di trasformazione. Occorre verificare che gli ambiti di trasformazione elencati nel comma e graficizzati sulla Tavola “Aspetti strutturanti”, siano effettivamente compresi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato (anche a seguito della necessaria revisione del perimetro del territorio urbanizzato), quindi, siano qualificabili come “ambiti urbani”.
- **Comma 6:** occorre sostituire il rinvio al comma 6 con quello al comma 7.
- **Commi 9, 10, 11 e 13:** occorre rivedere il testo dei commi in esame in coerenza con quanto stabilito dagli artt. 28, comma 3, 30, A-11, commi 2, 3 e 4, e A-12, commi 3 e 4, della L.R. n. 20/2000.

Art. 4.6. Territorio potenzialmente urbanizzabile

Come si è già evidenziato in merito all'art. 4.5., anche a seguito della necessaria revisione del perimetro del territorio urbanizzato, occorre operare una verifica e una distinzione degli

ambiti per nuovi insediamenti, in quanto alcuni risultano compresi nel territorio urbanizzato, mentre altri risultano esterni, quindi non qualificabili come urbani.

- **Comma 1:** con riferimento alla disposizione “Viene inoltre individuato il nuovo polo della Protezione Civile.”, occorre chiarire se il Comune intenda qualificare tale previsione come Polo funzionale, in considerazione del fatto che il PTCP attribuisce tale funzione al Polo funzionale n. 1 "Polo Logistico" e che il Comune ha dichiarato di non voler proporre Variante allo strumento provinciale.
Si rinvia alla riserva generale inerente la verifica richiesta al Comune rispetto agli ambiti di trasformazione residui del PRG 2001. A titolo esemplificativo, si cita l'ambito AP10 – Borghetto, il cui PPIP risulta in corso di approvazione.
- **Commi 2 e 3:** si rinvia alla riserva formulata in riferimento all'art. 2.2..

Art. 4.7. Ambiti per i nuovi insediamenti urbani

Si rinvia alla riserva generale inerente la verifica richiesta al Comune rispetto agli ambiti di trasformazione residui del PRG 2001. Conseguentemente, e ove necessario, si dovrà modificare la denominazione degli ambiti individuati.

- **Comma 2:** con riferimento alla facoltà di attuare ogni ambito secondo sub-comparti successivi, si ritiene necessario modificare il testo del comma 2 coordinandolo con il comma 2 dell'art. A-12 della L.R. n. 20/2000 .
- **Commi 4, 5 e 6:** occorre rivedere il testo in coerenza con quanto stabilito dagli artt. 28, comma 3, 30 e A-12 ,commi 2, 3 e 4, della L.R. n. 20/2000.

Art.4.8. Ambiti specializzati per i nuovi insediamenti produttivi

Ai sensi degli artt. A-13 e A-14 della L.R. n. 20/2000 e in recepimento degli artt. 84, 85, 86, 87, 88 e 89 delle Norme del PTCP, il PSC deve individuare gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale e quelli di rilievo comunale, esistenti e previsti, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 64 delle Norme del Piano provinciale. In particolare, occorre che il Comune inserisca nelle Norme la disciplina relativa al Polo produttivo di sviluppo territoriale (PPST) n. 3 "Borghetto-Roncaglia" ed ai Poli produttivi consolidati (PPC) n. 7 "Piacenza est", n. 8 "Montale" e n. 9 "Polo logistico" di cui all'art. 85 delle Norme del PTCP e all'Allegato N7 alle stesse.

- **Comma 3:** si suggerisce di stralciare gli aggettivi “ambientali e paesaggistici” lasciando indeterminato il sostantivo “impatti”, al fine di riferirsi a tutte le componenti ambientali e territoriali che, potenzialmente, sono impattate dall'attuazione di un insediamento.
- **Comma 5:** si rammenta che l'art. 85, comma 5, delle Norme del PTCP ha stabilito che l'Accordo territoriale per l'attuazione dei nuovi PPST debba essere sottoscritto prima dell'approvazione del PSC; pertanto, in fase di approvazione, il Comune dovrà inserirne gli specifici contenuti tecnici (cfr. comma 4) all'interno del PSC.
- **Commi 6, 7, 8 e 9:** rivedere il testo dei commi in coerenza con quanto stabilito dagli artt. 28, comma 3, 30 e A-13, commi 3 e 4, della L.R. n. 20/2000.

Art. 4.9. Poli funzionali

Ai sensi dell'art. A-15 della L.R. n. 20/2000 e in recepimento dell'art. 91 delle Norme del PTCP, il PSC deve individuare i poli funzionali presenti e previsti sul territorio comunale. Considerato che, nel corso della conferenza di pianificazione, il Comune ha dichiarato la propria volontà di non proporre Variante al vigente PTCP, non effettuando alcuno dei conseguenti e necessari adempimenti procedurali previsti dall'art. 22 della L.R. n. 20/2000, occorre che l'individuazione e la disciplina dei Poli funzionali sul territorio

comunale risulti conforme ai citati articoli A-15 della L.R. n. 20/2000 ed all'art. 91 delle Norme del PTCP. In particolare, occorre che il Comune inserisca nelle Norme la disciplina relativa ai Poli funzionali esistenti n. 1 "Polo logistico", n. 2 "Polo delle scienze del territorio e della formazione artistica", n. 3 "Polo della formazione e della ricerca", n. 4 "Polo fieristico", n. 5 "Polo del tempo libero e dello sport", n. 6 "Polo della stazione ferroviaria", n. 7 "Polo della cittadella giudiziaria", n. 8 "Centro commerciale Gotico" e dei nuovi Poli funzionali n. 1 "Hub ferroviario", n. 2 "Polo scolastico-museale" e n. 3 "Polo amministrativo" di cui all'art. 91 delle Norme del PTCP e all'Allegato N8 alle stesse.

Si rammenta che "l'attuazione dei nuovi poli funzionali e degli interventi relativi ai poli funzionali esistenti sono definiti attraverso accordi territoriali", come stabilito dall'art. A-15, comma 5, della L.R. n. 20/2000 e dall'art. 91, comma 5, del PTCP. Tale Accordo dovrà essere sottoscritto prima dell'approvazione del PSC.

- **Comma 2:** occorre sostituire "mezzi" con "merci".
- **Commi 5 e 7:** occorre rivedere il testo in coerenza con quanto stabilito dagli artt. 28, comma 3, 30, e A-15, comma 6, della L.R. n. 20/2000.

Capo 5. Tutela territoriale, paesistica e geoambientale:

- si raccomanda di non riprodurre gli apparati normativi vigenti, in particolare del PTCP, ma di richiamarne le disposizioni senza riportarne i contenuti, e, in riferimento alle stesse, si elabori una disciplina di livello comunale che consideri le specificità locali;
- risulta necessario integrare le Norme con uno specifico articolo in merito alla Carta unica del territorio e alla Tavola dei vincoli, in conformità all'art. 19 della L.R. n. 20/2000 come modificato dalla L.R. n. 15/2013, inserendo il riferimento alla Tavola dei vincoli, costituita dalle Tavole di PSC "Aspetti condizionanti – tutele" e "Aspetti condizionanti – rispetti" e alla Scheda dei vincoli da predisporre;
- risulta necessario modificare le norme di cui al Capo 5. Tutela territoriale, paesistica e geoambientale, sulla base delle modifiche da apportare alla Tavola "Aspetti condizionanti – tutele", in riferimento alle specifiche riserve;
- è necessario articolare una disciplina relativa all'inquinamento luminoso ai sensi dell'art. 70 delle Norme del PTCP.

Art. 5.2. Beni soggetti a vincolo paesaggistico

Le disposizioni devono fare riferimento ai beni individuati sulla Tavola "Aspetti condizionanti – tutele", come modificata sulla base delle specifiche riserve. Deve essere modificato pertanto il comma 1.

Art. 5.3. Territori coperti da boschi

Nel **comma 2** deve essere chiarito che l'applicazione della norma è estesa anche agli elementi vegetazionali lineari indicando anche le tavole di piano di riferimento. Analogamente il campo di applicazione della norma deve risultare anche dalla rubrica dell'articolo.

L'articolo deve essere inoltre integrato considerando che la disciplina del PSC deve essere elaborata nel rispetto delle disposizioni del PTCP (art. 8) e in particolare deve:

- assumere le prescrizioni del Piano provinciale relativamente agli interventi ammessi e non, nei terreni interessati dalle aree ed elementi in oggetto (commi 5, 6, 7, 8 e 9). Tali prescrizioni non si applicano (secondo le direttive di cui al comma 13 dell'art. 8) nel caso di perimetrazioni di aree ricomprese, anche parzialmente, in strumenti urbanistici attuativi di cui all'art. 31 della L.R. n. 20/2000 e successive modifiche, per i Comuni dotati di PSC, ovvero di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) del secondo comma

dell'art. 18 della L.R. n. 47/1978 per i Comuni dotati di PRG, già perfezionati ed attuati o in corso di attuazione alla data di adozione del PTCP e alle previsioni vigenti alla data di entrata in vigore del PTCP, nonché alle previsioni urbanistiche, anche solo adottate, prima dell'adozione del PTCP;

- osservare le direttive del Piano provinciale di cui al comma 3 dell'art. 8, escludendo dall'applicazione della disciplina le aree agricole, i pioppeti e altri impianti di arboricoltura da legno, e predisponendo la disciplina nel rispetto degli obiettivi indicati nel comma 4 dell'art. 8 delle Norme del PTCP;
- osservare le direttive del Piano provinciale relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti (art. 8, comma 14) e disponendo che gli atti amministrativi regolamentari delle pubbliche autorità competenti vengano adeguati alle direttive di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 8 delle Norme del PTCP relative alle modalità di utilizzo dei mezzi motorizzati,
- articolare una specifica disciplina secondo le disposizioni di cui all'art. 25, comma 5, delle Norme del PTCP in materia di parchi e giardini che rivestono valore storico e architettonico.

Art. 5.4. Alberature di pregio

Rispetto alle norme di tutela relative a filari e alberature di pregio enunciate nel **comma 3**, è necessario indicare univocamente sulla cartografia a quali elementi si applica tale disposizione.

Art. 5.5. Reticolo idrografico

La normativa deve essere riformulata in conformità allo Studio del rischio (cfr. altra riserva), tenendo anche conto dell'Intesa stipulata il 12 aprile 2012 tra l'Autorità di Bacino del fiume Po, la Provincia e la Regione e, per la fascia C e le aree PS267, delle disposizioni dell'art. 32 delle Norme PTCP.

Art. 5.6. Fascia A - Fascia di deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua

Art. 5.7. Fascia B - Fascia di esondazione - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

Art. 5.8. Fascia di inondazione - Zone di rispetto dell'ambito fluviale

In attuazione del principio di semplificazione degli strumenti di pianificazione e di non duplicazione delle normative sovraordinate, come disciplinato da recenti disposizioni regionali, i contenuti normativi con efficacia prescrittiva, in quanto di diretta applicazione, devono essere sostituiti con norme di rinvio alle disposizioni stabilite dai piani sovra comunali, in luogo della loro riproduzione. La normativa di piano deve invece evidenziare le scelte operate nell'esercizio delle prerogative riconosciute dalla pianificazione sovra comunale.

Art. 5.10. Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico

Risulta necessario riformulare la disciplina di cui al comma 5 con riferimento ai contenuti della L.R. n. 15/2013.

Inoltre l'articolo deve essere rivisto al fine di predisporre la specifica disciplina delle zone di interesse archeologico secondo le disposizioni di cui all'art.22 delle Norme del PTCP.

Art. 5.11. Zone di tutela della struttura centuriata

L'articolo non ha recepito le prescrizioni di cui ai commi 5, 7 e 9 del citato art. 23 del PTCP.

E inoltre:

- **comma 4:** non risulta conforme al comma 4 dell'art. 23 delle Norme del PTCP.

Art. 5.12. Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane

Al fine di coordinare i contenuti rappresentati nella cartografia di Piano, modificati sulla base delle precedenti riserve, risulta necessario ridefinire nella norma gli elementi del sistema insediativo storico, riportando quelli individuati sulla Tavola "Aspetti condizionanti – tutele", come modificata in riferimento alle specifiche riserve. Le disposizioni dell'articolo in esame devono essere coordinate con quelle di cui all'art.3.1..

E inoltre:

- **comma 5:** risulta necessario sostituire il richiamo alla L.R. n. 31/2002 con quello alla L.R. n. 15/2013.

Art. 5.13. Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniali

Risulta necessario riformulare la disciplina al fine di recepire le disposizioni dell'art. 25 delle Norme del PTCP e di definire in modo chiaro i compiti del RUE.

E inoltre:

- **comma 1:** deve essere modificato sulla base dei contenuti delle modifiche da apportare alle cartografie.
- **Comma 2:** le categorie d'intervento citate nel testo devono essere riferite alla L.R. n.15/2013 e non alla L.R. n. 31/2002, tenendo comunque conto che sono prevalenti quelle definite dal D.P.R. n. 380/2001.

Art.5.14. Zone interessate da bonifiche storiche di pianura

La disciplina dell'articolo deve essere riformulata sulla base delle modifiche che verranno apportate alle cartografie in riferimento a specifiche riserve.

E inoltre:

- **commi 3 e 5:** sono stati recepiti solo parzialmente gli indirizzi dei commi 3 e 4 dell'art. 26 delle Norme del PTCP.

Art. 5.15. Viabilità storica

La norma deve essere integrata sulla base degli approfondimenti da effettuare relativamente al QC e alle integrazioni da apportare alla cartografia.

Art. 5.17. Rischio sismico

Occorre riformulare l'articolo sulla base delle seguenti considerazioni:

- secondo le disposizioni di semplificazione dettate dalla L.R. n. 20/2000 e relative direttive di attuazione, occorre che il testo normativo si riduca, per le parti non espressamente assegnate alla pianificazione comunale, a un mero rinvio ai contenuti dei provvedimenti originari;
- le normative vigenti già stabiliscono che in sede di POC e PUA debbano essere intraprese le valutazioni geologico-sismiche del caso, coerentemente con le risultanze del PSC e degli aggiornamenti e approfondimenti che si rendono necessari al momento dell'indagine;
- il rinvio ad altri documenti del PSC deve essere limitato ai contenuti funzionali all'applicazione delle norme stesse, evitando formulazioni meramente descrittive;
- considerata la classificazione sismica nazionale, che assegna il Comune in Zona 4, occorre che il PSC indichi chiaramente, sulla base di quanto disposto dalle direttive regionali e dal PTCP, l'obbligatorietà dei livelli di approfondimento da soddisfare nei diversi strumenti urbanistici comunali, evidenziando l'elaborato cartografico di riferimento, da includere tra gli elaborati prescrittivi del PSC.

Art. 5.21. Aree naturali protette - Parco Regionale Fluviale del Trebbia

- **Comma 1:** è opportuno specificare che la perimetrazione del Parco riportata in cartografia è comprensiva dell'Area contigua.
- **Comma 2:** si precisa che, nell'area perimetrata nella Tavola di cui al precedente comma 1, si applicano le norme di salvaguardia di cui alla legge istitutiva L.R. n. 19/2009 e, qualora approvato, il Piano territoriale del Parco. Inoltre, occorre specificare che nell'area contigua, ferma restando l'obbligatoria l'acquisizione del nulla-osta e del parere di conformità dell'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità-Emilia occidentale, vigono gli strumenti urbanistici comunali.
- **Comma 3:** in forza del principio di non duplicazione e semplificazione, il comma può essere eliminato in quanto è la riproduzione delle disposizioni dell'art. A-17 della L.R. n. 20/2000.

art. 5.22. Rete Natura 2000

- **Comma 5:** deve essere riformulato tenendo conto dell'approvazione di Piani di gestione dei siti Natura 2000. In particolare, ai fini dell'applicazione della normativa inerente la valutazione d'incidenza, occorre richiamare anche Il Piano di gestione approvato che integra e modifica il campo di applicazione della valutazione d'incidenza.

Art. 6.1. Rete stradale

- **Comma 1:** la locuzione “Le strade saranno classificate dagli organi competenti (...)” non è corretta in quanto la classificazione delle infrastrutture stradali deve essere effettuata dal PSC, così come previsto dall'art. 103 delle Norme del PTCP.

Art. 6.3. Infrastrutture stradali, percorsi pedonali e piste ciclabili

- **Comma 4:** le disposizioni potrebbero essere stralciate anche tenendo conto che le norme di cui alla lettera c) prevedono impropriamente l'Accordo di pianificazione e l'Accordo territoriale di cui al comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 20/2000 quali strumenti attuativi del PSC, quest'ultimo - sembra di capire dal contesto dell'articolo - per categorie di opere di rilievo comunale. Inoltre, in merito alle disposizioni di cui alla lettera a), si richiama la riserva generale inerente l'attuale impossibilità di attuazione diretta del PSC.
- **Comma 9:** presenta problematiche analoghe a quelle del comma 4 (intervento diretto) e quindi può essere stralciato.

Art. 6.4. Fasce di rispetto alle infrastrutture

Occorre prevedere all'interno della norma anche la zona di rispetto relativa ai gasdotti, attualmente non presente.

E inoltre:

- **comma 1:** si dovrà procedere all'integrazione dell'elenco delle “Fasce di rispetto stradale”, inserendo la fascia prevista per le “autostrade” e per le “strade urbane di quartiere”, così come previsto dall'art.103 delle Norme del PTCP.
- **Comma 7:** occorre chiarire la norma e comunque, le categorie della manutenzione ordinaria e straordinaria sono definite dalla L.R. n. 15/2013 e dal D.P.R. n. 380/2001.

Art. 7.5. Dotazione ecologiche ambientali

- **Comma 2:** nel **terzo alinea** deve essere fatto riferimento alla dicitura utilizzata nella rubrica dell'art. 5.3., mentre nel **quarto alinea** la Tavola da richiamare come riferimento per la rete ecologica deve essere quella del PSC (“Aspetti strutturanti 2”).

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE (ValsAT)

Riserva. 101. Occorre effettuare un aggiornamento ed una integrazione della sintesi dello stato di fatto di cui al paragrafo 1.5, a seguito ed in coerenza delle modifiche che verranno apportate al QC in esito alle presenti riserve. Analogamente, anche le azioni/politiche di Piano riportate nelle matrici del paragrafo 1.6 dovranno essere coordinate con le modifiche richieste per il progetto di PSC.

Riserva. 102. Nel Capitolo 2 è stata affrontata la valutazione di coerenza esterna del PSC, mediante il raffronto tra gli obiettivi generali del PSC e quelli del PTCP e degli “altri strumenti di programmazione generale e di settore regionali che erano stati considerati nell'ambito della ValsAT dello stesso PTCP.”

Si ritiene che tale attività di valutazione debba essere più propriamente effettuata facendo riferimento agli strumenti maggiormente rappresentativi del quadro di riferimento programmatico relativo al territorio comunale di Piacenza (anche in considerazione del ruolo svolto da Piacenza a livello locale e provinciale) che, in quanto strumento di livello comunale, sarà costituito naturalmente dagli strumenti di livello regionale ma anche dallo strumento di pianificazione generale provinciale (il PTCP) e da quelli di settore (oltre al PIAE-Variante 2011 -, per lo meno il PPGR, il PPRTQA, il PLERT).

Inoltre, occorre considerare che:

- con atto n. 103 del 3 febbraio 2014, la Giunta regionale ha adottato la "Proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs n. 152 del 2006" (PRGR),
 - con atto n. 1180 del 21 luglio 2014 la stessa Giunta regionale ha adottato la “Proposta di Piano integrato Regionale Aria (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010.”,
 - con atto n. 169 del 15 luglio 2014 l'Assemblea legislativa ha approvato il "Programma di sviluppo rurale"(PSR), notificato in Commissione Europea in data 21 luglio 2014,
- dei quali si suggerisce di tenere conto nell'ambito dell'attività valutativa esaminata.

Riserva. 103. Con riferimento alla definizione degli indicatori territoriali di valutazione di cui al Capitolo 3.2 si chiede di chiarire, al paragrafo 3.2.1, la motivazione per cui sono state considerate “le previsioni del PRG vigente già attuate e le aree di prossima urbanizzazione o in corso di attuazione” ai fini della definizione delle classi di esistenza dell'indicatore “Coerenza urbanistica”, senza considerare le “ex aree militari oggetto di potenziale riqualificazione da parte del presente Piano”; si ritiene, infatti, che tutti i citati oggetti di PSC siano qualificabili come previsioni di Piano, eventualmente differenziabili con punteggi diversi.

Riserva. 104. La definizione degli indicatori territoriali di valutazione, l'articolazione degli stessi in classi e l'attribuzione di specifici punteggi deve essere rivista tenendo conto delle integrazioni e modifiche che verranno effettuate agli elaborati del QC in accoglimento delle riserve provinciali. Ad esempio, si ritiene che l'indicatore “Rischio idraulico”, la sua descrizione, suddivisione in classi ed attribuzione dei differenti punteggi, debba necessariamente tenere conto dello studio relativo al rischio idraulico che dovrà essere effettuato.

Riserva. 105. Qualora le modifiche da effettuarsi a seguito dell'accoglimento delle riserve provinciali implicino una ridefinizione degli ambiti territoriali comunali di cui all'Allegato alla L.R. n. 20/2000 (ad esempio la definizione di territorio urbanizzato e dei conseguenti nuovi ambiti di trasformazione); occorrerà modificare anche le varie attività del percorso valutativo del PSC, in coerenza con quanto effettuato negli elaborati di Piano. In ogni caso, a seguito delle modifiche e

degli approfondimenti effettuati, dovrà essere condotta un'attenta attività di verifica della correttezza del percorso valutativo già svolto ed effettuare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento di ValSAT.

Riserva. 106. Almeno per le valutazioni di dettaglio predisposte per le “aree ex militari”, si ritiene utile articolare le prescrizioni per l'attuazione secondo le componenti ambientali considerate nel processo di valutazione del PSC, al fine di fornire elementi di indirizzo ovvero condizioni necessarie alla successiva fase di pianificazione di tali scelte di Piano.

Riserva. 107. La stesura della Sintesi non tecnica dovrà essere modificata ed aggiornata a seguito delle variazioni ed integrazioni operate in accoglimento alle riserve formulate a proposito della ValSAT.

Riserva. 108. Si rammenta, infine, il rispetto di tutti gli adempimenti di tipo amministrativo di competenza del Comune in riferimento alla vigente normativa sulla VAS e che la Provincia provvederà a formalizzare, nell'ambito dell'Intesa sul PSC, il Parere motivato anche sulla base dei pareri formulati dagli Enti con competenze in materia ambientale coinvolti nel procedimento di valutazione ambientale del PSC medesimo, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006.

Valutazioni in merito alle incidenze

Riserva. 109. Lo Studio d'incidenza del PSC adottato, con riferimento ai siti di Rete Natura 2000, contiene un formulario e una cartografia degli Habitat non aggiornata. La cartografia degli habitat vigente è stata recentemente approvata dalla Regione Emilia-Romagna (determinazione n. 13910 del 31 ottobre 2013). Lo Studio d'incidenza deve, pertanto essere aggiornato considerando, inoltre, l'intervenuta approvazione delle Misure specifiche di conservazione e dei Piani di gestione dei siti Rete Natura 2000 da parte della Provincia di Piacenza e dell'Ente di gestione dei parchi e della Biodiversità – Emilia Occidentale.

Riserva. 110. Nell'art. 2.7. relativo alla rete ecologica, sono contenute alcune disposizioni relative ai nodi prioritari della rete ecologica locale, che coincidono con i siti di Rete Natura 2000; è pertanto necessario verificarne le incidenze e la conformità con le Misure di conservazione. Analogamente si ritiene necessario verificare le incidenze, anche se potenzialmente positive, della previsione di una Kyoto forest all'interno del SIC/ZPS IT4010018 "fiume Po da rio Boriacco a Bosco Ospizio" considerandola in relazione alle misure di conservazione e al piano di gestione.

Riserva. 111. Infine nel provvedimento con cui verrà approvata la valutazione d'incidenza dovranno essere esplicitate le previsioni del PSC la cui attuazione dovrà essere successivamente sottoposta alla procedura di valutazione di cui alla L.R. n. 7/2004.



Provincia di Piacenza

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel.
Gabinetto del Presidente del Consiglio e Segreteria del Consiglio.
Relazione di Pubblicazione**

Delibera di Giunta N. 198 del 10/10/2014

Servizio Urbanistica e attività estrattive

Proposta n. 2413/2014

**Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI PIACENZA CON
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 10.3.2014, N. 7 DEL 17.3.2014, N. 9
DEL 31.3.2014, N. 10 DEL 1.4.2014, N. 11 DEL 7.4.2014, N. 12 DEL 14.4.2014 E N. 13 DEL
15.4.2014, IN ADEGUAMENTO ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20.
FORMULAZIONE RISERVE.**

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124
D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 13/10/2014

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale